

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

425° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	27
2 ^a - Giustizia	»	36
3 ^a - Affari esteri	»	46
6 ^a - Finanze e tesoro	»	50
7 ^a - Istruzione	»	91
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	125
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	126
11 ^a - Lavoro	»	129
12 ^a - Igiene e sanità	»	140
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	146

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	6
--	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	150
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	153
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	162
Sul ciclo dei rifiuti	»	164
Riforma fiscale	»	218

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	221
<i>Infanzia - Pareri</i>	»	224

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

171ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Seguito dell'esame del Doc. IV, n. 3, nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

(R135 000, C21ª, 0085º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 18 febbraio e proseguito nelle sedute del 23 febbraio e del 2 marzo 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, esaurita la discussione, la Giunta ha affrontato brevemente questioni interpretative relative al nuovo testo dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento del Senato che prevede, in occasione della prima votazione per alzata di mano, successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, che il Presidente della Commissione disponga l'accertamento d'ufficio del numero legale.

(R030 000, C21ª, 0027º)

Constatata l'assenza del numero legale, la Giunta soprassedie alla votazione e concorda sull'opportunità di integrare l'approfondimento del nuovo testo dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il senatore BERTONI ritiene che la citata norma regolamentare vada interpretata nel senso che, in occasione delle votazioni, la presenza del numero legale sia sempre presunta se non interviene una richiesta di verifica da parte di un senatore. Qualora si debba procedere alla prima votazione per alzata di mano, successiva alla chiusura della discussione generale, il potere discrezionale di chiedere la verifica del numero legale

competete invece al Presidente della Commissione. Si è voluto in questo modo, a suo parere, estendere la disciplina vigente per le votazioni dell'Assemblea anche alle Commissioni in sede referente, sulla base di quanto, in argomento, dispone il Regolamento della Camera. L'interpretazione da lui suggerita trova conforto nella lettera dell'articolo 30 del Regolamento e nella relazione svolta dal senatore Smuraglia per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE dichiara di propendere per un'interpretazione letterale del nuovo testo dell'articolo 30 del Regolamento. A suo giudizio, infatti, la novella regolamentare in questione impone al Presidente della Commissione di verificare, in ogni caso, la presenza del numero legale in occasione della prima votazione per alzata di mano, successiva alla chiusura della discussione. In tutte le altre fattispecie, invece, la presenza del numero legale è presunta, qualora un senatore non ne chieda la verifica.

Il senatore RUSSO condivide le indicazioni espresse dal Presidente in ordine all'interpretazione della novella regolamentare di cui si discorre. Così come formulata, la norma in discussione prevede che per la validità delle sedute in sede referente il numero legale sia sempre presunto. In occasione della prima votazione – successiva alla chiusura della discussione – non appare ci sia spazio, invece, per valutazioni discrezionali da parte del Presidente. A suo giudizio il nuovo testo dell'articolo 30 del Regolamento, così interpretato, comporta comunque un aggravio per i lavori della Commissione poiché la presenza del numero legale, per procedere alle votazioni, risulta sostanzialmente sempre richiesta.

Secondo il senatore FASSONE l'espressione «dispone la verifica», di cui al comma 2 della citata norma regolamentare, equivale ad una formula cumulativa, che racchiude quindi un significato imperativo, se posta in connessione con la richiesta di verifica del numero legale avanzata da un senatore, ed una valenza facoltativa, in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione.

Il senatore MILIO dichiara di aderire all'interpretazione suggerita dal Presidente. A suo giudizio infatti la *ratio* della novella regolamentare va individuata nell'obiettivo di evitare eventuali disparità di trattamento nello svolgimento delle votazioni, alle quali si è inteso attribuire un'importanza nodale rispetto al momento della discussione generale.

Il senatore RUSSO propone di rinviare la votazione sul Doc. IV, n. 3, in attesa che la Giunta del Regolamento e le altre Commissioni affrontino la questione interpretativa del nuovo testo dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il senatore BRUNI dichiara di aderire all'interpretazione della citata norma regolamentare proposta dal senatore Bertoni.

Il PRESIDENTE ritiene infine di attenersi all'interpretazione più rigorosa e garantista dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, fatta ovviamente salva altra interpretazione fornita dalle competenti sedi.

La Giunta rinvia infine il seguito della discussione nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

14^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione Difesa
AGOSTINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2793-ter) *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(50) **BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

(282) **CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(358) **LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(1181) **FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

(1386) **PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(2958) **BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

(3060) **PALOMBO e PELLICINI.** – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

– e della **petizione n. 242** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio 1999.

Il presidente AGOSTINI avverte che nel testo del comitato ristretto erano rimaste insolte due questioni.

Il relatore per la Commissione difesa, LORETO, anche a nome del collega Andreolli, precisa che all'articolo 1, comma 2, viene a cadere la parentesi contenuta nella lettera a), nonché la formulazione ivi racchiusa; al numero 5, della successiva lettera d) occorre poi integrare la norma precisando che l'efficacia non eccede i sei mesi.

Convieni la Commissione.

Si procede quindi all'illustrazione dei numerosi emendamenti presentati.

Il senatore MANCA illustra gli emendamenti 1.208, 1.210, 1.211, 1.214 e 1.215. L'emendamento 1.211, in particolare, reca una opportuna precisazione al testo del comitato ristretto. Gli emendamenti 1.213 e 2.15 puntualizzano, a loro volta, il testo del comitato ristretto in direzione di una maggior assimilazione della carriera dei Carabinieri con quella degli ufficiali dell'Esercito. L'emendamento 1.214 prevede inoltre l'introduzione del grado vertice di tenente generale.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 1.44; 1.300; 1.301; 1.47; 1.53; 1.200; 1.58; 1.68; 1.70; 1.79; 1.202; 1.87; 1.90; 1.94; 1.98; 1.102 e 1.105.

Il senatore PELLICINI illustra a sua volta gli emendamenti 1.225, 1.239, 1.244, 1.249, 1.261, 1.262, 1.271 e 1.277. In relazione all'emendamento 1.225, il senatore Pellicini evidenzia l'opportunità di mantenere la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno. L'emendamento 1.239 prevede l'autonomia dei Carabinieri come forza armata. Nell'emendamento 1.244 si precisa la dipendenza del comandante generale dal capo di Stato maggiore della difesa. In relazione all'emendamento 1.249, sottolinea inoltre il contributo fornito dai Carabinieri alle operazioni di polizia internazionale. L'emendamento 1.261 precisa l'ambito della delega affidata al Governo, mentre l'emendamento 1.262 specifica la composizione delle commissioni di avanzamento. L'ulteriore iniziativa emendativa 1.271 tende a specializzare l'Arma nei vari settori di intervento e l'emendamento 1.277 mira ad adeguare il grado vertice come conseguenza della nuova configurazione dell'Arma.

Il senatore DE SANTIS fa presente che intorno alle questioni implicate ai disegni di legge persiste una notevole incertezza sugli orientamenti del Governo. Propone pertanto lo svolgimento di incontri conoscitivi con le rappresentanze sindacali del personale interessato.

Il presidente AGOSTINI si riserva di esaminare la questione in una successiva fase dell'*iter*, suggerendo intanto l'acquisizione di eventuali memorie scritte.

Il presidente della 1^o Commissione VILLONE ricorda che il testo del comitato ristretto prevede una consultazione formale ai fini dell'esercizio della delega. Alla replica del senatore DE SANTIS, secondo il quale tali rappresentanze vorrebbero intervenire già nella fase di elaborazione della disciplina legislativa, il presidente Villone suggerisce di dare mandato ai relatori di svolgere ogni opportuno approfondimento, anche ascoltando i rappresentanti del personale. Naturalmente a tali incontri possono presenziare altri senatori.

Concordano le Commissioni riunite.

Il senatore UCCHIELLI sollecita l'*iter* dei disegni di legge, i quali da troppo tempo figurano all'ordine del giorno delle Commissioni riunite.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 1.297 e 1.201. Con la prima iniziativa si distingue tra il personale adibito a compiti di Polizia giudiziaria ed i militari; la seconda concerne la partecipazione dei Carabinieri e corpi di polizia internazionale.

Il senatore DE SANTIS dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.244, 1.213 e 1.215.

Sono dati per illustrati gli altri emendamenti fino all'emendamento 1.290 compreso.

Il senatore GUBERT fa osservare che sono iniziati i lavori dell'Assemblea.

Il presidente AGOSTINI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,35.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2793-TER-50-282-358-1181-1386-2958 E 3060**

CAPO I.

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei Carabinieri)

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni e integrazioni, l'ordinamento ed i compiti dell'Arma dei Carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante Generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri, quale Arma facente parte integrante delle Forze Armate, nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla tutela della difesa della Patria, della salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio di funzioni di polizia militare e sicurezza per le Forze Armate, nonchè, in via prioritaria, delle funzioni di polizia giudi-

ziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare o comunque quando si debbano perseguire reati in ambito militare e/o commessi da militari;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnate in attività istituzionali nel territorio nazionale, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza, concorso al servizio di mobilitazione;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali per assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, per eliminare le duplicazioni funzionali e per definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti;

d) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate, prevedendo anche apposite commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei suddetti ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, fermo restando l'attuale grado vertice, assicurando la compatibilità con i vigenti limiti di età per la cessazione dal servizio;

3) rivedere le dotazioni ed i posti dei dirigenti, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative mediante proporzionale riduzione del personale direttivo e comunque in modo tale che il volume organico complessivo dei dirigenti sia pari al massimo al 10 per cento di quello totale degli ufficiali;

4) rivedere il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze costituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento assunto;

5) assicurare il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella definita nei decreti legislativi di cui al comma 1, anche attraverso disposizioni transitorie recate dagli stessi decreti legislativi, con efficacia comunque non eccedente i 6 mesi successivi alla data di rispettiva entrata in vigore.

3. I provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 dovranno essere attuati nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive di personale.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per la espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di Finanza)

1. Il Governo è delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche della normativa vigente per conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi

3. I provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 dovranno essere attuati nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive di personale.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per la espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche e rideterminazione delle relative dotazioni organiche, anche

per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) revisione della struttura della carriera prefettizia, anche mediante accorpamento nell'ambito delle qualifiche direttive, e conseguente rideterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche, nonché mediante revisione delle modalità di progressione secondo criteri di selezione per merito; determinazione delle occorrenti disposizioni transitorie;

d) abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno. I progetti di decreto legislativo, con il parere delle rappresentanze del personale militare, per gli aspetti di competenza, e con quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente interessate, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 60 giorni.

Art. 4.

(Provvidenze per l'amministrazione civile dell'Interno)

1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, n. 1), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno stabilite in attuazione della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Ministro dell'Interno è autorizzato a provvedere alla copertura delle vacanze esistenti nelle predette dotazioni organiche alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelle che si determineranno nel triennio 1998-2000, con le seguenti modalità e secondo la programmazione prevista dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

a) riserva - in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito dalla legge 30 novembre

1990, n. 359 – fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante mobilità esterna ai sensi degli articoli 35 e 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere precedenti, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonchè, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi.

2. Alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno connesse alla riorganizzazione dei servizi e alla applicazione dei commi 1 e 2, si provvede attivando le forme sperimentali di contrattazione collettiva ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, nonchè, ferma restando la parità del trattamento economico fondamentale e accessorio rispetto al personale pari grado o di qualifica corrispondente e di pari anzianità appartenente ai rispettivi ruoli operativi, le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori;

c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 5.

(Direttive adottate dal Ministro dell'Interno)

1. Le direttive adottate dal Ministro dell'Interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di

coordinamento e di direzione unitaria previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 1° aprile 1981 n. 121, vincolano, oltre che gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della medesima legge, anche i comandi e le direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

2. Le direttive indicate al comma 1 concernono, in particolare, le attività di pianificazione in materia di:

dislocazione delle forze di polizia e delle risorse;
servizi di ordine e sicurezza pubblica;
servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie.

Art. 6.

(Attività specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza)

1. L'istituzione e la dotazione di personale e di mezzi dei comandi, unità e reparti delle Forze di polizia destinati allo svolgimento di attività specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza sono disposte, su proposta del Ministro interessato, con decreto del Ministro dell'Interno, ove si tratti della Polizia di Stato; con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa, ove si tratti dell'Arma dei Carabinieri; con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro delle Finanze, ove si tratti della Guardia di Finanza. Con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro istituzionalmente responsabile si provvede per le altre forze di polizia.

2. Alla soppressione dei comandi, delle unità e dei reparti di cui al comma 1 si provvede secondo il procedimento ivi previsto.

3. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dell'Interno adotta direttive per il coordinamento delle attività svolte dai comandi, unità e reparti di cui al comma 1, compresi quelli già istituiti, con le funzioni e i compiti affidati alle Forze di polizia.

Art. 7.

(Partecipazione del sindaco alle sedute del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza)

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, infine, il seguente comma: «5. Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili all'ambito territoriale di uno o più comuni diversi da quello capoluogo di provincia».

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2793-ter-50-282-358-1181-1386-2958 e 3060

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: «fermo restando» fino a: «n. 25.» con le seguenti: «l'ordinamento ed i compiti dell'Arma dei carabinieri, coerentemente con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.».

Conseguentemente, al comma 2, inserire dopo la lettera b), la seguente:

«b-bis) revisione delle norme relative alla nomina e alle attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, prevedendo che la massima carica dell'Arma sia scelta nell'ambito del personale civile dell'amministrazione pubblica».

1.219

SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo le parole: «l'ordinamento ed i compiti», inserire la seguente: «militari».

1.44

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.45

ROBOL, AGOSTINI

Identico.

1.208

MANCA, MAGGIORE

Identico.

1.220

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Il comma 2, è sostituito dal preente: «prevedere per il ruolo di Ispettori superiori, in possesso dei titoli e del diploma di scuola media superiore, un inquadramento nel ruolo tecnico dirigente (es: Luogotenente), previa frequenza di un corso di perfezionamento superiore a nove mesi».

1.300

MAZZUCA POGGIOLINI, MUNDI

Inserire nell'articolo 1 «Criteri per i periodi di permanenza nei vari ruoli».

1.301

MAZZUCA POGGIOLINI, MUNDI

Al comma 2, nell'alinea dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, ferma restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la dipendenza funzionale dai Ministri competenti per ciò che attiene le attività specializzate, nonché la dipendenza funzionale e la direzione dell'Autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono».

Conseguentemente sopprimere la parola: «saranno» e sopprimere la lettera a).

1.225

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Identico.***1.47**

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.***1.48**

AGOSTINI, ROBOL

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti nonché dall'Autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria».

1.209

MANCA, MAGGIORE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno dei carabinieri addetti a compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per l'espletamento di attività specializzate, come per esempio di polizia giudiziaria anche dagli altri Ministeri competenti».

1.297

PINGGERA

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «Ministero» con la seguente: «Ministro».

1.234

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «nonchè l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria».

1.52

AGOSTINI, ROBOL

Identico.

1.53

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e della sicurezza pubblica» aggiungere le seguenti: «, fermo restando la dipendenza funzionale dai Ministri competenti per ciò che attiene le attività specializzate».

1.238

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il comandante generale possa essere scelto anche tra i generali di divisione dei carabinieri, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado. Il generale di divisione eventualmente prescelto, all'atto della nomina, consegue il grado di generale di corpo d'armata».

1.200

IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il comandante generale possa essere scelto anche tra i generali di divisione dei carabinieri, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado, che, all'atto della nomina, consegue il grado di generale di corpo d'armata».

1.119

AGOSTINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-ter) trasferimento di attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico operativo al vice comandante generale, lasciando in capo al comandante generale la potestà di emanare direttive generali sul funzionamento e sull'attività dell'Arma dei carabinieri, nonché di tenere rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione statale».

1.120

AGOSTINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-quater) istituzione del Consiglio superiore dell'Arma dei carabinieri, composto da tutti i generali di divisione in s.p.e., quale organo consultivo a cui il comandante generale deve obbligatoriamente richiedere il parere sulle materie attinenti le operazioni, l'ordinamento, l'addestramento, il reclutamento, l'impiego degli ufficiali nonché la pianificazione generale relativa alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie;».

1.121

AGOSTINI

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) collocazione autonoma dei carabinieri, quale Arma facente parte integrante delle Forze armate, nell'ambito del Ministero della difesa e con il comandante generale alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa secondo linee coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari».

1.210

MANCA, MAGGIORE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «collocazione autonoma dei carabinieri» inserire le parole: «, con rango di Forza armata».

1.239

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Ministero della difesa,» inserire le seguenti: «ed il cui comandante generale dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di dipendenza».

1.57

ROBOL, AGOSTINI

Identico.

1.58

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.244

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN, DE SANTIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «assolvimento dei seguenti compiti» sopprimere la parola: «militari».

1.245

SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera b), punto 3, dopo le parole: «operazioni di polizia militare» inserire le seguenti: «o di corpi di polizia a composizione multinazionale».

1.201

PINGGERA

Al comma 2, lettera b) sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) esercizio di funzioni di polizia militare e sicurezza per le Forze armate, nonchè, in via prioritaria, delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare o comunque quando si debbano perseguire reati nell'ambito delle Forze armate o commessi da loro appartenenti secondo le disposizioni del codice penale militare di pace. È fatto salvo disposto dell'articolo 301 del codice penale militare di pace».

1.211

MANCA, MAGGIORE

Al comma 2, lettera b), punto 4) sostituire le parole: «esercizio di» con le seguenti: «esercizio esclusivo delle»

1.68

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.69

AGOSTINI, ROBOL

Identico.

1.249

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera b), punto 4) dopo le parole: «Forze armate,» inserire le seguenti: «anche durante le missioni internazionali cui l'Italia partecipa».

1.250

SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera b), punto 4) sostituire le parole: «in ambito militare e/o commessi da militari» con le seguenti: «nell'ambito delle Forze armate o commessi da loro appartenenti secondo le disposizioni del codice penale militare di pace».

1.70

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.71

AGOSTINI, ROBOL

Identico.

1.254

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Attribuzione dello stipendio e relative indennità di generale di Corpo d'Armata ai generali di divisione che abbiano maturato 40 anni di effettivo servizio e 3 anni di permanenza nel grado».

1.122

AGOSTINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, definendo i livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a regolamenti o atti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari».

1.78

ROBOL, AGOSTINI

Identico.

1.79 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.212 MANCA, MAGGIORE

Identico.

1.261 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) istituzione del Consiglio Superiore dell'Arma dei Carabinieri, composto da tutti i generali di divisione in spe, quale organo consultivo a cui il Comandante Generale deve obbligatoriamente richiedere il parere, non vincolante, sulle materie attinenti le operazioni, l'ordinamento, l'addestramento, il reclutamento, l'impiego degli ufficiali nonché la pianificazione generale relativa alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie».

1.202 IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 2, lettera d), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. uniformare la normativa concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri con quella prevista dal decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 490 per i ruoli omologhi delle armi dell'Esercito, prevedendo altresì commissioni di valutazione per l'avanzamento, composte da ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, comunque, analoghe per tipologie e partecipazione specifiche cariche interforze a quelle contemplate dal predetto decreto legislativo».

1.213 MANCA, MAGGIORE, DE SANTIS

Al comma 2, lettera d), punto 1, sostituire le parole: «prevedendo anche apposite Commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali» con le seguenti: «prevedendo anche la Commissione Superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento. La Commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri aventi grado da tenente Colonnello a Generale di Brigata. È composta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Direttore del Personale Ufficiali dello Stato Maggiore della Difesa, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dai sei più anziani Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri. La Commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri aventi grado da sottotenente a Maggiore. È composta dal Vice Comandante Generale, Presidente, da due Generali di Divisione, da due Generali di brigata e da quattro Colonnelli dell'Arma stessa nominati dal Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, presenti almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse»

1.262 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 1, sostituire le parole: «prevedendo anche apposite Commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali» con le seguenti: «prevedendo anche due Commissioni di valutazione per l'avanzamento degli Ufficiali. La prima, denominata Commissione superiore di avanzamento e preposta ad esprimersi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata, è composta dal comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione in ruolo nell'Arma dei Carabinieri. La seconda denominata commissione ordinaria d'avanzamento e preposta ad esprimersi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore, è composta dal vice comandante generale, che la presiede, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri designati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti»

1.263 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 1, dopo le parole: «prevedendo anche», sopprimere la parola: «apposite».

1.87 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.88 AGOSTINI, ROBOL

Identico.

1.264 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 1, dopo le parole: «apposite commissioni di valutazione» inserire le seguenti: «prevedendo anche valutazioni di merito secondo criteri e parametri di fissare».

1.203 PINGGERA

Al comma 2, lettera d), punto 1) dopo le parole: «l'avanzamento degli ufficiali» aggiungere le seguenti: «composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490».

1.90 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.91 AGOSTINI, ROBOL

Identico.

1.271 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 2) dopo le parole: «consistenze organiche» inserire le seguenti: «e di quelle di altri ruoli».

1.94 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.95 ROBOL, AGOSTINI

Identico.

1.204 GUBERT

Identico.

1.275 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 2), secondo periodo, sopprimere le parole: «fermo restando l'attuale grado vertice».

1.205 GUBERT

Identico.

1.276 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 2), secondo periodo, sostituire le parole: «da fermo restando l'attuale grado vertice» fino alla fine con le seguenti: «prevedendo che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sia nominato a scelta tra i Generali di corpo d'Armata dell'Esercito ed i Generali di divisione dell'arma dei carabinieri ed assicurando la compatibilità con i vigenti limiti di età. La nomina di un Generale di divisione dell'arma dei carabinieri a comandante generale comporterà la promozione al grado superiore di generale di corpo d'armata, in extraorganico».

1.277 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 2), secondo periodo, sostituire le parole: «fermo restando l'attuale grado vertice, assicurando la compatibilità con i vigenti limiti di età per la cessazione dal servizio» con le seguenti: «prevedendo il grado vertice di Tenente generale con il limite di età di 65 anni e, se necessario per la funzionalità del servizio, aumentando gli altri limiti di età;».

1.214 MANCA, MAGGIORE

Al comma 2, lettera d), punto 2), secondo periodo, infine, dopo le parole: «e il numero delle promozioni annue per ciascun grado» sostituire le parole: «fermo restando l'attuale grado di vertice» con le parole: «prevedendo l'accesso al grado di Generale di Corpo d'armata degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri».

1.278 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 2) sostituire le parole: «assicurando la compatibilità con i vigenti limiti di età per la cessazione dal servizio» con le seguenti: «nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti di età;».

1.98 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.99 ROBOL, AGOSTINI

Identico.

1.279 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) rivedere le dotazioni ed i posti dei dirigenti, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative mediante riduzione proporzionale del restante personale e comunque in modo tale che il volume organico complessivo dei dirigenti sia in linea con quanto previsto per l'Esercito;».

1.215 MANCA, MAGGIORE, DE SANTIS

Al comma 2, lettera d), punto 3) sostituire le parole: «personale direttivo» con le seguenti: «restante personale».

1.102 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.103 AGOSTINI, ROBOL

Identico.

1.286 PALOMBO, PELLICINI, PASQUINI, BONATESTA, BORNACIN

Al comma 2, lettera d), punto 3) sostituire le parole: «pari al massimo al 10 per cento di quello totale degli ufficiali» con le seguenti: «in linea con quanto previsto per l'Esercito».

1.105 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

1.106

AGOSTINI, ROBOL

Al comma 2, lettera d), punto 3) dopo le parole: «dirigenti sia» sostituire le parole: «pari al massimo al 10 per cento di quello totale degli ufficiali» con le seguenti: «in linea con quanto previsto per l'Esercito».

1.290

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

372^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno La Volpe.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01^a, 0151^o)

Il PRESIDENTE precisa che la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale concernente i discendenti di Casa Savoia (n. 2941), sarà svolta nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 marzo; dispone, inoltre, che il termine per gli emendamenti sia riaperto fino alle ore 14 di martedì 9. Quanto al disegno di legge n. 3308, recante modifiche allo Statuto del Trentino-Alto Adige, il relativo esame proseguirà nella seduta pomeridiana di martedì 9 marzo. Propone, quindi, di inserire i seguenti disegni di legge nell'ordine del giorno delle sedute pomeridiane da convocare per la settimana successiva: disposizioni in favore delle vittime del disastro aereo di Verona (n. 3596), d'iniziativa dei senatori Bonfietti e Uchielli; disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte della Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (n. 3785), d'iniziativa del Governo; ordinamento della professione di sociologo, approvato dalla Camera dei deputati (n. 3431); modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica, approvato dalla Camera dei deputati (n. 3774); modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, disegno di legge costituzionale approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati (n. 3841); disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale, disegno di legge costituzionale approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati (n. 3859).

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3851) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge e le modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere, previa verifica del numero legale da parte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b 00, C01^a, 0032^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice PASQUALI osserva che l'articolo 1 dello schema di regolamento non precisa adeguatamente la richiamata condizione di reciprocità; quanto ai permessi di soggiorno per i familiari degli stranieri immigrati, non considera eccessivo richiedere loro la prova di disponibilità di un alloggio, essendo insufficiente la dimostrazione di possedere i mezzi idonei. Non è opportuno, d'altra parte, alimentare la diffusione di insediamenti specifici.

Il senatore ANDREOLLI condivide le osservazioni svolte dal relatore nella seduta precedente, ispirate al proposito di rendere più efficace la normativa in esame.

Anche il senatore MARCHETTI si associa alle indicazioni del relatore.

Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 della legge 6 marzo 1998, n. 40: rinvio dell'esame)
(R139 b00, C01^a, 0033^o)

Il relatore GUERZONI propone di rinviare l'esame dello schema di decreto legislativo, anche per valutare preventivamente una recente sentenza della Corte di cassazione assai rilevante in materia.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli

(3196) MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il senatore PINGGERA considera corretta la disposizione di natura finanziaria contenuta nel disegno di legge.

Il presidente VILLONE osserva che la stessa valutazione è stata resa dalla Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore MISSERVILLE, che richiama l'attenzione sull'opportunità di appurare la compatibilità con il trasferimento di proprietà delle attività sportive a forte indotto turistico esercitate nella tenuta di San Rossore. Si tratta, infatti, di attività relative alle competizioni di cavalli, con allevamenti, ippodromo e strutture strumentali, che coinvolgono rapporti internazionali e relazioni di natura contrattuale con soggetti particolarmente qualificati nel settore, assicurando un flusso notevole di risorse nel territorio. In proposito occorre pertanto acquisire sufficienti elementi di informazione, tali da fugare ogni dubbio sulla possibile persistenza di quelle attività economiche, svolte anche a beneficio della popolazione locale.

Il senatore SPERONI considera non fondata la preoccupazione del senatore Misserville, giacché non vi sono motivi per dubitare che la regione Toscana assicuri la continuità delle citate attività economiche.

Il senatore ANDREOLLI considera eccessive le preoccupazioni manifestate dal senatore Misserville e ritiene opportuna la cessione in proprietà, soprattutto in presenza di un cospicuo patrimonio immobiliare.

Il senatore BESOSTRI rammenta il caso della tenuta di Castelporziano e ritiene che le attività economiche debbano essere tutelate in quanto legittime.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda la vicenda storica della tenuta di San Rossore e precisa che la gestione già da qualche anno è affidata alla regione Toscana, osservando che gli interventi di tutela sono stati realizzati proprio per impulso degli enti territoriali. Il disegno di legge è dunque il risultato di un processo evolutivo che giunge a maturazione per assicurare continuità e maggiore celerità negli interventi di tutela.

Anche il senatore MARCHETTI giudica positivamente il provvedimento legislativo e osserva che la tenuta di San Rossore è inserita in un contesto di parco naturale con tutte le garanzie conseguenti.

Il senatore PELLEGRINO considera parzialmente fondate le obiezioni del senatore Misserville, soprattutto sotto l'aspetto dei possibili inconvenienti funzionali derivanti dal rapporto tra l'ente parco e la regione, laddove il rapporto con la Presidenza della Repubblica potrebbe essere meno problematico. Nondimeno ritiene che la composizione del comitato previsto dall'articolo 2 possa garantire un governo equilibrato ed efficace del patrimonio.

Il senatore MISSERVILLE insiste nel sottolineare che le possibili preoccupazioni non riguardano la tutela ambientale ma la salvaguardia di attività economiche ormai tradizionali e anche assai cospicue. Osserva, in proposito, che nel disegno di legge non compare alcun cenno allo sviluppo turistico, mentre sono precisati i parametri di tutela riferiti all'ambiente e al patrimonio culturale.

Il senatore SPERONI non rileva alcuna contraddizione tra la persistenza e lo sviluppo di attività economiche già esercitate e il trasferimento di proprietà in favore della regione Toscana. Propone, comunque, di acquisire il testo della convenzione stipulata tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana, per accertare se in quello strumento negoziale compare o meno qualche riferimento alle attività citate dal senatore Misserville.

Anche il senatore PINGGERA considera una garanzia sufficiente la titolarità del patrimonio in capo ad un ente territoriale come la Regione.

Il senatore PASTORE invita la Commissione a verificare il fondamento delle preoccupazioni espresse dal senatore Misserville e propone pertanto di rinviare ogni deliberazione in proposito.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di rinviare la votazione degli emendamenti, anche per la richiesta pervenutagli in tal senso da parte del senatore Lubrano di Ricco, che non può partecipare alla seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 19 e comunque al termine della seduta dell'Assemblea, la seduta notturna già convocata per le ore 21 di oggi.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,20.

373^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) **PIERONI ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) **PIERONI e LUBRANO DI RICCO.** – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) **CÒ ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) **PARDINI ed altri.** – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del giorno precedente.

Il presidente VILLONE avverte che il ministro Amato, a causa dell'anticipo dell'orario della seduta, ha difficoltà a presenziarvi. La seduta potrà ugualmente aver luogo qualora non vi siano osservazioni.

Prende atto la Commissione.

Il senatore D'ONOFRIO osserva preliminarmente che il Governo ha adottato una serie disordinata di iniziative istituzionali, malgrado la presenza nel suo ambito di un Ministro per le riforme. Tale condizione trova la sua motivazione nell'incoerenza programmatica della maggioranza che lo sostiene. In particolare le formazioni dei Comunisti italiani e dell'UDR sono portatrici di ideologie costituzionali reciprocamente contrastanti ed in contraddizione anche con gli orientamenti assunti dallo stesso Presidente del Consiglio, allora Presidente della Commissione parlamentare per le riforme. Mentre il Governo Prodi aveva assunto un atteggiamento di neutralità nei confronti delle riforme stesse, affidate all'iniziativa del pluralismo parlamentare, il disordine prima segnalato risulta particolarmente grave in questa diversa fase. Con la presentazione dei due progetti di legge in campo elettorale, diversi ma sostanzialmente convergenti, tutto lascia pensare che si intenda perpetuare un modello a bicameralismo perfetto. L'elezione diretta del Presidente della Regione, proposta dalla stessa maggioranza, dal punto di vista del Polo della Libertà è omogenea ad un orientamento generale a carattere presidenzialista, mentre nell'ambito della maggioranza tale idea è apertamente avversata da alcune componenti. Rilevato che le iniziative legislative del Governo non sono idonee ad assorbire i contenuti del quesito referendario, dichiara la contrarietà della sua parte politica al doppio turno in caso di esito positivo del *referendum*. Il principio in base al quale colui che consegue il maggior numero di voti risulta eletto contrasta profondamente con un orientamento bipartitico che è fatalmente una conseguenza del doppio turno. Giudica quindi improponibile, a *referendum*

celebrato e vinto, la conservazione di una tendenza doppioturnista, che, se attuata, non mancherebbe di avere effetti incisivi sulla struttura dei partiti. Il Governo inoltre ha al proprio interno una componente espresamente antifederalista, eppure l'Esecutivo si accinge a presentare un'iniziativa di riforma ad impostazione federalista, senza che si sia potuto percepire un mutamento di rotta da parte di quella formazione. Il suo Gruppo si riserva di valutare l'iniziativa del Governo alla luce del testo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme ed attende in particolare risposte convincenti sulle questioni del federalismo fiscale e della Camera delle autonomie. In mancanza di tali elementi, ogni progetto federalista non appare credibile.

Il senatore MILIO esprime il proprio dissenso rispetto al comportamento del Governo che ha assunto iniziative legislative in contrasto con i principi della democrazia diretta. Ricordato poi che egli aveva a più riprese presentato proposte di soppressione della quota proporzionale, ritiene che occorre attendere l'esito del *referendum*. I disegni di legge del Governo sono inoltre censurabili sotto i profili dell'eguaglianza e della libertà di voto in relazione al riparto di seggi tra i collegi uninominali e la quota di riserva della rappresentatività. Una minoranza di elettori potrebbe concorrere alla scelta di una maggioranza di rappresentanti. I progetti presentati non risolvono poi la questione della stabilità dei governi e non avvantaggiano nemmeno le formazioni minori. Sottolinea poi l'incoerenza delle iniziative stesse rispetto agli orientamenti costituzionali della maggioranza e conclude mettendo in rilievo ancora una volta il contrasto esistente tra le vie della democrazia rappresentativa e quella della democrazia diretta.

Il senatore MAGLIOCCHETTI, premesse alcune considerazioni sugli altri *referendum* elettorali, celebrati agli inizi degli anni novanta e sul ruolo svolto dai partiti nel dopoguerra, contrassegnato da crisi e varie degenerazioni, rileva che si va affermando una cultura dell'alternanza e l'opinione pubblica avverte sempre più l'esigenza di promuovere una trasformazione generale dell'ordinamento in direzione di una democrazia non intermediata in modo assorbente dai partiti medesimi. A questa conclusione egli è pervenuto anche sulla base della propria esperienza di amministratore locale. Avverte comunque delle resistenze all'interno della maggioranza e da parte del Governo rispetto a questa evoluzione, contro la quale reagiscono le iniziative legislative appena presentate. Esse si mostrano in contrasto con gli istituti della democrazia diretta e tendono quasi a scoraggiare i cittadini dalla partecipazione al prossimo *referendum*. Soffermandosi poi sul disegno di legge n. 3812, ne critica l'estrema complessità e la possibile violazione del principio costituzionale dell'eguaglianza del voto e giudica non più rispondente alle condizioni politico sociali del paese la previsione di una sorta di diritto di tribuna a favore di gruppi marginali. Il *referendum* contribuirà, a suo avviso, ad una maggior efficienza delle istituzioni in direzione del bipolarismo, dell'affermazione degli istituti di democrazia diretta e del presidenzialismo.

Dichiarati decaduti i senatori Diana Lino e Avogadro, interviene il senatore FLORINO, sostenendo che la sua parte politica intende assecondare il processo in atto per quanto esso sia contrassegnato da fenomeni deprecabili come i cosiddetti ribaltoni, frutto di un residuo trasformismo. Si sofferma in particolare su recenti episodi che hanno caratterizzato la città di Napoli e la regione Campania e dichiara la propria meraviglia perché sono di nuovo assurti a posizioni di responsabilità esponenti di formazioni politiche rivelatesi nocive per il paese. Esaminando quindi il disegno di legge n. 3812, ravvisa il carattere mendace della relazione illustrativa che l'accompagna, dal momento che tale iniziativa è venuta a turbare il dibattito pacato che era in corso nella sede parlamentare, ponendo un'ipoteca sull'esito legislativo e trascurando ogni confronto con l'opposizione. È stata una scelta di maggioranza che pregiudica ogni sostanziale modifica e risponde ad una logica di schieramento. La vicenda rischia di confondere i ruoli del Parlamento e del Governo nell'iniziativa legislativa ed il tentativo di aggirare la consultazione referendaria ha determinato la reazione dell'opposizione, facendo emergere contrasti nella maggioranza stessa. Conclude affermando che la volontà referendaria ha un valore giuridico e morale superiore.

Anche il senatore TURINI argomenta la violazione del principio costituzionale di eguaglianza da parte del disegno di legge n. 3812. Molti in un primo tempo avevano atteso la pronuncia della Corte costituzionale sull'ammissibilità dell'iniziativa referendaria nella speranza di una decisione negativa e molti avevano successivamente dichiarato che occorreva attendere l'esito della consultazione. In questa fase egli ha notato vari segni di convergenza politica tra la maggioranza e la Lega Nord mentre la propria formazione ha invece tenuto un orientamento ispirato a chiarezza e coerenza. Occorre sopprimere la quota proporzionale prevista dalla normativa in vigore, occasione di contrasti negli schieramenti e capace di minare le basi delle coalizioni nel corso della legislatura. Dal *referendum* sortirà certamente una normativa elettorale che favorisce l'omogeneità delle coalizioni ed egli non ritiene giustificate le critiche che vengono rivolte alla disciplina nascente dalla consultazione. Con la fissazione della data del *referendum* al 18 aprile appare del tutto inopportuno sottrarre la decisione al corpo elettorale. Dissente quindi rispetto ad un sistema a doppio turno di votazione e ritiene che da esso possa venire ai cittadini un incentivo alla non partecipazione al voto. Conclude considerando ingiustificata ogni forzatura prima della celebrazione del *referendum* e la sua parte politica insiste perché la nuova legge si adegui il più possibile all'esito della consultazione.

Il senatore VENTUCCI svolge alcune considerazioni storiche e politiche e critica l'azione del Governo che, forzando la maggioranza stessa e l'elettorato, ha dato in realtà una prova di debolezza. Il doppio turno elettorale proposto nell'ambito del progetto di riforma esaminato dalla Commissione parlamentare *ad hoc* presentava un'impostazione del tutto diversa e positiva, mentre le iniziative del Governo mirano a penalizzare fortemente i partiti minori. Illustra poi i principi ispiratori della

proposta della sua parte politica: turno unico ed unico voto, premio di maggioranza e quota di rappresentatività, che assicurano un bipolarismo stabile e la rappresentatività delle coalizioni. Sottolinea invece gli aspetti di incostituzionalità delle iniziative del Governo, di cui auspica il ritiro per poter valutare nella massima chiarezza il risultato referendario. La formazione a cui appartiene si rifiuta di presentare in questa fase una propria iniziativa, perché anch'essa avrebbe il significato di avallare l'azione dell'Esecutivo.

Il presidente VILLONE assicura che il dibattito in corso, con i contributi forniti anche dall'opposizione, sta recando elementi di riflessione che saranno considerati con attenzione al momento di presentare proposte di modifica.

Dichiarati decaduti i senatori Lorenzi, Contestabile e Corsi Zeffirelli, interviene il senatore VEGAS in sostituzione del senatore Tomassini. Osserva preliminarmente che i meccanismi di scelta della rappresentanza parlamentare sono particolarmente delicati, le scelte al riguardo sono difficili, non foss'altro per il sospetto che sorge nei confronti di chi li promuove e li finalizza al proprio vantaggio. La disciplina di cui al disegno di legge n. 3812 non è facilmente comprensibile da parte dell'elettorato, tanto più che nel nostro paese sono contemporaneamente vigenti sistemi elettorali diversi, dei quali occorrerebbe favorire l'unificazione e la semplificazione. La governabilità non risulta affatto garantita, il premio di maggioranza appare di dimensioni modeste e ne derivano pregiudizi alla stabilità delle scelte politiche. Il ballottaggio tra i primi due candidati tende a costruire un bipolarismo fittizio, operante solo all'atto delle elezioni, ma non destinato a perdurare nel corso della legislatura. Le singole componenti detengono un notevole potere di ricatto che alimenta le spinte centrifughe. Il diritto di tribuna, criticabile anche da un punto di vista morale, introduce un elemento di malcostume politico ed appare in contraddizione con i principi di un genuino sistema maggioritario. La previsione di un premio di maggioranza poco si concilia poi con un metodo a doppio turno. Dichiaratosi a titolo personale favorevole ad un sistema maggioritario all'inglese a turno unico, reputa in ogni caso preferibile rispetto all'iniziativa del Governo un doppio turno di coalizione. Conclusivamente la proposta del Governo è spuria, è sprovvista di adeguate giustificazioni, ha effetti incerti ed appare peggiorativa rispetto alla disciplina conseguente al *referendum*, per quanto in qualche modo occorra in ogni caso porre mano ai risultati di questo. Una conseguenza anomala dell'iniziativa del Governo potrebbe invece essere proprio quella di consolidare in modo indebito l'esito referendario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,55.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

395^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(3033-B) BATTAGLIA ed altri. – *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il sottosegretario CORLEONE che, al fine di fornire i chiarimenti da più parti richiesti nel corso dell'ultima seduta circa le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 2, precisa che sulla base del presupposto che il disegno di legge in titolo consenta complessivamente l'istituzione di non più di due nuovi tribunali, lo stanziamento di 39 miliardi e 750 milioni per il 1999 è stato determinato valutando in circa 13 miliardi il costo medio di un immobile – considerando un edificio di 6 mila metri quadrati per un costo a metro quadrato di lire 2.100.000 – e valutando in lire 6 miliardi e 875 milioni le spese di primo impianto per ciascun tribunale comprensive dell'acquisizione degli impianti di archiviazione, dell'installazione di opere di sicurezza, dell'acquisizione di apparecchiature ed arredi vari, dell'allestimento di aule, dell'acquisizione di attrezzature informatiche e dell'installazione della rete per la trasmissione dei dati. Per quanto riguarda le spese di funzionamento esse sono state quantificate in lire 3 miliardi annui per ciascun tribunale.

Dopo aver ricordato che le sedi giudiziarie di Roma e di Napoli – vale a dire quelle nelle quali il Governo ha già preannunciato l'intenzio-

ne di realizzare i due nuovi tribunali – si caratterizzano per un regime speciale in quanto non sono a carico dei rispettivi comuni, ma direttamente del Ministro di grazia e giustizia, il rappresentante del Governo conclude evidenziando come l'onere finanziario totale sia quindi pari a lire 6 miliardi per la parte corrente relativa alle spese di funzionamento a decorrere dall'anno 1999 e, per la parte capitale, a lire 39 miliardi e 750 milioni per il solo anno 1999.

Per quanto riguarda le informazioni richieste circa la consistenza dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, il Sottosegretario evidenzia come gli stanziamenti relativi fossero pari a lire 194 miliardi per il 1999, a lire 244 miliardi per il 2000 e a lire 692 miliardi per il 2001. Al riguardo sottolinea come lo stanziamento relativo all'anno 1999 debba considerarsi, allo stato, come completamente utilizzato per le esigenze di copertura derivanti, oltre che dal provvedimento in titolo, dal disegno di legge sulla competenza penale del giudice di pace, da quello approvato definitivamente e divenuto legge recante la nuova disciplina delle locazioni, dal disegno di legge in materia di notificazioni di atti giudiziari, da quello sulla revisione sul catasto, da quello sul lavoro carcerario, da quello sul decentramento del Ministero di grazia e giustizia, dall'altro sul rito monocratico e, infine, dal progetto di riforma del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inserito nell'Atto Camera 5324 relativo al riordino della carriera diplomatica.

Interviene quindi il relatore CALVI che, dopo aver ribadito come debba considerarsi un dato acquisito che il disegno di legge in titolo consente esclusivamente l'istituzione di non più di due nuovi tribunali, rileva che con i chiarimenti forniti dal Governo nel corso del dibattito sono stati raccolti tutti gli elementi conoscitivi necessari e conclude raccomandando, anche in considerazione del fatto che non è comunque possibile in questa sede incidere sulle previsioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, la conferma del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Antonino CARUSO propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di oggi, giudicando sufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Il senatore PREIONI si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e concorda di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO fissa alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo e rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

396ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3033-B) BATTAGLIA ed altri. – *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente PINTO comunica che sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno e che, con riferimento ad alcuni emendamenti, è opportuno acquisire il parere della 5ª Commissione permanente.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3743) Deputati PISAPIA ed altri. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(77) SILIQUINI ed altri. – *Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV*

(97) LISI. – *Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(186) SALVATO. – *Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS*

(2682) MANCONI. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il senatore CARUSO, a nome del prescritto numero di senatori, chiede la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO, accertando la richiesta che è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3743) Deputati PISAPIA ed altri. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(77) SILIQUINI ed altri. – *Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV*

(97) LISI. – *Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(186) SALVATO. – *Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS*

(2682) MANCONI. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza*

(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente PINTO la Commissione conviene di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Prende la parola il sottosegretario CORLEONE che esprime il proprio vivo rammarico per la scelta, da parte di alcune forze di opposizione, di chiedere la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo e sottolinea l'estrema urgenza degli interventi oggetto dei disegni di legge in esame, richiamando in particolare l'attenzione sull'estrema difficoltà, nell'ambito carcerario, dei rapporti fra detenuti ed agenti di polizia penitenziaria come confermato anche da alcuni episodi verificatisi in questi ultimi giorni.

Si augura che, una volta risolti i problemi politici che hanno determinato la rimessione in sede referente, sia possibile pervenire nei tempi più brevi all'approvazione definitiva di un nuovo provvedimento legislativo in materia di detenuti affetti da AIDS.

Il senatore RUSSO condivide il rammarico del rappresentante del Governo ed evidenzia come l'urgenza e la gravità dei problemi sottesi ai disegni di legge in esame rendano gravida di conseguenze la decisione assunta da alcune componenti dell'opposizione.

Anche il senatore FOLLIERI deplora che l'avvenuta rimessione in sede referente ritarderà l'iter dei disegni di legge in materia

di AIDS a fronte di una situazione nelle carceri indubbiamente pesante.

Il senatore Antonino CARUSO è convinto che la rimessione in sede referente dei provvedimenti in esame rappresenterà un vantaggio poiché consentirà, con un secondo passaggio, di rimeditare le scelte eventualmente operate nel corso dell'esame in sede referente. I tempi di esame del disegno di legge non subiranno alcun significativo allungamento se sussisteranno le condizioni politiche per evitare la necessità di un passaggio in Assemblea, ma, perché ciò si verifichi, è necessario che le forze di maggioranza rimeditino il proprio atteggiamento, dimostrando una maggiore apertura e disponibilità ad un confronto costruttivo con l'opposizione.

Il senatore GRECO sottolinea che, pur non essendo tra coloro che hanno avanzato la richiesta di rimessione in sede referente, la condivide pienamente non essendo essa determinata da mere ragioni politiche, ma anche dal dato indiscutibile che il testo licenziato dalla Camera dei deputati reca una pura e semplice proclamazione di intenti che, in concreto, potrebbe finire per determinare un peggioramento della situazione attuale, se fosse varata una disciplina senza gli opportuni correttivi. È stato chiesto al Governo di fornire tutte le informazioni sulla situazione in cui versano i malati di AIDS nelle carceri italiane e sul livello di efficienza delle strutture che devono assicurare a questi soggetti l'assistenza alla quale hanno diritto, ma tali richieste non hanno ancora avuto alcuna risposta adeguata e senza una maggiore attenzione a questi aspetti problematici, come già evidenziato, un intervento legislativo nei termini delineati dall'altro ramo del Parlamento potrebbe finire per rilevarsi controproducente.

Il senatore PERA rileva come la semplice lettura del testo trasmesso all'altro ramo del Parlamento evidenzia la necessità di acquisire tutta una serie di elementi conoscitivi di ordine tecnico che possono essere forniti solo dal Governo e senza i quali la Commissione è posta nell'impossibilità di assumere una decisione. In particolare, il Governo avrebbe dovuto fornire i dati indispensabili per stabilire quali e quante siano le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o le altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, nonché per chiarire se esistono e quante sono le residenze collettive e le case alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 135 del 1990.

Se è comune a tutte le forze politiche la volontà di non lasciare in carcere persone che versano in condizioni di salute incompatibile con lo stato di detenzione, non si può però accettare un provvedimento normativo che, nella sua attuale impostazione, finisce per trasferire queste persone da un luogo di degradazione dove non vengono curate ad un altro luogo di degradazione – che magari sarà la strada – dove ugualmente non verranno curate, spostando una situazione di tensione dall'interno del carcere al di fuori dello stesso.

Il sottosegretario di Stato CORLEONE richiama l'attenzione sul fatto che il problema cui il disegno di legge originariamente presentato alla Camera dei deputati intendeva far fronte era rappresentato dalle conseguenze delle sentenze n. 438 e 439 del 1995 della Corte Costituzionale, mentre per quanto riguarda i dati richiesti circa le strutture sanitarie disponibili per la cura dei malati di AIDS il rappresentante del Governo, pur senza potersi basare su una conoscenza particolareggiata dei piani sanitari regionali, afferma che tali strutture esistono e sono operative. Per quel che attiene poi all'amministrazione penitenziaria, a Secondigliano, a Rebibbia, a Opera e a Marassi sono funzionanti centri clinici in grado di assicurare per l'AIDS conclamata o la grave deficienza immunitaria un'assistenza specialistica identica a quella che può essere assicurata nelle strutture universitarie, anche con l'uso di farmaci retrovirali. Infine, va ricordato che alla data 30 giugno 1998 i detenuti sieropositivi sono 1740 e di questi sono 311 quelli che si trovano in gravi condizioni di salute.

Conclude rilevando comunque che, ferma restando la disponibilità sia di strutture interne sia di strutture esterne, queste ultime sono comunque le più adeguate per assicurare il trattamento sanitario cui questi malati hanno diritto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3743, assunto come testo base.

Il senatore FASSONE modifica gli emendamenti 1.1 e 1.5, riformulandoli negli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.5 (Nuovo testo).

La relatrice SCOPELLITI prospetta alcune possibili modifiche dell'emendamento 1.1 (nuovo testo), suggerendo, in particolare, che nel capoverso 4-*bis* le parole «si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi» siano sostituite con le altre «è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da altra malattia particolarmente grave e le sue condizioni di salute sono» – in quanto appare opportuna un'esplicita menzione delle ipotesi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria, pur essendo queste senz'altro da ricomprendere nella formulazione dell'emendamento 1.1 del senatore Fassone. Suggerisce, poi, che nel capoverso 4-*quater* sia aggiunta una previsione di tenere sostanzialmente corrispondente all'emendamento 1.7 e che, infine, al capoverso 4-*quater* siano aggiunte le seguenti parole: «analogo provvedimento il giudice può adottare in caso di violazione degli arresti domiciliari», previsione questa che dovrebbe superare la necessità di introdurre la modifica proposta con l'emendamento 1.5 (Nuovo testo).

Il senatore CIRAMI ritiene inopportuno l'esplicito riferimento alle ipotesi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, atteso che esse sono senz'altro già ricomprese nell'attuale formulazione del capoverso 4-*bis* dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO prospetta una diversa formulazione del capoverso 4-*bis* dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), nel senso di

inserire dopo le parole «particolarmente gravi» le altre «ivi compresi i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria», sottolineando come tale modifica corrisponderebbe comunque all'esigenza di evidenziare che tutte le possibili patologie – indipendentemente dall'impatto che l'una o l'altra di queste hanno sul piano mediatico – vengono poste sullo stesso piano.

Il senatore CENTARO condivide le considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso in merito al capoverso 4-*bis* dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), mentre con riferimento al capoverso 4-*quater* ritiene che sarebbe preferibile una previsione che attribuisse carattere automatico alla sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare qualora venga commesso uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale da parte di un soggetto che ha già beneficiato della misura degli arresti domiciliari ai sensi del capoverso 4-*ter*.

Seguono quindi brevi interventi del senatore SENESE – il quale ritiene che la modifica prospettata dal senatore Caruso renda eccessivamente complessa la formulazione del capoverso 4-*bis* dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) – e del senatore CALLEGARO.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

PER UN INCONTRO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CON UNA DELEGAZIONE DELL'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA (A007 000, C02ª, 0119ª)

Il presidente PINTO invita i componenti della Commissione a partecipare all'incontro informale con una delegazione dell'Organismo unitario dell'avvocatura che si terrà il prossimo martedì 9 marzo alle ore 11,45.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3743**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* nel comma 4, sopprimere le parole da: «o che si trovi in condizioni di salute» sino alla fine del comma;
- b)* dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice dispone che la custodia cautelare abbia luogo presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, ovvero, in mancanza di queste, presso presidi sanitari esterni.

4-quater. Quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare in carcere non può essere disposta senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti, il giudice adotta la misura degli arresti domiciliari presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie, o presso altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio quale prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990 n. 135.

4-quinquies. La custodia cautelare è comunque revocata, se l'interessato lo richiede, quando le condizioni di salute sono divenute tali da escludere ogni utilità della terapia e ogni pericolo di abuso della condizione di libertà in relazione alle finalità contemplate dall'articolo 274».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, sopprimere la parole da «o che si trovi in condizione di salute» sino alla fine del comma;

b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

“4-bis. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione, e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio quale prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari disposta ai sensi del comma 4-ter.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”».

1.1 (Nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Modifiche dell'articolo 276 del codice di procedura penale).* – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-bis. Quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, e nei suoi confronti è stata disposta

misura diversa dalla custodia cautelare in carcere ovvero la rimessione in libertà in considerazione delle sue condizioni di salute, il giudice dispone il ripristino della custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o venga sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo la revoca della custodia in carcere o la sua sostituzione con altra misura. Uguale provvedimento il giudice può assumere in caso di violazione di prescrizioni di tipo terapeutico o di inosservanze dell'eventuale programma di cura e assistenza presso le strutture di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 275"».

1.5

FASSONE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*. - (*Modifiche dell'articolo 276 del codice di procedura penale*). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, commi 4 e 4-*bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere”».

1.5 (Nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-*sexies*. Il giudice nel disporre la misura cautelare in carcere ai sensi del comma 4-*quater* o 4-*quinquies*, ordina che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza cui il soggetto ha diritto».

1.7

GRECO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

183^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BOCO*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3307) SEMENZATO ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997*

(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RUSSO SPENA, il quale ricorda anzitutto l'importanza della Convenzione di Ottawa, che rappresenta un salto di qualità nel processo di progressiva messa al bando delle mine antipersona, iniziato con la convenzione sulle armi indiscriminate del 1980. Per merito della straordinaria campagna di opinioni effettuata dalle organizzazioni non governative, nonché per l'iniziativa del governo del Canada, si è infine pervenuti a un accordo che proibisce non solo l'uso, ma anche la produzione e il trasferimento di tale tipo di mine. Aperta alla firma il 3 dicembre 1997, la Convenzione di Ottawa è stata finora sottoscritta da 133 Stati ed è entrata in vigore lo scorso 1° marzo, dopo che è stato raggiunto e ampiamente superato il *quorum* di 40 ratifiche previsto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

Per quel che riguarda l'Italia, la consapevolezza dei limiti degli accordi internazionali preesistenti spinse il legislatore ad approvare la legge n. 374 del 1997, che già proibiva unilateralmente la produzione e la vendita delle mine, con disposizioni che costituiscono ancora un termine di riferimento per gli altri paesi. Basti pensare che nella definizione di mine antipersona è compreso anche un certo tipo di mine anticarro, do-

tate di dispositivo antimaneggiamento, che invece è esplicitamente escluso dall'articolo 2 della Convenzione di Ottawa.

L'Atto Camera n. 5005, presentato dal Governo, prevedeva originariamente modifiche alla già citata legge n. 374, adeguandola al testo della Convenzione per la definizione di mine antipersona, nonché per il termine entro cui dovrà essere distrutto l'arsenale in dotazione alle forze armate. Durante la discussione presso l'altro ramo del Parlamento sono stati approvati su tali punti emendamenti di grande rilievo politico, che hanno consentito di far salve le disposizioni della legge n. 374. Un altro importante emendamento parlamentare ha introdotto il secondo comma dell'articolo 5, in base al quale le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle forze armate di altri Stati di stanza in Italia, in forza di accordi internazionali.

Viceversa alla Camera non è stato risolto il problema del controllo da parte di un'autorità indipendente, che non può certo essere individuata nel Ministero della difesa, designato quale autorità nazionale competente ad effettuare gli adempimenti previsti dalla Convenzione. Essendo stato respinto l'emendamento del relatore Occhetto, volto a istituire un comitato parlamentare di controllo, manca una sede istituzionale cui imputare la funzione di vigilanza sull'attuazione della Convenzione.

Considerata l'estrema urgenza di ratificare l'accordo in esame, per poter partecipare alla prima conferenza delle parti che si terrà a Maputo all'inizio di maggio, il relatore Russo Spina prospetta l'opportunità di approvare il testo trasmesso dalla Camera, benché non del tutto soddisfacente, accompagnandolo con alcuni ordini del giorno che dovrebbero essere accolti dal Governo con un serio impegno politico. In particolare, si tratterebbe di sollecitare la seconda relazione semestrale prevista dalla legge, di chiedere al Governo una graduale riduzione del numero di mine antipersona che le forze armate possono detenere per l'addestramento – comunque già ridotto da 10.000 a 8.000 con un emendamento approvato alla Camera dei deputati – di ribadire l'esigenza che la Convenzione sia pienamente rispettata nelle basi NATO in Italia, nonché di invitare il Governo ad assumere le iniziative necessarie per coinvolgere in questo processo di disarmo anche le grandi potenze che non hanno firmato la Convenzione di Ottawa.

Infine preannuncia un ordine del giorno che rechi precisi indirizzi al Governo in vista della conferenza di Maputo, soprattutto in relazione all'opportunità di modificare la definizione di mine antipersona, adeguandola a quella prevista dalla legge italiana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SALVATO ritiene che per l'Italia sia prioritario ratificare al più presto la Convenzione, per poter prendere parte alla conferenza di Maputo e svolgere in quella sede un serio ruolo propositivo. Rileva poi che il giudizio complessivo delle associazioni più attive nella campagna contro le mine antipersona è positivo, anche se vengono lamentate alcune carenze nel testo approvato dalla Camera. Anche per questo è opportuno che il Governo assuma iniziative idonee a favorire

un confronto periodico con tali associazioni su tutte le questioni connesse all'attuazione della Convenzione.

Dichiara poi di considerare utile il controllo esercitato dalle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione semestrale del Governo, già prevista dalla legge n. 374, e propone che agli ordini del giorno già preannunciati dal Relatore se ne aggiunga un altro che impegni il Governo a interpretare il termine «importazione», usato impropriamente negli articoli 3 e 4 del disegno di legge, nello stesso senso dell'espressione «trasferimento» come definito dall'articolo 2 della Convenzione.

Il senatore PIANETTA, dopo aver ricordato le raccapriccianti testimonianze raccolte nel corso dei suoi viaggi in Africa e in Cambogia, sottolinea l'esigenza di ratificare e attuare in tempi molto brevi la Convenzione di Ottawa. Peraltro la soluzione preferibile sarebbe stata quella di separare le modifiche della legge n. 374 dal disegno di legge che autorizza la ratifica della Convenzione; si sarebbe così ottenuto un risultato certamente migliore di quello raggiungibile attraverso platonici ordini del giorno.

La senatrice SQUARCIALUPI auspica che, dopo la conferenza delle parti che si terrà a Maputo, i rappresentanti italiani in seno alle assemblee parlamentari delle organizzazioni internazionali sollevino con forza l'esigenza di un bando generalizzato delle mine antipersona. Fa poi presente che in Bosnia e in altri territori dell'ex Jugoslavia si è fatto grande uso di mine artigianali, considerate dagli esperti le più pericolose, perché di bassissimo livello tecnologico. Infine dà atto al contingente italiano in Bosnia del contributo alle operazioni di sminamento e sollecita ulteriori iniziative, in considerazione del numero incredibile di mine disseminate nei Balcani.

Il senatore CORRAO condivide l'orientamento del relatore ad approvare il testo della Camera senza modificazioni, accompagnandolo con ordini del giorno che esprimano indirizzi suscettibili di essere trasformati, in un secondo momento, in precise disposizioni legislative. Per quanto riguarda le operazioni di sminamento cui si riferiva la senatrice Squarcialupi, ritiene essenziale che chiunque abbia dispiegato mine nei Balcani consegna le mappe dei campi minati, favorendo la bonifica del territorio e la salvaguardia delle vite umane.

Il senatore VOLCIC ritiene improbabile che vi siano mappe affidabili dei campi minati nei territori dell'ex Jugoslavia, poichè si tratta in larga parte di ordigni artigianali disseminati da milizie prive di alcuna qualificazione tecnica.

Il presidente BOCO, dopo aver ricordato che la sua parte politica ha presentato disegni di legge certamente più avanzati di quello governativo, rileva che al punto in cui si è giunti l'esigenza di ratificare al più presto fa premio su qualsiasi questione di principio. Del resto non è praticabile neppure la soluzione prospettata dal senatore Pianetta, poichè

lo stralcio degli articoli che modificano la legge n. 374 del 1997 comporterebbe comunque il ritorno del disegno di legge alla Camera.

È fondamentale che l'Italia, dopo essere stata per molti anni uno dei principali produttori ed esportatori di mine antipersona, ratifichi la Convenzione e provveda a distruggere il suo arsenale nei tempi previsti. Si dovrà poi pensare a ridurre ulteriormente lo *stock* di ordigni consentito per l'addestramento, per il quale il disegno di legge n. 3307 propone un limite complessivo di 3.000 mine e un tetto per le sostituzioni, fissato in 500 unità all'anno.

Resta poi da affrontare e risolvere l'immenso problema dello sminamento, che richiede fondi relevantissimi, dal momento che sminare un territorio è assai più costoso che trasformarlo in un campo minato.

La senatrice SQUARCIALUPI suggerisce al Relatore di affrontare in un ordine del giorno anche la questione della ricerca tecnologica, poiché le risulta che in altri paesi si incentiva la ricerca di sistemi a basso costo per lo sminamento.

Il relatore RUSSO SPENA ritiene necessario un rinvio del seguito dell'esame, poiché l'assenza del Governo non consente di concordare il testo degli ordini del giorno che saranno poi presentati e votati in Assemblea. Sottolinea altresì che alcuni dei documenti da lui preannunziati dovrebbero costituire un vero mandato negoziale per chi rappresenterà il Governo alla conferenza delle parti di Maputo.

Il presidente BOCO concorda con il Relatore e avverte che la Commissione riprenderà l'esame congiunto dei disegni di legge nella prossima settimana, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni consultate, con particolare riguardo alla Commissione difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

235^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE**(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati e già illustrati, ad eccezione dell'emendamento 3.100.

Il relatore BONAVITA illustra tale emendamento, finalizzato a modificare l'articolo 3, avendo presente tutta una serie di proposte di emendamenti già presentati.

In particolare, con la sostituzione della lettera a) del comma 2, si articola diversamente la disciplina della deducibilità dei versamenti effettuati con finalità di previdenza integrativa; viene fissato in 10 milioni il limite massimo complessivo dei versamenti, estendendo la medesima deduzione anche a soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa. Si prevede inoltre l'applicazione della disciplina della deducibilità anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro.

Con una modifica significativa si specifica, inoltre, che la disciplina recata dal comma 3, concernente le forme di risparmio individuale vincolate a finalità previdenziale, riguarda esclusivamente aspetti di natura tributaria.

L'emendamento 3.100 – prosegue il relatore – intende superare le obiezioni formulate da quanti avevano messo in guardia dalla introduzione di un istituto ibrido di previdenza complementare individuale, con modifiche surrettizie anche alla disciplina civilistica. In generale, l'emendamento tende ad omogeneizzare la normativa tributaria delle attività finanziarie a carattere previdenziale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2, di identico contenuto.

Vengono poi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.6.

Vengono poi momentaneamente accantonati gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

Il senatore PASQUINI ritira gli emendamenti 3.12, 3.28 e 3.42, preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 3.100, sul quale esprime apprezzamento per il lavoro compiuto dal Relatore; in particolare, egli sottolinea la rilevanza della norma che consente la equiparazione tra i versamenti obbligatori e quelli effettuati all'INPS in forza di prosecuzione volontaria contributiva.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.13.

Sull'emendamento 3.100, il RELATORE chiarisce al senatore D'ALÌ che la deduzione dal reddito imponibile riguarda esclusivamente i versamenti effettuati con finalità previdenziali.

Il sottosegretario VIGEVANI, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.100, ribadisce che la deduzione dei contributi previsti al comma 2 attiene ai versamenti per la previdenza integrativa.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ motiva il voto di astensione sull'emendamento 3.100 con l'apprezzamento per una revisione dell'articolo 3 che pone i presupposti per avviare un trattamento omogeneo di tutti gli investimenti finanziari con finalità previdenziali. Egli ribadisce, peraltro, la volontà di vigilare affinché dall'attuazione della delega non ci siano interventi di restrizione o riduzione del livello complessivo di deducibilità.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 3.100.

Accogliendo l'invito del Relatore, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 3.18.

Vengono poi dichiarati preclusi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100, gli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35.

Sull'emendamento 3.36 il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.36 viene respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

236^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente ANGIUS ricorda che, in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, erano stati accantonati gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Egli dichiara preclusi tali emendamenti a seguito della approvazione dell'emendamento 3.100.

Il RELATORE invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.37, 3.41, 3.38 e 3.39, di contenuto sostanzialmente analogo.

Accogliendo l'invito del RELATORE, i senatori POLIDORO, CIMMINO, ALBERTINI e GAMBINI ritirano i citati emendamenti, preannunciandone una riformulazione per l'Assemblea.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.40.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.43 e 3.44, al quale il senatore D'ALÌ aveva aggiunto la firma.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.45.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore GAMBINI ritira l'emendamento 3.46.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del Sottosegretario VIGEVANI, il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.47, finalizzato a tenere conto dell'esigenza di applicare la nuova disciplina, in alcuni casi particolari, ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore dei decreti delegati.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.49, sul quale il RELATORE e il Sottosegretario VIGEVANI avevano espresso parere contrario.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.50.

Sull'emendamento 3.52 presentato dal relatore, il Sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario, ribadendo il favore del Governo ad attribuire alla cosiddetta Commissione dei Trenta la competenza ad esaminare gli schemi di decreti legislativi.

Il Presidente ANGIUS avverte che l'emendamento, se approvato, potrà comunque essere coordinato e riformulato, in analogia con quanto già approvato in riferimento all'articolo 10.

Con questa specificazione, posto ai voti, tale emendamento viene approvato.

Il Relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.54 e 3.53, finalizzati ad assegnare alle competenti Commissioni parlamentari un potere di esprimere parere vincolante.

Il Sottosegretario VIGEVANI ribadisce il parere contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.54 e 3.53, di identico contenuto, vengono poi respinti.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 5.100, predisposto per tener conto innanzitutto di una serie di proposte emendative presentate all'articolo 5, in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per prestazioni di servizi rese sia in ambito bancario che in ambi-

to assicurativo. In particolare, egli ricorda che l'originario articolo 5 era finalizzato a favorire i processi di ristrutturazione delle aziende bancarie relativamente a servizi da rendere in futuro in *outsourcing*. L'emendamento tiene anche conto delle operazioni effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituite tra banche, così come tiene conto delle prestazioni di servizi rese da società di assicurazione da altra società del gruppo assicurativo controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

L'emendamento tiene peraltro conto anche di proposte emendative in tema di valore aggiunto che esulano dalla materia dei servizi bancari e finanziari, ma che egli ritiene comunque meritevoli di essere considerate. Innanzitutto, c'è l'inserimento - tra i prodotti ai quali si applica l'aliquota IVA del 4 o del 10 per cento - del basilico, del rosmarino, della salvia destinati all'alimentazione: la modifica si rende necessaria in quanto le cessioni di tali prodotti sono oggi soggette all'IVA applicate sulle piante officinali, trascurando l'utilizzazione nel settore alimentare di tali prodotti.

Si prevede poi l'assoggettamento all'aliquota ordinaria delle forniture di alcuni tipi di suture chirurgiche. Appare inoltre di rilievo la disposizione che fissa al 10 per cento l'aliquota sulle cessioni dei biglietti per gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli sportivi con prezzo fino a lire 25 mila. Inoltre, si aumenta la percentuale della franchigia del reso delle vendite librerie e di periodici. L'emendamento è poi corredato da copertura finanziaria con l'inserimento di un ulteriore articolo dopo l'articolo 12.

Il relatore poi illustra il subemendamento 5.100/1 finalizzato a riformulare il comma 4 e ad inserire, tra l'altro, nel comma 8 il rinvio al comma 9 dello stesso emendamento.

Egli precisa, infine, che un'ulteriore specificazione al comma 3, volta ad inserire anche le società finanziarie tra quelle rientranti nel campo di applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 5 potrà essere oggetto di un ulteriore approfondimento in Assemblea.

Sull'emendamento testè illustrato interviene il senatore VENTUCI, il quale, pur esprimendo apprezzamento per i contenuti della proposta emendativa del relatore, formula qualche perplessità relativamente alla copertura recata dallo stesso.

Il senatore D'ALÌ rileva innanzitutto che l'emendamento del relatore amplia la portata dell'originario articolo 5 in materia di imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda più specificatamente la disciplina di esenzione per i servizi resi nell'ambito dei gruppi bancari e assicurativi (ed eventualmente finanziari), egli ne condivide i contenuti. Rileva peraltro che la disciplina transitoria stabilita dal comma 4, come riformulata dal relatore, dispone, come condizione per l'applicazione dell'esenzione, che l'ammontare complessivo delle prestazioni rese nei confronti delle banche sia superiore al 50 per cento del volume degli affari: si stabilisce quindi come criterio

l'ammontare della fatturazione nei confronti dei destinatari dei servizi stessi.

La disciplina dell'IVA infragruppo a regime, invece, è correlata ad altri parametri. Stante la sostanziale condivisione dell'intero emendamento, egli chiede al relatore di poter aggiungere la propria firma, unitamente a quella del senatore Ventucci, all'emendamento 5.100.

Anche il senatore PEDRIZZI, aggiunge la propria firma.

Interviene quindi il senatore FORCIERI, il quale esprime particolare apprezzamento per l'inserimento nell'emendamento 5.100 di alcune disposizioni recate dall'emendamento 5.0.1 da lui presentato. Si tratta di uniformare l'aliquota IVA su alcuni prodotti, tra i quali il basilico, per i quali l'attuale disciplina risulta penalizzante, soprattutto in considerazione del loro uso alimentare. Si fa quindi chiarezza e si elimina una norma oggettivamente discriminante, con un segno di attenzione verso il mondo dell'agricoltura.

Il senatore MONTAGNA chiede al relatore di specificare la portata dell'esenzione per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, in particolare per le compagnie assicurative.

Il senatore BONAVIDA, su richiesta del senatore Albertini, illustra ulteriormente i contenuti del subemendamento 5.100/1, facendo presente che la disciplina transitoria tiene conto di alcune situazioni particolari, consolidate in alcune regioni, relativamente alle diverse attività svolta dalle casse rurali. Fa presente, infine, al senatore Montagna che l'esenzione prevista per le prestazioni di servizi rese dalle società di assicurazioni è limitata esclusivamente alle attività di carattere ausiliario di cui al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Al senatore Pieroni fa presente, infine, che la modifica della disciplina dell'IVA sul basilico, il rosmarino e la salvia è finalizzata ad evitare un trattamento differenziato su tali prodotti rispetto ad altri alimenti.

Il Sottosegretario VIGEVANI fa presente che tutte le modifiche in materia di IVA sono già state vagliate positivamente rispetto alla normativa comunitaria.

Posto ai voti, viene quindi approvato il subemendamento 5.100/1.

Successivamente la Commissione approva anche l'emendamento 5.100, come modificato.

Avendo approvato l'emendamento 5.100, interamente sostitutivo dell'articolo 5, risultano preclusi tutti i rimanenti emendamenti presentati al testo dell'articolo 5, mentre l'emendamento 5.0.1 risulta assorbito dallo stesso emendamento 5.100.

Il senatore BONAVIDA fa, peraltro, presente che l'emendamento 5.32, assimilando le prestazioni rese nell'ambito del gruppo dalla società

capogruppo, ovvero da società con capitale direttamente o indirettamente posseduto dalle Poste italiane S.p.A., a quelle per le quali si dispone l'agevolazione, pone un problema di grande rilievo che andrà comunque affrontato in Assemblea.

I senatori VENTUCCI e PEDRIZZI, in vista di una ripresentazione dell'emendamento 5.32 in Assemblea, sollecitano il relatore ed il Governo ad approfondire e a valutare con attenzione i riflessi di tale disciplina innovativa.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti.

Egli dichiara quindi inammissibili, in conformità al parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perchè sprovvisti di copertura finanziaria, gli emendamenti 11.7 e 11.0.1.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 11.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6.

Vengono invece dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 11.2 e 11.5.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 11.

Il senatore CIMMINO illustra l'emendamento 11.0.2, finalizzato ad estendere ai Consorzi di bonifica ed irrigazione le prerogative previste per i concessionari del servizio di riscossione, ai sensi del comma 8, dell'articolo 17, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Sia il relatore BONAVITA che il sottosegretario VIGEVANI invitano il presentatore a ritirare l'emendamento, preannunciando, diversamente, il proprio parere contrario.

Il senatore CIMMINO ritira quindi l'emendamento 11.0.2.

Analogamente, accogliendo l'invito del RELATORE e tenuto conto del parere contrario espresso dal sottosegretario VIGEVANI, il senatore CIMMINO ritira l'emendamento 11.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599**Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

3.1

PEDRIZZI

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di riformare il sistema previdenziale per i nuovi assunti a partire dal 1° gennaio 1999.

2. Per il personale di nuova assunzione dovrà prevedersi la facoltà di adottare un sistema a capitalizzazione che preveda a carico del datore di lavoro il versamento del 12 per cento della retribuzione alla previdenza pubblica ed una quota obbligatoria equivalente a un fondo complementare».

3.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 1.

3.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a emanare» fino a: «decreti legislativi», con le altre: «a promuovere provvedimenti legislativi».

3.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali».

3.6

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».

3.7

BRIENZA, TAROLLI, BOSI

Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».

3.8

CIMMINO

Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».

3.9

COSTA, MUNGARI

Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».

3.10

GAMBINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».

3.11

CASTELLANI, POLIDORO

Al comma 1, le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», sono sostituite dalle seguenti: «di disciplinare l'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa».

3.12

PASQUINI, PELELLA

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b)».

3.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «fino» con le altre: «almeno del».

3.14

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «fino».

3.15

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «fino al doppio delle misure attualmente previste» con le seguenti: «con previsione che possano essere estesi i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi per un importo di lire 2.500.000 per ciascun dipendente, o fino al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR».

3.16

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, lettera a):

1. Dopo le parole: «redditi agrari dichiarati» aggiungere le parole: «uniformando i limiti di deducibilità stabiliti dall'articolo 48, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

3.17

PASQUINI

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapacità del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;»;

2) al comma 3:

a) nel primo periodo, dopo la parola «disciplina», è aggiunta la seguente: «fiscale»;

b) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsioni di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;»;

c) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 alla disciplina fiscale di cui alla lettera *c*);»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) fermo restando il limite complessivo d'importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2.»;

3) al comma 5:

a) nel primo periodo, le parole «delle indennità equipollenti» sono soppresse;

b) nella lettera a), è aggiunto, prima del punto e virgola, il seguente periodo: «con possibilità di prevedere in caso di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta»;

4) al comma 6:

a) nella lettera b), dopo la parola «previdenziale», sono inserite le seguenti: «, relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,»;

b) nella lettera e), dopo le parole «imposte sui redditi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonchè con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), aggiungere dopo le parole: «determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi» le seguenti: «riassunto nel consuntivo di esercizio di fine anno a tal fine soggetto a certificazione da parte di una società di revisione e verificato da attuario professionalmente abilitato, per la parte inerente l'entità delle riserve tecniche».

3.18

ALBERTINI

Al comma 2, lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la previsione quale forma di risparmio individuale, dell'ammortamento entro 15 anni per gli immobili acquistati da liberi professionisti e o da lavoratori autonomi per l'esercizio della propria attività e con previsione della deducibilità dell'IVA relativa all'acquisto dei detti immobili».

3.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «a un terzo» con le seguenti: «alla metà».

3.20

TAROLLI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «ferma restando, per i soggetti iscritti entro la data del 28 aprile 1993, l'applicazione del regime fiscale precedentemente in vigore, ove più favorevole».

3.21

TAROLLI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La disciplina delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei piani pensionistici con finalità previdenziali, individuazione dei soggetti abilitati, delle regole di vigilanza, dei requisiti professionali e organizzativi, in coerenza con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 124 del 1993, curando in particolare il coordinamento con la disciplina dei fondi pensione aperti, al fine di garantire la stabilità del soggetto gestore e tutelare la certezza delle prestazioni, nonché la razionalità ed efficienza del sistema;

b) vincolo dell'accantonamento all'età pensionabile in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, e, comunque, per un periodo temporale minimo non inferiore a quindici anni, potendosi eventualmente prevedere periodi temporali inferiori in ragione dell'età del soggetto;

c) contribuzione ai piani previdenziali in termini suppletivi rispetto alla contribuzione ai fondi pensione;

d) fermo restando al limite complessivo d'importo di cui alla lettera *a)* del precedente comma, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici e assoggettamento dell'eventuale contribuzione del datore di lavoro al contributo di solidarietà di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 1993; applicazione alla gestione dei piani pensionistici nonché alle prestazioni da essi erogate dal regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma».

3.22

ALBERTINI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera *a)* del comma 2».

3.23

BRIENZA, TAROLLI, BOSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».

3.24

CIMMINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».

3.25

COSTA, MUNGARI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».

3.26

GAMBINI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».

3.27

CASTELLANI, POLIDORO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è realizzato mediante l'adesione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.28

PASQUINI, PELELLA

Al comma 3, dopo le parole: «La disciplina delle forme di risparmio individuale» aggiungere la seguente: «volontarie».

3.29

ROSSI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione delle caratteristiche dei piani pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, per i soggetti nei confronti dei quali sussistano e operino forme pensionistiche complementari, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare; disciplina della possibilità di partecipazione per i soggetti nei cui confronti non sussistano o non operino forme pensionistiche complementari ai sensi del citato decreto n. 124 del 1993, ivi compresi i soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, secondo principi che assicurino la libertà di accesso alle forme di risparmio individuali vincolate a finalità di previdenza, nel rispetto delle garanzie e dei criteri di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».

3.30

PEDRIZZI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione delle caratteristiche dei piani pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, per i soggetti nei confronti

dei quali sussistano e operino forme pensionistiche complementari, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare; disciplina della possibilità di partecipazione per i soggetti nei cui confronti non sussistano o non operino forme pensionistiche complementari ai sensi del citato decreto n. 124 del 1993, ivi compresi i soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, secondo principi che assicurino la libertà di accesso alle forme di risparmio individuali vincolate a finalità di previdenza, nel rispetto delle garanzie e dei criteri di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».

3.31

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «estensione della possibilità di partecipazione anche» inserire le seguenti: «ai lavoratori che non possono aderire alle predette forme di previdenza complementare, nonché».

3.32

PEDRIZZI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'affidamento della gestione dei piani pensioni di cui alla lettera a) oltre che ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, agli intermediari previsti dall'articolo 6 del decreto stesso, ferma restando l'applicazione dei principi di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».

3.33

D'ALÌ, VENTUCCI, GRILLO, PEDRIZZI, COSTA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del precedente comma, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici di cui alle precedenti lettere, secondo regole che consentano l'accesso a tutti i soggetti previsti dalla lettera a), anche nell'ipotesi di insussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 1993 per l'adesione ai fondi pensione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma».

3.34

PEDRIZZI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del precedente comma, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici di cui alle precedenti lettere, secondo regole che consentano l'accesso a tutti i soggetti previsti dalla lettera a), anche nell'ipotesi di insussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 1993 per l'adesione ai fondi pensione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma».

3.35

D'ALÌ, VENTUCCI, GRILLO, PEDRIZZI, COSTA

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «polizze vita», inserire le seguenti: «e dei piani individuali di investimento».

3.36

D'ALÌ, VENTUCCI, GRILLO, PEDRIZZI, COSTA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonché;

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano:

2.1 la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni oppure;

2.2 l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza.

2.3 il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma».

3.37

CASTELLANI, POLIDORO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonché

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano:

2.1 la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni; oppure;

2.2 l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza.

2.3 il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma».

3.41

CIMMINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia non inferiore a 6 milioni annui per il caso di invalidità grave oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».

3.38

ALBERTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non

autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonchè

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia non inferiore a 6 milioni annui per il caso di invalidità grave oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».

3.39

GAMBINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia non inferiore a 6 milioni annui per il caso di invalidità grave oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».

3.40

BRIENZA, TAROLLI, BOSI

Al comma 4, sostituire le lettere b), c), d) ed e) con le seguenti:

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta sui premi versati, con un aumento fino al doppio della misura

attualmente prevista ed ulteriormente aumentata per i familiari a carico, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, per i contratti di assicurazione:

1) che abbiano per oggetto il rischio di premorienza, o di invalidità grave o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

2) ovvero che abbiano una durata minima di quindici anni, riducibili se a scadenza l'assicurato raggiunga almeno il sessantesimo anno di età, a condizione che prevedano o la copertura del rischio di premorienza in misura significativa o l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante risultante alla scadenza.

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;».

3.42

PASQUINI

Al comma 4, le lettere b), e c) sono sostituite dalla seguente:

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento al doppio delle misure attualmente previste, e di un ulteriore milione per il coniuge e ciascun figlio a carico, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonché

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza».

3.43

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, MUNGARI

Al comma 4, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione.»

3.44

COSTA, MUNGARI, D'ALÌ

Al comma 4, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«c-bis) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

3.45

BRIENZA, TAROLLI, BOSI

Al comma 4, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«c-bis) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

3.46

GAMBINI

Al comma 4, lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione dell'eliminazione del cumulo di cui alla lettera b) che trova applicazione anche sui contratti già stipulati alla medesima data».

3.47

D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere il comma 5.

3.48

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «la previdenza collettiva e individuale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i servizi resi alle forme di previdenza complementare di cui al comma 1».

3.49

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Nell'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) la previsione in via transitoria di forme di compensazione dei maggiori oneri finanziari sopportati dalle imprese a fronte dell'attuazione del nuovo regime fiscale del trattamento di fine rapporto».

3.50

TAROLLI

Nell'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La modifica ed il riordino del trattamento fiscale di tutte le forme di previdenza riconducibili agli istituti della contribuzione volontaria e del riscatto, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47 e dalla legge 16 settembre 1996, n. 564, sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) totale detassazione dei contributi versati e non tassazione dei redditi prodotti in fase di accumulazione;

b) adeguamento delle prestazioni alla vigente disciplina della previdenza pubblica obbligatoria».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.51

PASQUINI

All'articolo 3, comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere».

Inoltre, al terzo periodo sostituire le parole: «previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996» con le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

3.52

IL RELATORE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «alla Commissione», fino a: «23 dicembre 1996, n. 662», con le seguenti: «previo parere vincolante, alle competenti commissioni parlamentari».

3.54

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «della Commissione», fino a: «n. 662 del 1996», con le seguenti: «vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

3.53

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Pensioni ed assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis) I redditi derivanti da pensioni di ogni genere o di fonte estera, e da assegni ad esse equiparati imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento.

5-ter) Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1998 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 1999 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis del TUIR e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate.

Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in 4 rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 1999, del 15 giugno 2000, del 15 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 senza applicazione di interessi.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi indicati nel comma 1, nonché a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo provvedimento operoso.

5-quater) Le disposizioni di cui al comma 5-bis) entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998».

2. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.1

PASQUINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

“*b*-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari e per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 19 per cento;”

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 2, della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: «editrici di quotidiani o periodici» inserire le seguenti: «a quella data».

Conseguentemente al primo periodo del comma 2, del citato articolo 2, sopprimere le seguenti parole: «e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

3.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 10, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dal comma 2, della legge 11 luglio 1998, n. 224 è aggiunto, infine: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 i contributi di cui al presente comma sono altresì corrisposti a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano in una delle Camere almeno un rappresentante i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

3.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

ALBERTINI

All'emendamento 5.100 apportate le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche sog-

getti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari».

Al comma 9, sostituire le parole: «sono ricomprese» con le seguenti: «devono intendersi ricomprese».

Al comma 8, sostituire le parole: «commi 6, lettere b) e c), e 7» con le seguenti: «commi 6, lettere b) e c), 7 e 9».

5.100/1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, comma primo, n. 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista nel comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società di assicurazione da altra società del gruppo assicurativo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai

sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), e secondo comma, del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo:

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano a tale data, ma in misura non prevalente, anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 1999, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche.

5. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento, è sostituito dal seguente: "Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi".

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, le parole "53 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: "12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (ex 12.07);

c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: "38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07).

7. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono asseggiate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto.

8. Relativamente a quanto previsto ai commi 6, lettere b) e c), e 7, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18), dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è fissata nella misura del 10 per cento.

11. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

12. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 5, comma 6, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 7 del medesimo articolo. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 5, comma 10, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 7, dell'articolo 10».

5.100

BONAVITA, D'ALÌ, VENTUCCI, PEDRIZZI

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

“a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta

esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo;

b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo;

c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi".

2. Per i consorzi di cui alla lettera c) del precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

5.2

D'URSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

“a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo;

b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo;

c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti

delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi”.

2. Per i consorzi di cui alla lettera c) del precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.3

PEDRIZZI

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

“a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo;

b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo;

c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi”»

5.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Prestazioni di servizi resi nell'ambito dei gruppi e consorzi bancari o di imprese di assicurazioni)».

5.5

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta

esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo;

b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo».

5.9

CASTELLANI, POLIDORO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo».

5.7

BONAVITA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo».

5.8

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo».

5.10

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «il capitale» fino a: «medesimo e che».

5.11

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «esclusivamente» con l'altra: «prevalentemente».

5.12

BOSELLO, PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo».

5.13

BONAVITA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo».

5.14

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo».

5.15

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario delle società di gruppo nei confronti delle società del gruppo medesimo».

5.16

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nei confronti delle società del gruppo medesimo», con le seguenti: «nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo».

5.17

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condi-

zione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consorzi di cui alla lettera c) del precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.18

BONAVITA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

5.19

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, ROBOL,
D'URSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi».

5.20

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi».

5.21

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi».

5.22

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «costituiti tra banche nei confronti dei consorziati» con le seguenti: «, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili nei confronti delle banche consorziate».

5.23

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «effettuate dai consorzi costituiti tra banche» inserire le seguenti: «compresi i consorzi di cui all'articolo 27 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577».

5.24

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «consorziati», inserire le seguenti: «ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili nei confronti delle banche consorziate».

5.25

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «prevalentemente».

5.26

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «esclusivamente», e sostituirla con la seguente: «prevalentemente».

5.27 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «corrispettivi», inserire le seguenti: «in qualsiasi forma».

5.28 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da queste dovute ai consorzi», inserire le seguenti: «anche in forma di contributi».

5.29 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dovuti ai consorzi», inserire le seguenti: «anche in forma di contributi».

5.30 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consorzi di cui alla lettera c) del precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.33 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per i consorzi di cui alla lettera c) del precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.34 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, ROBOL

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consorzi di cui alla lettera c) di cui al comma 1, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.35

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Per i consorzi di cui alla lettera c) di cui precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.36

PEDRIZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario da società strumentali, componenti i gruppi di seguito specificati ai sensi della previsione dell'articolo 2359 del codice civile, 1° comma, e che l'attività sia svolta in via esclusiva, anche reciprocamente, nei confronti di tali ultime società:

a) effettuate nell'ambito del gruppo di enti finanziari aventi direzione unitaria, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) effettuate nell'ambito di gruppi o di singole imprese di assicurazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nei confronti delle società del gruppo medesimo.

1-ter. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario effettuate dai consorzi o società costituite esclusivamente tra banche o enti finanziari o imprese di assicurazione nei confronti dei consorziati o società socie, a condizione che tali consorzi o società svolgano l'attività in via esclusiva nei confronti delle banche, degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione consorziate o società socie».

5.37

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: «consorzi bancari» aggiungere le altre: «e finanziari».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'esenzione di cui al comma precedente si estende anche ai servizi resi nell'ambito di gruppi di enti finanziari di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, da società il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo e la cui attività, di carattere ausiliario a quella svolta dalle società del gruppo sia svolta esclusivamente nei confronti di tali società».

5.6

CIMMINO, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «il credito a medio e lungo termine», aggiungere le seguenti: «nonchè dagli intermediari finanziari, di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, controllati, ai sensi dell'articolo 2593, primo comma, codice civile, da Enti pubblici territoriali.»

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «Aziende ed istituti di credito e loro sezioni o gestioni», aggiungere le seguenti: «nonchè dagli intermediari finanziari, di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, controllati, ai sensi dell'articolo 2593, primo comma, codice civile, da Enti pubblici territoriali.»

5.31

DONDEYNAZ, PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle prestazioni rese nell'ambito del gruppo dalla società capogruppo, ovvero da società aventi il capitale sociale direttamente o indirettamente posseduto dalla società poste italiane, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti di tali società».

5.32

ERROI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo il numero 6), Parte II, Tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente numero:

“6-bis) le foglie e i rami di basilico, rosmarino, salvia e di altre piante aromatiche fresche destinate ad uso alimentare”.

2. Dopo il numero 21), Parte III, Tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente numero:

“21-*bis*) le piante, allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino, salvia e di altre piante aromatiche fresche”.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1999. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

5.0.1

FORCIERI, DANIELE GALDI, TAVIANI, ROGNONI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

ROSSI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «e garantisce», sopprimere le seguenti: «anche con l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti.».

11.2

PIERONI, RIPAMONTI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: «è investito» fino alla fine del periodo.

11.3

ROSSI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di indirizzo».

11.4

ROSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione delle associazioni del Terzo Settore».

11.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «i poteri e».

11.6

ROSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dal presente articolo, fissato in 5 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito degli stati di previsione delle tabelle della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

11.7

ROSSI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Banche etiche)

1. Le Banche Etiche sono autorizzate ad emettere i titoli di solidarietà di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Ad esse sono estesi i benefici fiscali previsti dal suddetto articolo 29.

2. Per Banca Etica si intende un istituto bancario, regolato dalla normativa bancaria, inserito nel circuito delle banche popolari, che mette le proprie risorse a disposizione della crescita dell'economia sociale, in particolare nel settore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Nel concedere crediti la Banca Etica mette al primo posto la validità del progetto considerando:

- a) la validità e l'impatto sociale e ambientale;
- b) l'inefficienza e l'efficacia imprenditoriale;
- c) la capacità di gestione finanziaria.

La Banca Etica è tenuta a informare periodicamente il pubblico sulla destinazione dei risparmi e sulle iniziative che hanno beneficiato dei crediti».

11.0.1

ROGNONI, PIERONI, PASQUINI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 8, dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: "concessionari del servizio di riscossione dei tributi", aggiungere le seguenti: "Consorzi di bonifica e di irrigazione"».

11.0.2

CIMMINO, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali”».

11.0.3

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

280^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono il Ministro per i beni e le attività culturali Melandri, nonché i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Delfino e per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,05.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C07^a, 0031^o)

Il presidente OSSICINI avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per le ore 14,45, si svolgerà invece al termine della seduta odierna della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2619) *Disciplina generale dell'attività musicale*

(755) *SERVELLO ed altri: Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) *MELE ed altri: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(2821) *POLIDORO: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

- e petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 755 e delle petizioni nn. 313 e 388, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2619, 1547 e 2821 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2619,

1547 e 2821, congiunzione con il disegno di legge n. 755 e con le petizioni nn. 313 e 388 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 2619, 1547 e 2821 – nella seduta del 25 marzo 1998.

La relatrice MANIERI dà anzitutto conto del disegno di legge n. 755, assegnato alla Commissione quando erano in corso i lavori del Comitato ristretto e sul quale quindi può riferire alla Commissione plenaria solo ora. Riservandosi di illustrarne i contenuti nel prosieguo del proprio intervento, propone comunque di congiungerne l'esame con quello degli altri disegni di legge in titolo, stante l'evidente connessione di materia. Analogamente, propone di congiungere l'esame dei suddetti disegni di legge con quello delle petizioni nn. 313 e 388, ad essi attinenti.

Conviene la Commissione. L'esame dei disegni di legge nn. 2619, 755, 1547 e 2821 e delle petizioni nn. 313 e 388 prosegue pertanto congiuntamente.

La relatrice MANIERI illustra quindi il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 2619, 1547 e 2821 (pubblicato in allegato al resoconto), sul quale hanno convenuto in linea di massima tutte le forze politiche. Ella ringrazia in particolare i rappresentanti dei Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale per la loro assiduità ai lavori in sede ristretta e per i proficui contributi offerti. Dà peraltro loro atto di aver mantenuto alcune perplessità, incentrate specificamente sul Centro nazionale per la musica e sugli istituti di alta formazione, che si augura possano essere superate nel proseguo dell'*iter*. Il Comitato ristretto ha d'altronde lavorato, prosegue la relatrice, assai intensamente procedendo anzitutto ad un qualificato calendario di audizioni, parte delle quali svolte congiuntamente con il Comitato ristretto incaricato della riforma delle accademie e conservatori, delle quali dà dettagliatamente conto. Da tali audizioni – riferisce – è emersa una grande attenzione sulla riforma e, in generale, un ampio consenso sul testo del Governo: le opinioni contrarie sono risultate infatti minoritarie ed estremamente circoscritte. Gli auditi hanno altresì consegnato una vasta documentazione, che è stata assai puntualmente sintetizzata a cura del Servizio studi del Senato in una nota che è a disposizione dei senatori.

Concluse le audizioni, il Comitato ristretto si è dedicato all'esame del testo, assumendo a base la proposta governativa, in considerazione della sua maggiore completezza. Gli altri due disegni di legge affrontano infatti tematiche più settoriali, dedicandosi in particolare alla sola musica popolare contemporanea; ciò non ha peraltro precluso che da essi si traesse spunto per importanti riflessioni.

Il Comitato ristretto ha poi doverosamente preso atto delle innovazioni istituzionali intercorse dalla presentazione del disegno di legge n. 2619 e, in primo luogo, della istituzione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali: conseguentemente, il testo è stato modificato

sostituendo tutti i riferimenti alla «autorità di Governo competente in materia di spettacolo» e alla «amministrazione centrale per lo spettacolo» con il riferimento al nuovo Ministero. Analogamente, il Comitato ristretto ha preso atto dell'emanazione del decreto legislativo n. 112 dello scorso anno che ha individuato le funzioni amministrative di competenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, ponendo fine alla incertezza che caratterizzava, sotto questo profilo, il settore dei beni culturali. Il Comitato ristretto ha evidentemente confermato, nel Capo I del testo che sottopone alla Commissione, l'assetto istituzionale prefigurato dal decreto legislativo n. 112, correggendo alcune sovrapposizioni di funzioni del testo originario e conferendo all'impianto un coordinamento interno del quale aveva avvertito la mancanza.

Nel Capo II, relativo al Centro nazionale per la musica, il Comitato ha invece sostanzialmente confermato la proposta governativa, adeguandola peraltro alla analoga disciplina del Centro nazionale per il teatro contenuta nello speculare disegno di legge sull'attività di prosa attualmente all'esame della Camera dei deputati. Innovazione significativa – segnala – è quella relativa ai membri del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 12, il cui numero complessivo è stato elevato da sette a dieci: per consentire una articolazione più democratica delle designazioni, è stato infatti innalzato da due a tre il numero dei membri designati, rispettivamente, dal Ministro, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il Capo III, prosegue la relatrice, è invece quello che ha subito una riorganizzazione più radicale. Il Comitato ha infatti ritenuto che, benché l'articolo 1 definisse la musica, in tutti i suoi generi e manifestazioni, bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo, la successiva articolazione del testo recasse una disciplina più settoriale. Al fine di superare l'impianto della legge n. 800 del 1967 e dettare quindi una disciplina comune per tutti i generi musicali, il Comitato ha pertanto preferito raggruppare in un unico Capo le diverse disposizioni che nel disegno di legge governativo restavano divise per generi. Ha invece mantenuto separati, sia pure sforzandosi di renderli omogenei, i canali di finanziamento. In particolare, per quel riguarda la musica popolare contemporanea, l'articolo 22 istituisce un fondo di promozione, le cui modalità di finanziamento sono individuate, al successivo articolo 23, anzitutto in una percentuale delle somme annualmente percepite dal soggetto incaricato per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli, a titolo di aggio per lo svolgimento di attività delegate. A tale ultimo proposito, ella richiama l'attenzione del Governo sulla esigenza di un coordinamento con la riforma dell'imposta sugli spettacoli, ormai in fase di definitiva approvazione. Tale riforma prevede infatti, dal 1° gennaio 2000, l'abolizione della vigente imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, limitata tuttavia solo a talune attività; tutte le altre attività di spettacolo saranno invece assoggettate, a partire dalla predetta data, al regime ordinario dell'IVA. Nell'introdurre obblighi di versamento a carico del concessionario, occorrerà dunque valutarne attentamente la compatibilità con il ridimensionamento dei compiti ad esso affidati.

Altra forma di finanziamento del fondo, prosegue la relatrice, consiste poi nella istituzione di un diritto demaniale sulla rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni di opere musicali di pubblico dominio. Il decreto-legge n. 669 del 1996 ha peraltro abrogato la protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ivi compreso il suddetto diritto demaniale, determinando un minor introito per l'erario. Con un'operazione su cui vale la pena di svolgere una riflessione, l'articolo 23 reintrodurrebbe quindi nell'ordinamento il diritto demaniale, sia pure limitatamente alla rappresentazione o esecuzione di composizioni di opere musicali di pubblico dominio.

Sempre con riferimento al Capo III, la relatrice si sofferma poi sulla previsione di concorsi annuali per composizioni operistiche, sinfoniche e concertistiche, nonché per la promozione di giovani artisti nei predetti settori. Questa è apparsa infatti al Comitato – riferisce – la strada migliore per fugare i timori di eccessivo centralismo nella selezione delle nuove leve.

Il Capo IV disciplina invece i soggetti delle attività musicali ed ha subito anch'esso alcune modifiche volte a rendere più coerente ed intellegibile il testo.

Quanto al Capo V, esso raccoglie tutti gli interventi di formazione degli artisti, prevedendo forme integrate rispetto all'attività di formazione svolta dai conservatori, nonché misure di formazione del pubblico. Esso prevede altresì che siano individuati istituti di alta formazione musicale, scelti sulla base della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione. Come già riferito, su tale aspetto sono state manifestate perplessità in seno al Comitato ristretto; nel sottolineare che le disposizioni recate dal Capo V non si sovrappongono alla disciplina, peraltro in via di riforma, dei conservatori, la relatrice afferma di convenire comunque sulla eccessiva frammentazione degli interventi legislativi afferenti alla formazione e all'educazione musicale, che occorrerà coordinare con attenzione. Lo stesso Capo V necessita a suo avviso di una attenta riflessione, in particolare per quanto attiene al coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nel corso delle audizioni, il Comitato ha altresì raccolto il suggerimento di ridurre al minimo gli organismi consultivi competenti nel settore musicale. Ella auspica pertanto che tutte le funzioni consultive previste dal disegno di legge possano essere ricondotte, da un lato, alla Commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge n. 545 del 1996 e, dall'altro, al Comitato per la musica popolare contemporanea di cui all'articolo 24 di questo stesso disegno di legge. In particolare, auspica che si possa prescindere dal Comitato attualmente previsto dal comma 4 dell'articolo 31.

Il Capo VI disciplina poi il sistema delle residenze multiculturali. A tale riguardo, nel corso delle audizioni il Comitato ha raccolto l'invito a precisare con maggiore rigore i requisiti per l'accesso ed ha conseguentemente strutturato in termini più organici l'articolato.

Il Capo VII reca infine un articolo di delega per la disciplina della attività di agente di spettacolo, nonché l'abrogazione delle norme incompatibili con la nuova disciplina. Per quanto riguarda in particolare la

delega, la relatrice dà conto delle modifiche apportate dal Comitato rispetto all'originaria proposta del Governo, tese principalmente a sostituire l'istituzione dell'albo nazionale – ormai incompatibile con la normativa comunitaria – con l'istituzione di un registro a carattere ricognitivo. Dal Capo VII, prosegue la relatrice, è stato infine espunto l'articolo relativo agli aspetti previdenziali, atteso che la riforma dell'ENPALS è contenuta in un distinto provvedimento, oltretutto collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso (atto Senato n. 3593).

Conclusa l'illustrazione del testo predisposto dal Comitato ristretto, la relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 755, dando dettagliatamente conto dell'articolato: in particolare, si sofferma sull'articolo 1, che sancisce il diritto all'apprendimento della musica leggera italiana nelle scuole di ogni ordine e grado; sull'articolo 2, che attribuisce al Governo la promozione di programmi di musica leggera italiana; sull'articolo 3, che detta disposizioni in materia di diffusione della musica leggera non prodotta in Italia; sull'articolo 9, che istituisce un apposito fondo per il sostegno della musica leggera.

Ella chiede infine al Presidente di assicurare tempi celeri per il prosieguo dell'*iter*, atteso il grande interesse che il provvedimento riveste per gli operatori del settore.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e fornisce assicurazioni in tal senso. Su sua proposta, la Commissione delibera poi di adottare il testo del Comitato ristretto a base della successiva discussione.

Il PRESIDENTE invita poi la Commissione ad esprimersi sul termine per la presentazione di emendamenti, proponendo la data di giovedì 18 marzo alle ore 13.

Il senatore BEVILACQUA chiede che il termine sia fissato una volta conclusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE precisa che la discussione generale si è già svolta e che in esito ad essa la Commissione ha deliberato di istituire il Comitato ristretto, il quale ha concluso i propri lavori con l'elaborazione del testo che la relatrice ha appena illustrato. Qualora tuttavia si ravvisi l'opportunità di svolgere un nuovo dibattito sul testo del Comitato ristretto, esso può ben avere luogo, senza che ciò precluda la possibilità di fissare fin d'ora un termine per gli emendamenti. Nel caso tale termine dovesse poi risultare insufficiente, resta sempre nella disponibilità della Commissione una sua riapertura.

Il senatore BRIGNONE rileva che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2881, recante riforma delle accademie e dei conservatori, già fissato ad oggi alle ore 13, è stato posticipato di ben otto giorni su richiesta di un esponente della maggioranza. Si augura pertanto che la stessa flessibilità sia assicurata anche con riferimento al disegno di legge in esame. Ritiene comunque che quindici

giorni da oggi possano rappresentare un termine congruo per consentire a tutti i senatori un esame approfondito.

Anche la relatrice MANIERI conviene sulla data di giovedì 18 marzo, fermo restando che il dibattito sul testo del Comitato ristretto può iniziare fin dalla seduta odierna.

La Commissione delibera quindi di fissare a giovedì 18 marzo, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il ministro MELANDRI, riservandosi di intervenire nel merito a conclusione del dibattito, desidera esprimere il suo ringraziamento alla relatrice e ricordare la grande attesa del settore nei confronti del provvedimento in esame. Ella sottolinea altresì l'intima connessione fra quest'ultimo e la riforma in atto del Ministero.

Nessuno chiedendo di intervenire fin d'ora nel dibattito, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(3824) Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola», approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BRUNO GANERI, ricordando che il decreto-legge n. 5 proroga al primo trimestre 2001 le disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1998 sulla misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. La sua emanazione è peraltro avvenuta a seguito del protocollo siglato lo scorso 19 gennaio dall'ARAN e da numerose organizzazioni sindacali, con il quale si è convenuto di revocare le elezioni già fissate per la fine di gennaio e di indire le nuove nei giorni 13-16 dicembre 2000. Ciò, al fine di tenere le elezioni stesse a livello degli istituti scolastici che avranno ottenuto l'autonomia, identificati come sedi di contrattazione integrativa secondo un evidente indirizzo di democrazia sindacale. Le rappresentanze elette a livello di istituti scolastici potranno infatti essere sia organismi di controllo e verifica delle scelte economiche ed organizzative compiute, che strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Con il voto a livello provinciale, si sarebbero invece verificati molteplici inconvenienti: l'attribuzione di poteri forti ai provveditorati; la scomparsa della presenza sindacale nelle scuole; la costituzione di rappresentanze sindacali massicce con notevoli difficoltà di funzionamento; la forte distanza fra eletti ed elettori; l'impossibilità per la trattativa contrattuale di prevedere competenze sindacali nelle scuole.

Il protocollo sottoscritto con l'ARAN, prosegue la relatrice, è d'altronde condiviso dalla maggioranza dei sindacati, dal momento che esso

dà certezza sulla data del voto, prevede la costituzione delle rappresentanze sindacali a livello di scuola, consente ai lavoratori di esercitare direttamente la contrattazione integrativa nelle scuole ed evita il paradosso di privare le scuole di ogni forma di rappresentanza sindacale. Inoltre, lo spostamento della data delle elezioni corrisponde alle scadenze previste per l'applicazione della legge n. 59 del 1997, che fissa al 1° settembre 2000 la piena entrata in vigore dell'autonomia scolastica attraverso il dimensionamento delle scuole e il riconoscimento ai presidi della dirigenza, con la connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

- e della petizione n. 409 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 17 settembre 1998 e rinviata nella seduta del 3 novembre 1998.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI integra la propria relazione dando conto del sopralluogo effettuato da una delegazione, guidata dal vice presidente Ascutti, nella zona di Baia, celebre per i ritrovamenti archeologici sottomarini, al fine di svolgere un approfondimento sulle metodiche, gli equipaggiamenti e i problemi specifici dell'archeologia subacquea. Egli espone quindi il contenuto della relazione conclusiva predisposta dal vice presidente Ascutti, il quale non ha potuto partecipare alla seduta odierna.

Dopo alcuni rinvii della data stabilita, a causa di preminenti impegni dell'Assemblea, il sopralluogo si è svolto nei giorni 11 e 12 febbraio scorsi.

La delegazione ha raggiunto nella tarda mattinata dell'11 Pozzuoli, dove è stata accolta dal sovrintendente archeologico di Napoli, professor De Caro, e dal direttore del servizio tecnico per l'archeologia subacquea del Ministero per i beni e le attività culturali, professor Mocchegiani Carpano. Il professor De Caro ha illustrato i progetti di restauro dell'anfiteatro e talune recenti scoperte; quindi la delegazione si è recata a visitare il Rione Terra, ove ha preso visione degli impegnativi lavori di restauro in corso. Obiettivo di tali lavori è quello di recuperare tanto il quartiere cinquecentesco che sorge sul promontorio, quanto lo straordinario tessuto urbano di epoca romana che giace sotto di esso.

Nel pomeriggio la delegazione ha visitato l'area archeologica di Cuma, indi si è trasferita al Casino vanvitelliano sul lago del Fusaro. Qui ha avuto luogo un incontro con amministratori locali, ove sono state

illustrate le prospettive di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale. Successivamente la delegazione ha raggiunto il castello di Baia, nel quale è allestito un museo archeologico con opere di grande importanza recuperate nei fondali marini antistanti, secondo criteri museografici di grande modernità.

Nella tarda serata ha poi avuto luogo un incontro con le autorità della Marina militare, durante il quale il professor Mocchegiani Carpano e il comandante del Gruppo dragaggio della Marina militare, comandante Fedel, hanno illustrato le prospettive e le modalità operative della ricerca archeologica subacquea.

La mattina del 12 la delegazione ha raggiunto l'isola di Ischia, ove il sovrintendente De Caro ha illustrato il museo archeologico di prossima inaugurazione e tuttora in corso di allestimento, nel quale sarà esibito un prezioso complesso di reperti relativi agli insediamenti sull'isola, che fu la prima colonia greca nel Mediterraneo occidentale.

Rientrata a Pozzuoli, la delegazione si è imbarcata su una unità cacciamine della Marina militare, che ha messo in azione i dispositivi di esplorazione del fondo marino di cui è equipaggiata. Le autorità della Marina militare hanno quindi puntualmente illustrato le possibilità tecniche derivanti dall'impiego di tali dispositivi nella esplorazione subacquea. Con tale attività si è concluso il sopralluogo della delegazione.

Rilevato che l'iniziativa della Commissione ha suscitato una significativa eco nei mezzi di comunicazione nazionali e locali, il relatore conclude che dal suo svolgimento è emersa l'utilità di una rapida approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno, che fra l'altro estende il limite territoriale del mare assoggettato a tutela. Inoltre anche gli esperti del Ministero per i beni e le attività culturali hanno manifestato viva attesa per la sua entrata in vigore.

Il presidente OSSICINI esprime viva gratitudine al vice presidente Ascutti per l'impegno manifestato nel guidare la delegazione, nonché al relatore Lombardi Satriani per l'approfondita illustrazione. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore DONISE, concordando con il relatore sulla grande utilità del sopralluogo e giudicando importanti e significative le conclusioni contenute nella relazione scritta predisposta dal vice presidente Ascutti, esprime l'auspicio che il ministro Melandri - ora chiamata altrove - possa partecipare alle successive fasi del dibattito su questo importante disegno di legge e si sofferma a sottolineare la grande importanza del patrimonio culturale esistente nell'area visitata dalla delegazione, a torto sottovalutata. Osserva poi che fra il patrimonio archeologico sottomarino e il sistema dei musei a terra occorre attivare un processo di integrazione ed un circuito virtuoso ai fini della migliore tutela e valorizzazione. Ricorda infine che gli amministratori locali e gli operatori culturali incontrati hanno rivolto alla delegazione una pressante richiesta di sostegno per ottenere la trasformazione del porto di Baia da commerciale a turistico: vi è infatti il concreto rischio che il traffico navale danneggi lo straordinario patrimonio archeologico esistente sotto il porto,

che al contrario va pienamente valorizzato. Auspica quindi una iniziativa della Commissione in tal senso.

Il presidente OSSICINI, nel fare propria tale sollecitazione, assicura che inviterà il ministro Melandri a partecipare personalmente alle prossime sedute dedicate al disegno di legge in esame.

Il senatore MONTICONE, associandosi agli interventi del relatore e del senatore Donise, osserva che lungo le coste vi sono aree archeologiche del più grande rilievo, ove le ricerche non sono condotte a termine: cita ad esempio il Salento, ove si sono succedute grandi civiltà. In analogia poi ai parchi e alle riserve naturali, auspica la istituzione di parchi subacquei, da realizzarsi – dopo una adeguata campagna di rilevamenti – sulla base di una collaborazione fra Stato e regioni.

Il PRESIDENTE sottolinea a sua volta la grande importanza e anche la suggestione del tema in esame, nel quale si intrecciano i profili della tutela, della valorizzazione e anche della scoperta del patrimonio archeologico; quindi, preso atto che il relatore e il sottosegretario D'Andrea rinunciano alla replica, dichiara chiusa la discussione. Propone poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 11 marzo, alle ore 17.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 755, 1547, 2619 E 2821**

Disciplina generale dell'attività musicale

INDICE

Capo I: Disposizioni generali

- Articolo 1: Princìpi generali
- Articolo 2: Interventi pubblici
- Articolo 3: Compiti dello Stato
- Articolo 4: Compiti delle regioni
- Articolo 5: Compiti dei comuni e delle province
- Articolo 6: Programmazione nazionale degli interventi pubblici

Capo II: Centro nazionale per la musica

- Articolo 7: Costituzione della società
- Articolo 8: Capitale sociale
- Articolo 9: Oggetto sociale
- Articolo 10: Organi della società
- Articolo 11: Presidente
- Articolo 12: Consiglio di amministrazione
- Articolo 13: Assemblea e collegio sindacale
- Articolo 14: Direttore generale
- Articolo 15: Proventi
- Articolo 16: Risorse finanziarie destinate all'attività musicale
- Articolo 17: Personale
- Articolo 18: Gestione commissariale ed insolvenza

Capo III: Promozione della musica italiana contemporanea

Articolo 19: Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea

Articolo 20: Strutture per l'esecuzione e l'ascolto

Articolo 21: Promozione della musica lirica, sinfonica e concertistica contemporanea

Articolo 22: Promozione della musica popolare contemporanea

Articolo 23: Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea

Articolo 24: Comitato per la musica popolare contemporanea

Capo IV: Soggetti della attività musicale

Articolo 25: Fondazioni lirico-sinfoniche

Articolo 26: Teatri storici

Articolo 27: Compiti dei teatri storici

Articolo 28: Festival nazionali ed internazionali

Articolo 29: Istituzioni concertistico-orchestrale

Articolo 30: Associazioni musicali

Capo V: Formazione

Articolo 31: Istituzioni di alta formazione musicale

Articolo 32: Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

Capo VI: Sistema delle residenze multiculturali

Articolo 33: Definizione di residenza multiculturale

Articolo 34: Sistema delle residenze multiculturali

Articolo 35: Fondo di agevolazione del sistema delle residenze multiculturali

Capo VII: Norme finali

Articolo 36: Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo

Articolo 37: Abrogazioni

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e concertistica.

2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Interventi pubblici)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

a) tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed esperienze, e unitariamente ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

b) favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica;

d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;

e) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.

2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:

a) elabora, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attività musicali in località che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

b) incentiva la produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea, anche assicurando forme di rappresentazione o esecuzione;

c) promuove e coordina il sistema delle residenze multiculturali, di cui al Capo VI.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove la produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;

b) produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione musicale nazionale e della ricerca e sperimentazione nel campo musicale;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica e dell'opera lirica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

f) svolgimento di compiti di formazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicali;

h) continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività musicali;

b) promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti;

e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza Stato-regioni, i criteri della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale;

f) al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la formazione dell'archivio nazionale della musica in video, di cui all'articolo 156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea;

g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca ed alla elaborazione musicale;

h) patrocina corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, promossi da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa:

a) elaborano programmi regionali per le attività musicali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;

d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;

e) promuovono le tradizioni musicali locali;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme stabili di attività musicale;

g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro nazionale per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi pro-

grammatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

h) concorrono alla programmazione delle residenze multiculturali di cui al Capo VI, mediante piani regionali triennali;

i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la elaborazione musicale.

2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonchè dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e le province:

a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

c) elaborano proposte per l'individuazione della residenza temporaneamente definita di soggetti musicali in teatri ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione musicale sul territorio;

e) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la elaborazione musicale.

Art. 6.

(Programmazione nazionale degli interventi pubblici)

1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. L'intervento pubblico per le attività musicali liriche, sinfoniche e concertistiche, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene secondo una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse del

Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti della musica, in applicazione di criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni.

3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocazione delle risorse del Fondo nazionale per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 22.

4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, con regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 22, dei criteri relativi al numero e all'entità massima degli interventi.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA

Art. 7.

(Costituzione della società)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata «Centro nazionale per la musica», che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.

Art. 8.

(Capitale sociale)

1. All'atto della costituzione il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.

3. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

5. Il Centro nazionale per la musica può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione musicale previsti dall'articolo 9, nonché di ulteriori compiti, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), f) ed h).

Art. 9.

(Oggetto sociale)

1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, dell'allocatione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico dello spettacolo e del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 22;

b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;

c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università, in conformità agli indirizzi previamente stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;

d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per il teatro ove costituito, del sistema delle residenze multiculturali di cui al Capo VI, sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché dei piani regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

e) le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;

f) la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite gli organismi

regionali per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali;

g) il sostegno all'attività dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicata nel comma 1, lettera a), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale rispettivamente della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del Comitato per la musica popolare contemporanea di cui all'articolo 24 della presente legge. La composizione della commissione consultiva per la musica è ridefinita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. All'attività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 10.

(Organi della società)

1. Sono organi della società:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale;
- d) l'assemblea.

2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Art. 11.

(Presidente)

1. Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi;
- d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera b).

Art. 12.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica e con comprovate capacità organizzative, e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.

3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

4. È membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di

amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 13.

(Assemblea e collegio sindacale)

1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge.

Art. 14.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. La carica di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 15.

(Proventi)

1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire 2 mi-

liardi annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. A decorrere dall'anno 2002, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperirsi nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Risorse finanziarie destinate all'attività musicale)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica lirica, sinfonica e concertistica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e della quota direttamente destinata alle regioni per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge relativi alla musica popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.

2. Il Centro nazionale per la musica si avvale, per l'utilizzazione delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse,

tiene conto delle percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività musicali nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 17.

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in misura non superiore alle venti unità.

Art. 18.

(Gestione commissariale ed insolvenza)

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

CAPO III

PROMOZIONE DELLA MUSICA ITALIANA CONTEMPORANEA

Art. 19.

(Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea)

1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, costituiscono

preminente interesse sociale. La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi culturali sviluppati dallo Stato.

Art. 20.

(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea)

1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea, eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, con particolare riguardo ai gruppi di musica popolare contemporanea.

2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguire la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.

Art. 21.

(Promozione della musica lirica, sinfonica e concertistica contemporanea)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per un concorso annuale di composizioni operistiche, sinfoniche e concertistiche, con determinazione del loro numero, della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si procede al bando di un concorso annuale di giovani musicisti, cantanti, autori ed esecutori, nei settori della musica lirica, sinfonica e concertistica ai quali assegnare un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro acquisisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la

parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 22.

(Promozione della musica popolare contemporanea)

1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività di esecuzione, sperimentazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.

2. Con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, l'attività di orchestre giovanili e di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione ed al pluralismo creativo;

b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;

d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana;

e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca.

3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro nazionale per la musica.

Art. 23.

(Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 22 partecipa il soggetto incaricato per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e connessi, con il versamento di una somma pari all'8 per cento di quanto da esso percepito annualmente, a titolo di aggio per lo svolgimento di attività delegate dallo Stato o dalle regioni per le predette attività.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi e per i soggetti dell'attività musicale indicati al Capo IV. Tale diritto è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrare dalla Società stessa.

4. Per il finanziamento di cui al comma 2, i diritti sulle opere di pubblico dominio musicale sono riversati dalla SIAE nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione di opere musicali incassati dalla Società stessa, al netto delle provvigioni.

5. Per la disciplina dei diritti sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Comitato per la musica popolare contemporanea)

. Il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla musica popolare contemporanea, si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione professionale.

2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 22.

CAPO IV SOGGETTI DELLA ATTIVITÀ MUSICALE

Art. 25.

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

2. Fino alla intervenuta trasformazione, secondo il procedimento e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e fermo quanto previsto dall'articolo 24 del mede-

simo decreto, agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate si applicano le disposizioni del titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Teatri storici)

1. La qualifica di «teatro storico» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.

2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione.

4. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della qualifica di «teatro di tradizione», ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione e il comune in cui il teatro ha sede, verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, procede alla conferma della qualifica di teatro storico.

Art. 27.

(Compiti dei teatri storici)

1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g).

2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.

Art. 28.

(Festival nazionali ed internazionali)

1. La qualifica di «festival nazionale o internazionale», relativamente ad attività musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore;

b) programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione musicale autonoma;

b) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

c) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;

d) tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di competenza, nonché suo radicamento territoriale.

3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le attività dei festival nazionali e internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 29.

(Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione di appartenenza dell'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione di appartenenza.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturale tiene conto dei seguenti principi:

- a) personalità giuridica di diritto privato;
- b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali;
- c) presenza di un direttore artistico;
- d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonché, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione;
- e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).

5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 4.

6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrali, già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzate a destinare a tale fine una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione di appartenenza dell'istituzione, verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, procede alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.

Art. 30.

(Associazioni musicali)

1. La qualifica di «associazione musicale» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune di appartenenza dell'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

- a) personalità giuridica di diritto privato;
- b) assenza di fine di lucro;
- c) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;
- d) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;
- e) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale;
- f) tradizione culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale dell'associazione.

3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera e). A tal fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.

5. In favore delle associazioni musicali che ottengono il riconoscimento ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 6.

CAPO V
FORMAZIONE

Art. 31.

(Istituzioni di alta formazione musicale)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate e rico-

nosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musicale;

b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti;

c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;

d) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato;

e) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per un numero qualificato di anni.

3. L'attività delle istituzioni di alta formazione musicale è sottoposta a giudizio triennale, al quale consegua, in caso di esito positivo, la conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.

4. Per l'individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale di un comitato consultivo da esso nominato, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi per la definizione di quanto previsto dall'articolo 21.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di alta formazione musicale, provvedendo, così come per il funzionamento del comitato di cui al comma 4, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Ministro promuove inoltre forme di collaborazione tra le medesime istituzioni ed i soggetti dell'attività musicale disciplinati dal Capo IV, ai fini della integrazione dell'attività formativa con lo svolgimento di attività professionale.

Art. 32.

(Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.

2. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.

3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonchè ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.

CAPO VI SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTICULTURALI

Art. 33.

(Definizione di residenza multiculturale)

1. Sono residenze multiculturali i teatri storici, i teatri municipali ovvero l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non maggiore di quello di due province confinanti, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza.

2. L'attività delle residenze multiculturali si svolge sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni ed il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.

3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore del teatro, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera d).

Art. 34

(Sistema delle residenze multiculturali)

1. Il sistema delle residenze multiculturali è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal fine i Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze da promuovere tenuto conto:

a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;

b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di riequilibrio dell'offerta;

c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 33, comma 2;

d) della intervenuta ammissione al contributo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Possono partecipare al sistema delle residenze multiculturali i teatri:

a) ubicati in comuni che garantiscano un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1, e che non siano già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata;

b) che ottemperino ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;

c) che non abbiano un proprio organico artistico;

d) che stipulino convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie di danza e di prosa, con orchestre sinfoniche e con altri soggetti organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo delle attività musicali.

3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché la compagnia teatrale e gli altri soggetti che svolgono attività musicale e di danza, vengono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema delle residenze multiculturali, oltre a quanto previsto dall'articolo 35 della presente legge, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonché per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, i Centri stipulano protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.

Art. 35.

(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze multiculturali)

1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multiculturali, di cui all'articolo 34 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività dei teatri ammessi al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettersi al finanziamento;
- b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;
- c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 36.

(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) definizione dell'agente di spettacolo, con individuazione dell'attività svolta nel territorio dello Stato e consistente nella prestazione di assistenza, organizzazione, consulenza, tutela e rappresentanza, rese in favore di singoli artisti dello spettacolo;
- b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;
- c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente de-

gli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;

d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;

e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento;

f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;

g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;

h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.

Art. 37.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 40 e 41, nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le disposizioni del titolo II della medesima legge n. 800 del 1967.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

269^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

241ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDÀ ed altri. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che erano già intervenuti in discussione generale i senatori Cusimano e Barrile.

Il senatore BETTAMIO sottolinea preliminarmente che si soffermerà sulle caratteristiche del disegno di legge n. 3568 rispetto all'A.S. 3355, di cui è primo firmatario il relatore, il senatore Preda. A tale riguardo fa rilevare che nell'A.S. 3568, di cui è primo firmatario, si prevede un radicale cambiamento dell'impostazione del Fondo di solida-

rietà nazionale e uno spostamento sostanziale dell'intervento pubblico verso l'assicurazione delle produzioni agricole, facilitando un graduale ed effettivo allargamento del ricorso allo strumento assicurativo. In particolare precisa che si stabilisce la destinazione delle disponibilità del Fondo, in via principale, alla contribuzione di forme assicurative, rispetto al sistema tradizionale di contribuzione ed aiuti *ex post*; in particolare fa poi osservare che il provvedimento continua a prevedere una forma di gestione a livello centrale del Fondo di solidarietà nazionale, in ossequio ai criteri di solidarietà, mutualità e uniformità sul territorio e dall'altro una gestione dei rischi assicurativi a livello periferico tramite l'elaborazione di programmi assicurativi presentati dai singoli organismi regionali, anche con la collaborazione dei consorzi di difesa, per predisporre progetti di copertura assicurativi dei rischi atmosferici. Conclusivamente, nell'osservare che si vuole così indirizzare il contributo dello Stato verso forme di incentivazione degli interventi di tipo assicurativo, si sofferma sulle differenze di tale impianto normativo rispetto a quello previsto dall'A.S. 3355: tale impianto, (basato sul Fondo di solidarietà, sull'Assifondo ex art. 6, sui contratti di assicurazione con il contributo dello Stato, sui Fondi rischi di mutualità e solidarietà ex art. 8 e sui consorzi di difesa) appare, a suo avviso, troppo complicato, in quanto caratterizzato da una sovrapposizione di interventi di carattere assicurativo e compensativo. Ribadisce infine l'esigenza, anche sotto il profilo dell'approccio culturale, di realizzare un indispensabile semplificazione delle procedure per agevolare il ricorso dei produttori agricoli alle forme assicurative.

Il senatore MINARDO sottolinea preliminarmente la necessità di dare ai produttori agricoli un quadro legislativo certo, esigenza alla base delle iniziative legislative di riforma della legge n. 185 del 1992, rivelatasi inadeguata e insufficiente, come dimostrano le vicende relative ai gravi danni per le gelate verificatesi nel sud d'Italia, e in particolare in Sicilia: per esempio nella provincia di Ragusa sono state avanzate ben 4 mila richieste di intervento per i danni subiti. Di qui nasce l'esigenza di accelerare i tempi della riforma per fornire ai produttori mezzi di sostegno rispetto ai danni derivanti da eventi climatici che – se associati agli altri rischi che gravano sui produttori – possono mettere in ginocchio l'economia agricola. È a tutti noto che l'attuale disciplina del Fondo di solidarietà nazionale è caratterizzata da lungaggini procedurali, duplicazioni e da una scarsa dotazione finanziaria, che fa permanere i produttori in una situazione di indebitamento e precarietà.

Il senatore Minardo sottolinea che sono richiesti non provvedimenti tampone, ma una vera politica di prevenzione e di garanzia assicurativa delle colture, prevedendo tempestività e congruità degli indennizzi e semplificazione degli oneri, finalizzando lo schema di riforma alla stabilizzazione del reddito degli agricoltori. In particolare, occorre prevedere un intervento compensativo, nelle forme creditizie e previdenziali, e un intervento preventivo nelle forme assicurative di difesa, assicurando un adeguato ruolo delle regioni e delle provincie e l'impegno solidaristico dei consorzi di difesa, valorizzandone anche la diffusione sul territorio.

Nel richiamarsi alle conclusioni di un Convegno recentemente tenutosi nella sua provincia sulla serricoltura, auspica la tempestiva approvazione dell'intervento di riforma.

Il senatore SARACCO, richiamandosi al contenuto di una interrogazione recentemente presentata, in materia di assicurazione antigrandine, richiama le ragioni istitutive del Fondo di solidarietà nazionale e in particolare ricorda che le casse dei consorzi di difesa sono alimentate da un concorso statale commisurato alla metà della spesa complessiva, percentuale che può essere elevata in particolare circostanze. A tale riguardo precisa che, il peso del contributo statale, nelle ultime tre annate agrarie, è stato ridotto a circa il 25 per cento, con negative ripercussioni sulle aziende agricole. In proposito, nel ricordare che non vengono poi riconosciuti alcuni tipi di danni, sottolinea l'esigenza di fare chiarezza, ampliando la gamma degli interventi a quelle avversità climatiche non riconosciute dall'intervento statale e, avviandosi alla conclusione, conviene con il senatore Minardo, sottolineando in particolare che occorre riconoscere i danni che si proiettano anche oltre l'annata agraria e sostenere l'intervento dello Stato nei confronti dei consorzi, al fine di dare sicurezza agli agricoltori.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che senatori anche di altri Gruppi hanno chiesto di intervenire, propone di rinviare il seguito della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

319^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CARON risponde all'interrogazione n. 3-00930 presentata dal senatore Mulas, con la quale viene affrontato il problema della carenza di personale degli uffici ispettivi del lavoro e delle conseguenti difficoltà sul piano operativo.

Va evidenziato che già da lungo tempo l'amministrazione del lavoro è impegnata ad adottare tutte le misure finalizzate al potenziamento dell'organico ispettivo, che ha comunque risentito delle limitazioni alle assunzioni nella pubblica amministrazione previste dai provvedimenti legislativi varati negli anni trascorsi.

Per quanto riguarda la situazione del personale, occorre ricordare che la recente unificazione dei ruoli periferici ha consentito l'attivazione della mobilità interna, favorendo il passaggio del personale dagli Uffici del lavoro al settore ispettivo.

Di conseguenza sono stati attivati corsi di riqualificazione per trecento dipendenti di sesto e settimo livello, già in servizio presso gli Uffici del lavoro, da utilizzare nei compiti ispettivi.

Nel 1998 si è provveduto ad assumere i vincitori del concorso a 235 posti di funzionario ispettivo ed amministrativo per l'ottava qualifica funzionale, nonché 21 funzionari provenienti dalla mobilità dei segretari comunali. Inoltre, saranno presto assunti 20 funzionari ingegneri, inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, vincitori dei concorsi unici, che saranno destinati alle sedi che risultano carenti di personale ispettivo

tecnico, ed è, infine, in via di definizione il concorso a 190 posti di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

A queste iniziative si aggiunge il potenziamento del nucleo ispettivo dell'Arma dei Carabinieri, nonché il coinvolgimento della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l'accertamento dell'evasione contributiva. Nel corso degli ultimi due anni i risultati conseguiti dalle Direzioni del lavoro sono stati nel complesso apprezzabili, sia per i recuperi effettuati sia per la tipologia delle iniziative intraprese.

L'attività ispettiva delle Direzioni del lavoro nel 1997 ha comportato un recupero di contributi pari a lire 637.991.589.000, superiore rispetto all'anno precedente del 4 per cento; nel 1998 i recuperi sono aumentati ancora del nove per cento, pari a lire 695.436.900.000.

Per quanto concerne la vigilanza integrata, sempre nell'anno 1998, le Direzioni provinciali del lavoro, congiuntamente alla Guardia di Finanza, INPS e INAIL, hanno svolto accertamenti nei confronti di circa 1.115 aziende, programmando tale attività in due cicli semestrali.

I risultati, nel complesso positivi, hanno portato a recuperi contributivi pari a lire 17.556.000.000, mentre le Direzioni provinciali del lavoro hanno irrogato sanzioni amministrative per lire 3.546.000.000.

Nel settore agricolo, si è avuto un incremento delle ispezioni eseguite rispetto all'anno precedente di circa il 18 per cento ed anche il numero degli illeciti amministrativi riscontrati è risultato in forte aumento, in misura pari a circa il 90 per cento in più rispetto al 1997.

Sono state inoltre predisposte dal servizio centrale Ispettorato del lavoro speciali azioni di vigilanza, aventi lo scopo di potenziare l'attività ispettiva in settori di particolare rischio e di far emergere il lavoro irregolare.

Con riferimento, da ultimo, ai problemi di inquadramento degli ispettori del lavoro, trattati in alcuni disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della odierna seduta della Commissione, il sottosegretario Caron fa presente che è in programma per la prossima settimana un incontro con le organizzazioni sindacali, alla presenza del Ministro, per definire la questione nell'ambito dell'attuazione del nuovo contratto collettivo di lavoro del comparto ministeri, recentemente siglato.

Il senatore MULAS si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, anche in relazione al ritardo con cui essa è stata fornita., dato che l'interrogazione risale all'aprile 1997. Auspica pertanto un impegno specifico della Presidenza per assicurare una tempestiva risposta da parte del Governo alle interrogazioni presentate. Nel merito, osserva che l'interesse manifestato dalla Commissione sulla questione dell'organizzazione degli uffici ispettivi del lavoro ha prodotto un qualche sia pur limitato effetto sull'azione del Governo, anche se l'esposizione odierna pecca di genericità ed è lacunosa per molte delle questioni poste nell'interrogazione: ricorda, in particolare, il problema dell'ispezione del lavoro nelle grandi aree metropolitane, sollevato recentemente anche dal sindaco di Roma in relazione alla necessità di una più stringente vigilanza sui numerosi cantieri aperti in preparazione del Giubileo, nonché le questio-

ni poste sull' idoneità delle sedi – la cui inadeguatezza è stata constatata direttamente nel corso dei sopralluoghi svolti dalla Commissione nell' ambito dell' indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro – e sulla disponibilità di risorse finanziarie per l' assolvimento dei compiti ispettivi, stante la ben nota esiguità di esse.

Il sottosegretario CARON risponde quindi all' interrogazione n. 3-02527, presentata dal senatore Manzi. La vicenda illustrata nell' atto parlamentare, relativa al licenziamento di un lavoratore in servizio presso la centrale ENEL di Soverzano, è stata rimessa alla locale Direzione provinciale del lavoro che ha esperito, ai sensi dell' articolo 36 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successive modifiche, il tentativo obbligatorio di conciliazione. Non è stato però possibile risolvere la controversia a causa della indisponibilità delle parti a mediare sulle reciproche posizioni.

In considerazione di ciò, nell' impossibilità di ridiscutere il merito della questione, le parti in lite hanno fatto intendere che la controversia verrà portata all' attenzione dell' autorità giudiziaria competente a pronunciarsi sulla legittimità o meno del comportamento tenuto dall' azienda nei confronti del lavoratore in questione.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, lamenta il ritardo con cui il Governo risponde alle interrogazioni, sottolineando come in alcuni casi sia invece necessario acquisire una tempestiva informativa per assicurare l' efficacia degli atti ispettivi.

Il PRESIDENTE sottolinea, con riferimento ai rilievi dei senatori Manzi e Mulas, il costante impegno della Presidenza nell' assicurare che il Governo risponda puntualmente e con tempestività alle interrogazioni deferite alla Commissione. Dichiarando quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all' ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall' unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri: Norme sull' indennità di maternità e sull' indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO: Norme per l' assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO: Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l' assicurazione contro gli infortuni domestici

(Rinvio del seguito dell' esame congiunto)

Riprende l' esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, dopo l'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati, il seguito dell'esame è stato rinviato, in attesa del parere della Commissione bilancio; come è noto, per l'espressione di tale parere, tale Commissione attende a sua volta, da parte del Governo, la trasmissione della relazione tecnica, non ancora pervenuta, nonostante siano ampiamente scaduti i termini di cui all'articolo 76-bis del Regolamento. Poiché è giunta notizia, in via informale, della convocazione, nella giornata di domani, di un incontro tecnico sulla questione tra i Ministeri interessati, egli ritiene opportuno, in attesa di conoscerne l'esito, differire alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto. Ove la prossima settimana non pervenga la relazione tecnica, ritiene necessario procedere in ogni caso nella votazione degli emendamenti, secondo l'orientamento già assunto dalla Commissione in una precedente seduta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara inoltre di aderire all'invito rivoltagli ieri dalla relatrice Piloni, di introdurre alcune modifiche all'emendamento 9.6, da lui sottoscritto, e lo riformula conseguentemente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2389) SMURAGLIA: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche

(2852) MULAS ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricorda che il 19 gennaio 1999 la Commissione bilancio ha richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 2389, a suo tempo assunto dalla Commissione come testo base. Poiché il termine previsto dal Regolamento è spirato, ritiene opportuno sollecitare il Governo, affinché il suddetto documento venga trasmesso quanto prima. Ritiene infatti che il disegno di legge, per le sue peculiari caratteristiche, non presenti problemi particolari dal punto di vista della quantificazione degli eventuali oneri. Osserva infine che il problema del ritardato o mancato invio delle relazioni tecniche costituisce un fattore di grave rallentamento anche per l'iter di altri disegni di legge all'esame della Commissione: ricorda, in proposito, il disegno di legge n. 2966, in materia di detraibilità dal reddito delle persone fisiche delle retribuzioni corrisposte ai collaboratori domestici, non iscritto all'ordine del giorno proprio perché non è ancora pervenuta la relazione tecnica, per la trasmissione della quale i termini sono ampiamente scaduti.

La Commissione conviene con le osservazioni del Presidente e gli conferisce il mandato di adottare le iniziative che riterrà più opportune al fine di sollecitare l'invio della relazione tecnica sul disegno di legge n. 2389 da parte del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(3739) CÒ ed altri: Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE osserva che l'ampio parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3512, assunto dalla Commissione come testo base, e sugli emendamenti ad esso riferiti, del quale ha dato puntualmente conto, nella seduta di ieri, il presidente Duva, richiede un approfondimento, anche per valutare l'opportunità di eventuali iniziative emendative da parte del relatore, al fine di superare la contrarietà espressa dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcune parti del testo. Propone pertanto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto.

Concorda con la proposta del Presidente, il relatore GRUOSSO.

Il sottosegretario CARON, nell'aderire alla proposta di rinvio, sottolinea, anticipando per questa parte il parere che esprimerà la prossima settimana sugli emendamenti, che alcuni di essi prevedono un'estensione della legge n. 300 del 1970 nel suo complesso ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Il Governo ritiene, a tale proposito, che tale estensione sia possibile solo ove venga esclusa l'applicabilità dell'articolo 18 dello stesso Statuto dei lavoratori, poichè è necessario cogliere la specificità della posizione del socio lavoratore, dovuta alla sovrapposizione del vincolo mutualistico sul rapporto di lavoro.

Il senatore PIZZINATO, d'accordo con la proposta di rinvio, illustra il nuovo testo dell'emendamento 3.23, in una formulazione che tiene conto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, rimuovendo la possibilità che la norma ivi prospettata produca una riduzione del gettito fiscale.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

(1698) *BONATESTA ed altri: Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) *MUNDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) *MAGGI ed altri: Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) *VERALDI e MONTAGNINO: Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) *SERENA: Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 15 luglio 1998.

Il sottosegretario CARON ricorda preliminarmente, come già accennato in sede di risposta all'interrogazione n. 3-00930, che nel corso della prossima settimana le organizzazioni sindacali che rappresentano gli ispettori del lavoro saranno ricevute presso il Ministero del lavoro. L'incontro, al quale dovrebbe partecipare personalmente il ministro Basolino, tende a mettere a punto i termini di una soluzione che negli auspici di tutti dovrebbe consentire di concludere l'annosa controversia relativa all'inquadramento professionale degli ispettori. Al riguardo, fa presente che vi è una disponibilità dell'Esecutivo al mantenimento nella pianta organica che risulterà dall'attuazione della riforma di posti corrispondenti all'ottava qualifica funzionale per consentire l'inquadramento dei dipendenti che effettivamente svolgono attività di ispezione. Nel contempo, nuove opportunità potranno scaturire con l'assunzione di 200 nuove unità di personale, sulla base di concorsi già espletati. La disponibilità del Governo non può peraltro spingersi fino al riconoscimento della decorrenza *ex tunc* dei reinquadramenti.

In tale contesto, appare opportuno differire il seguito dell'esame, dal momento che l'incontro potrebbe consentire di risolvere i problemi pendenti in via contrattuale, senza necessità di por mano a modifiche normative; sarà comunque cura del Governo informare la Commissione sui risultati della riunione con i sindacati.

Il relatore RIPAMONTI prende atto con soddisfazione della fase avanzata alla quale sono pervenute le trattative fra le organizzazioni sindacali che rappresentano gli ispettori del lavoro ed il Ministero. Esprime inoltre apprezzamento per la disponibilità del Governo a perseguire una giusta soluzione del problema, disponibilità che era già stata peraltro preannunciata la scorsa settimana dal sottosegretario Fiorillo, la quale aveva prospettato una soluzione contrattuale comportante reinquadramenti a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita. Per la

verità, tale impostazione dà adito a qualche perplessità, dal momento che non si tratta di dare un riconoscimento di professionalità ma di correggere un errato inquadramento avvenuto in passato.

Nel dichiararsi disponibile sull'ipotesi di un rinvio, in vista dell'incontro programmato per la prossima settimana, sottolinea come il tentativo di risolvere la vicenda in sede contrattuale, per essere fruttuoso, debba comunque consentire l'inquadramento nell'area «C2», già ottava qualifica funzionale, con decorrenza giuridica secondo le previsioni di cui alla legge n. 312 del 1980. Occorrerà inoltre evitare che i posti disponibili nella medesima area «C2» per i nuovi inquadramenti degli ispettori del lavoro vengano assegnati nell'ambito dei processi di mobilità tra le pubbliche amministrazioni, penalizzando chi ha svolto le funzioni di ispettore del lavoro.

Il senatore MUNDI sottolinea l'opportunità di porre rimedio senza ulteriore indugio ad una situazione che si trascina da troppi anni, che vede la categoria degli ispettori del lavoro in condizioni di obiettivo sfruttamento e mortificazione professionale in relazione ad una errata applicazione della legge n. 312 del 1980 compiuta in sede di inquadramento. Rileva poi come la scelta da lui compiuta a suo tempo di presentare il disegno di legge n. 2017 rifletteva la consapevolezza della difficoltà di individuare in via contrattuale una soluzione idonea a sanare l'ingiustizia compiuta a suo tempo, anche relativamente al pregresso. Ove peraltro si ritenesse che il contratto sia una fonte idonea a rimuovere *ex tunc* gli effetti pregiudizievoli prodottisi per gli ispettori del lavoro, occorrerebbe evitare di sospendere l'esame del provvedimento fin tanto che non si pervenisse in sede negoziale ad un punto fermo.

Nelle presenti condizioni, invece, un rinvio rischia di alimentare nei cittadini dubbi circa la credibilità dell'istituzione parlamentare.

Il senatore Michele DE LUCA rileva come un'eventuale soluzione in via contrattuale presupponga che siano individuate con chiarezza le disponibilità finanziarie da utilizzare in sede attuativa, tenendo conto che i fondi destinati alla contrattazione non possono certamente essere impiegati per sanare situazioni che traggono le proprie origini nel passato.

Occorre inoltre che sia chiarito da parte del Governo come intenda assicurare la possibilità di un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro nell'area «C2» in un contesto nel quale, a quanto è dato di ritenere, gli stessi posti potrebbero essere assegnati sia a personale proveniente da altre amministrazioni coinvolto nel processo di mobilità che agli assunti nell'ambito dei nuovi concorsi.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di una rapida, definitiva conclusione della vicenda, che dovrà assicurare la possibilità di un giusto inquadramento per gli ispettori del lavoro e affrontare il nodo della decorrenza dei relativi effetti.

Occorre inoltre evitare che i meccanismi di mobilità e le nuove assunzioni finiscano per compromettere la possibilità di effettuare il reinquadramento degli ispettori del lavoro.

In conclusione, prende atto della richiesta di rinvio formulata dal sottosegretario Caron, auspicando che, entro la fine della prossima settimana, la Commissione disponga di un quadro ormai definito di riferimento per valutare quali siano le scelte più appropriate in ordine all'ulteriore corso dell'esame dei disegni di legge.

Il senatore MULAS manifesta perplessità sulla possibilità di pervenire nel corso della prossima settimana ad una soluzione definitiva della controversia, anche alla luce dell'esperienza del passato, che ha visto più volte il Governo e la maggioranza preannunciare l'imminente conclusione di un accordo in sede contrattuale, salvo poi comunicare che permanevano intatti i punti di disaccordo. In ogni caso, perchè possa considerarsi idonea, ogni eventuale intesa dovrà contenere precise indicazioni circa le modalità di imputazione della spesa correlata alla sua attuazione e la data di decorrenza degli effetti dei previsti reinquadramenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro.

(3123) MANZI ed altri: Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri: Norme sul telelavoro e il suo sviluppo

(3489) MELE ed altri: Norme per lo sviluppo del telelavoro

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore Michele DE LUCA esprime rammarico per la battuta d'arresto dell'esame congiunto determinata dalla scelta della 5ª Commissione permanente di richiedere la relazione tecnica sugli oneri finanziari, auspicando che tale relazione sia trasmessa al più presto dal Governo, così da consentire una sollecita ripresa dell'*iter*.

Il PRESIDENTE, nell'associarsi all'auspicio testè espresso dal relatore, fa presente di avere già avuto uno scambio epistolare con il ministro Folloni avente ad oggetto il disagio della Commissione per il ritardo con il quale vengono predisposte le relazioni tecniche richieste dalla Commissione bilancio. Al riguardo, con riferimento a quanto è stato discusso nel corso dell'odierna seduta anche rispetto ad altri disegni di legge, si riserva di sottoporre la questione, che ha riflessi molto negativi sull'andamento dei lavori della Commissione, al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PROSECUZIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ADEGUATEZZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI «MEDICI COMPETENTI» AI FINI DELLA PIENA ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626
(R048 000, C11ª, 0005°)

Il PRESIDENTE ricorda che con la seduta antimeridiana di martedì 2 marzo si è esaurito il programma di audizioni previsto nell'ambito

della procedura informativa in titolo. Propone pertanto di rinviare brevemente il seguito dell'indagine conoscitiva, onde consentire a tutti i componenti della Commissione di disporre del tempo necessario per l'approfondimento e la riflessione sulle modalità di prosecuzione di essa. A tal fine, la prossima settimana verranno resi disponibili i documenti acquisiti nel corso delle audizioni, oltre alla raccolta dei resoconti sommari delle stesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11^a, 0111^o)

Il senatore MULAS esprime il proprio disagio per l'eccessivo numero dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione, poiché, a suo avviso, ne consegue una certa frammentarietà e dispersività dei lavori, ed una difficoltà, per i singoli componenti della Commissione stessa, ad approfondire adeguatamente le varie questioni oggetto d'esame.

Anche il senatore GERMANÀ ritiene utile affrontare nel prossimo Ufficio di Presidenza la questione posta dal senatore Mulas.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle osservazioni dei senatori Mulas e Germanà che si ripromette di approfondire nel corso della discussione in Ufficio di Presidenza, richiama l'attenzione sulla necessità di programmare i lavori della Commissione in modo tale da assicurare una razionale distribuzione ed utilizzazione del tempo disponibile, anche in relazione ai diversi impegni dei singoli componenti della Commissione medesima.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI

(R029 000, C11^a, 0006^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici è convocato per mercoledì 10 marzo alle ore 14,30, sul programma dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3512**Art. 3.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il socio lavoratore della società cooperativa può, nella fase di avvio della stessa e durante i primi due anni di attività, o nel corso di eventuali periodi di crisi, decidere, singolarmente o in accordo con gli altri soci, di volontariamente trasformare una quota non superiore al 20 per cento della sua retribuzione, al netto del prelievo fiscale, in capitale sociale della stessa.»

3.23 (Nuovo testo)

PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO, MACONI

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3362**Art. 9.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'inabilità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle nn. 1 e 7, allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del predetto testo unico.».

9.6 (Nuovo testo)

SMURAGLIA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

223^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE***(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***(1152) TERRACINI.** – *Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo***(1432) AVOGADRO ed altri.** – *Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***(1700) MANIERI ed altri.** – *Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 21 gennaio 1998.

Il presidente CARELLA, come preannunciato nella seduta di martedì scorso, propone di concludere l'esame in sede referente del testo unificato dei disegni di legge in titolo, in modo da consentirne la discussione in Assemblea contemporaneamente a quella sul disegno di legge relativo ai trapianti di organo. Ricorda che gli articoli del testo unificato sono stati accolti all'unanimità dalla Commissione circa un anno fa e che non si è dato corso alla richiesta di trasferimento in sede deliberante perchè la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere, in attesa della relazione tecnica del Ministero del tesoro, al momento non ancora pervenuta.

Il relatore, senatore DI ORIO, si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal Presidente, essendo sicuramente opportuno che l'Assemblea del Senato discuta in tempi il più possibile ravvicinati sia

il testo in materia di trapianti di organo che quello che disciplina il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Dopo un breve intervento del senatore BRUNI – volto a far sì che l'Ufficio di Presidenza ponga tempestivamente all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2658, da lui presentato insieme ad altri senatori, concernente l'istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale – il senatore TIRELLI osserva che non può non suscitare perplessità la circostanza che la Commissione, a causa della mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, non sia stata posta nelle condizioni di procedere alla discussione in sede deliberante di un provvedimento, quale quello istitutivo del Registro nazionale dei donatori di midollo, che riveste carattere eminentemente tecnico. Al riguardo è lecito sospettare che non si sia trattato di mera disattenzione o negligenza burocratica, ma abbiano giocato un ruolo determinante quegli interessi che attualmente, in assenza di un'adeguata disciplina del settore, traggono rilevanti profitti da una gestione scarsamente trasparente delle allocazioni a fini di trapianto del midollo osseo.

La senatrice DANIELE GALDI, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra, si dichiara favorevole alla conclusione dell'esame in sede referente, evidenziando come il disegno di legge unificato dia risposta ad importanti problematiche che coinvolgono un centro di rilievo internazionale come l'Istituto Galliera di Genova.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori DE ANNA, Baldassare LAURIA, ZILIO e CAMPUS, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,15.

TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 941-1152-1432-1700

Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

1. Il Registro italiano donatori di midollo osseo, in seguito denominato «Registro nazionale», già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.

3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il Registro nazionale dei donatori.

Art. 3.

1. I Registri regionali sono istituiti presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, come disciplinati dalla legislazione vigente in materia di trapianti d'organo.

2. Le regioni che non hanno identificato i laboratori regionali di riferimento di cui al comma 1, provvedono ad individuare, nell'ambito del piano sanitario regionale, le strutture nelle quali operano i registri regionali.

3. Le strutture che svolgono attività di tipizzazione ai fini del trapianto di midollo osseo sono tenute a comunicare i dati al Registro regionale di riferimento.

4. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

5. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

Art. 4.

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Art. 5.

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario, senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

- a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è assicurato al donatore avente rapporto di lavoro dipendente privato.

3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti la procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Art. 6.

1. Le spese per le prestazioni inerenti l'attività di trapianto del midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa. Le prestazioni relative all'iscrizione ai registri regionali di cui all'ar-

ticolo 3, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Per i prelievi, le analisi e la donazione, il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate, presentando la propria tessera sanitaria. La struttura provvede all'autorimborso per le prestazioni necessarie, e trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.

Art. 7.

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto, sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il relativo regolamento di attuazione recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.

2. L'attività di associazione e di federazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 2 per cento del medesimo, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

Art. 9.

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e denominata, di seguito, «Commissione».

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità

di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia ed altre patologie del sistema linfopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore alla ottava, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità, proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione nazionale che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

Art. 10.

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori volontari di midollo osseo, mediante erogazione all'ente ospedaliero »Ospedale Galliera« di Genova ed ai laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, di un congruo stanziamento, previa apposita convenzione con il Ministero della sanità».

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

289^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(580) LAVAGNINI ed altri: Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi

(988) CARCARINO: Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi

(1182) CAMO ed altri: Nuove norme in materia di incendi nei boschi

(1874) MANFREDI ed altri: Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(3756) SPECCHIA ed altri: Norme per la prevenzione degli incendi boschivi

(3762) CAPALDI ed altri: Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi

(3787) GIOVANELLI ed altri: Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 580, 1874, 3756 e 3762, congiunzione con i disegni di legge nn. 988, 1182 e 3787 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 988, 1182 e 3787, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 580, 1874, 3756 e 3762 e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 580, 1874, 3756 e 3762, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il relatore CARCARINO dà per illustrati i disegni di legge nn. 988 e 1182; passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 3787, proposta integrativa volta ad introdurre misure di repressione delle azioni dolose e colpose (determinate da interessi speculativi o genericamente illeciti) all'origine del 66 per cento degli incendi boschivi. L'esigenza di istituire non solo meccanismi tecnici di controllo del territorio è soddisfatta mediante l'attribuzione ad organismi specializzati di compiti di investigazione e repressione del crimine: ciò avviene istituendo una direzione investigativa antincendi, incardinata all'interno del nucleo ecologico dei Carabinieri, in un'ottica di unitarietà di intervento con le altre forze di polizia.

Le fattispecie criminose alla cui persecuzione l'iniziativa di polizia è volta dovrebbero però estendersi anche ai delitti colposi di cui agli articoli 449 e 451 del codice penale, evitando così ripartizioni di competenze che andrebbero a discapito dell'efficacia: la risposta dello Stato deve essere data nei confronti di tutti i comportamenti lesivi del patrimonio naturale, oltre che dell'incolumità fisica di persone e beni. Quanto alle norme dell'articolo 2, il decreto di assegnazione di personale alla direzione investigativa antincendi dovrebbe essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; i poteri ordinari di polizia possono essere richiamati senza un riferimento casistico che può apparire pleonastico, mentre sarebbe più opportuno prevedere una formazione specifica che utilizzi le risorse messe a disposizione dall'innovazione tecnologica.

Pur non considerando l'indennità speciale di cui al comma 3 dell'articolo 2 una forma di valorizzazione della specificità professionale dei militari utilizzati, il relatore dichiara che non eccepirà laddove la Commissione ritenesse indispensabile tale incentivo per le finalità della struttura da istituire. Quanto all'istituzione di una rete di monitoraggio satellitare del territorio nazionale, la relativa convenzione con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) dovrebbe essere stipulata dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Dipartimento della protezione civile, visto che al Ministero dell'ambiente competono un ruolo di coordinamento ed una sopraordinazione funzionale sul Nucleo operativo ecologico (NOE).

Ribadisce infine la disponibilità a recepire le istanze contenute in tutti i disegni di legge in titolo, sottoponendo al più presto alla Commissione - o eventualmente a qualsiasi sede ristretta cui si ritenesse di dar vita - la proposta di un testo unificato.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore MANFREDI: richiede che si inizi la discussione generale e che si faccia salva la possibilità di adottare come testo base l'unico disegno di legge fatto proprio da un Gruppo parlamentare; del resto, in esso sono prefigurate tutte le soluzioni necessarie per affrontare il problema degli incendi, compresa quella repressiva delle azioni dolose, per cui non giudica esatto sostenere che il disegno di legge n. 3787 sia l'unico ad affrontare la questione investigativa.

Concorda il senatore LASAGNA, secondo cui la maggioranza appare orientata a sottrarre l'iniziativa politico-parlamentare ai Gruppi di

opposizione, diluendo le proposte in un indistinto testo unificato privo delle connotazioni proprie dei promotori del disegno di legge n. 1874: quest'ultimo dovrebbe invece essere correttamente assunto a testo base e ad esso andrebbero riferiti emendamenti eventualmente tratti dai contenuti degli altri disegni di legge.

Il senatore VELTRI auspica che da tutti i Gruppi si posponga il problema di visibilità pubblica delle proposte a quello di funzionalità dei lavori, allo scopo di ottenere una risposta politica unitaria ai problemi sollevati nei disegni di legge: ciò può venire incaricando un comitato ristretto della redazione di un testo base, al quale riferire successivamente un dibattito e la presentazione degli emendamenti.

Il senatore MAGGI invita il presidente Giovanelli – che già l'altro ieri in Assemblea ha dato prova di indipendenza di giudizio, intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo sulla proposta di stralcio dell'articolo 9 del disegno di legge n. 2570 – a non consentire che le procedure siano piegate ad un intento di emarginazione politica dell'opposizione: l'estremizzazione della questione ambientale rischia infatti di espropriare il ruolo politico dell'intero Parlamento.

Il senatore PAROLA conviene con il pericolo testè paventato, ma si dichiara certo che la Commissione saprà salvaguardare il tradizionale patrimonio di dialettica libera e volta alla risoluzione dei problemi: ciò può avvenire, nel caso di specie, anche senza adottare come testo base il disegno di legge n. 1874, in quanto la composizione rappresentativa del comitato ristretto garantirebbe comunque margini ampi di intervento a tutti i Gruppi.

Concorda il relatore CARCARINO, secondo cui il testo unificato che intende proporre non rappresenta una proposta di parte, ma l'aggiornamento delle previsioni contenute in tutti i disegni di legge alla luce della sopravvenienza del decreto legislativo n. 112 del 1998: non ha difficoltà a presentare tale testo prima ad un comitato ristretto, assoggettandosi alle sue valutazioni ed ai suggerimenti che dovessero pervenire da tutti i Gruppi; desidera però che i tempi siano celeri, allo scopo di offrire agli operatori uno strumento legislativo compiuto prima dell'estate.

Il presidente GIOVANELLI dichiara preliminarmente che, a differenza di quanto sostenuto dal senatore Manfredi, la discussione generale è stata già iniziata il 19 gennaio scorso, ancorché non conclusa; il sovrappiungere di ulteriori disegni di legge, peraltro, giustifica che in sede referente si proceda con la flessibilità necessaria a consentire il diritto di intervento anche sui nuovi testi, ma esigenze di economia dei lavori sconsigliano di procedere con un andamento troppo rapsodico. Preferibile sarebbe accedere alla proposta del relatore, di elaborazione (anche in comitato ristretto) di un testo unificato, rispetto al quale svolgere un unico dibattito ed al termine riferirvi gli emendamenti.

Il senatore MANFREDI replica che un dibattito a testo unificato già presentato rischia di svilire l'enunciazione della posizione politica del suo Gruppo, proponente del disegno di legge n. 1874. Peraltro, tra un testo unificato proposto in tutta solitudine dal relatore ed una proposta vagliata in comitato ristretto, esprime preferenza per quest'ultima ipotesi, purché presenzino alle sedute anche rappresentanti del Dipartimento per la protezione civile.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene quindi sulla costituzione di un comitato ristretto; i Gruppi sono invitati dal Presidente a far pervenire le loro designazioni; saranno invitati alle sedute del Comitato ristretto anche i senatori proponenti dei disegni di legge ed appartenenti alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

MATERIE DI COMPETENZA

**Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del seguente atto:
Progetto di relazione all'Assemblea sulla materia TV e minori**

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, C35ª, 0001º)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che nella scorsa seduta il senatore De Luca Athos ha svolto la propria relazione sulla materia TV e minori, e che il documento è stato successivamente distribuito ai commissari. Dichiara quindi aperta la discussione su tale argomento.

Interviene la senatrice SALVATO che, premesso di ritenere la relazione illustrata dal senatore Athos De Luca un'importante griglia dalla quale si sviluppano osservazioni assai interessanti e condivisibili, esprime tuttavia una preoccupazione di fondo relativa alle difficoltà di individuare percorsi utili ed efficaci nel difficile rapporto TV e minori. Occorre considerare che il mezzo radiotelevisivo è diventato attualmente la maggiore agenzia educativa e informativa, ma non ha sviluppato un'adeguata selezione degli input e forme di rispetto del minore quale soggetto di diritto. Ribadisce quindi la propria preoccupazione circa la necessità di vincolare il Governo all'attuazione degli indirizzi che la Commissione si accinge ad elaborare. In particolare, ritiene assolutamente intollerabile l'incidenza abnorme che i messaggi di violenza hanno nelle ore di massimo ascolto e, proprio a questo proposito, occorre proporre sanzioni amministrative di tale entità da scoraggiare efficacemente il perdurare di tali comportamenti. Osserva infine che nella concretezza dei fatti deve

trovare riscontro il cambiamento di comportamenti da tutti ritenuto necessario, in un raggiunto equilibrio tra interessi meramente privati e quelli delle giovani generazioni.

La senatrice BRUNO GANERI, dopo avere espresso il proprio compiacimento per l'interessante relazione svolta dal senatore De Luca Athos, si interroga sulle molte questioni che restano ancora aperte. Si riferisce in particolare al dato innegabile che la televisione è diventata attualmente l'agenzia educativa primaria e pertanto dovrebbero essere posti in essere i maggiori sforzi per il varo di strategie educative che esaltino l'autonomia del processo di crescita del bambino. Osserva quindi che, da un lato, il mezzo radiotelevisivo cura eccessivamente la fascia dei bambini più piccoli, ma, dall'altro, trascura pressochè totalmente quella dell'età evolutiva. Sono invece proprio gli adolescenti dai quattordici ai diciotto anni a presentare i maggiori sintomi di inquietudine e ad essere più bisognosi di attenzioni. Manifesta anch'ella difficoltà a individuare sanzioni adeguate al mancato rispetto dei codici di autoregolamentazione; la soluzione dovrebbe essere individuata nella nascita di un processo culturale condiviso, di cui purtroppo non vede ancora i sintomi favorevoli. Osserva quindi criticamente come i bambini ricoverati in ospedale siano di fatto parcheggiati l'intera mattinata davanti al televisore che proietta, sul secondo canale, senza soluzione di continuità, cartoni animati spesso anche violenti, senza mediazione alcuna. Il bambino trascorre così lunghe ore solitarie, durante le quali viene privato del rapporto anche con gli altri coetanei. Ribadisce infine la necessità di individuare strategie efficaci per colpire le violazioni dei codici di autoregolamentazione sottoscritti.

Il senatore PIANETTA esprime in primo luogo apprezzamento per l'illustrazione delle problematiche offerta dalla relazione del senatore De Luca Athos. In particolare, evidenzia il timore che troppa televisione sia offerta ai ragazzi e spesso di qualità non adeguata. Le famiglie devono essere - a suo giudizio - assolutamente sensibilizzate sui rischi che un uso distorto di tale mezzo potrebbe avere sui loro figli, tenuto conto altresì che la qualità è assai spesso inadeguata, con conseguenze anche deleterie. Dopo aver dichiarato di condividere la necessità di predisporre un adeguato sistema sanzionatorio, sottolinea l'opportunità di incentivare una programmazione più attrattiva per i ragazzi, creando una grande richiesta di programmi dedicati a loro, senza concessioni a dimensioni di inutile violenza.

Il senatore RESCAGLIO, premesso di ritenere la relazione del senatore De Luca Athos largamente condivisibile, sottolinea che l'ascolto del bambino è quasi sempre solitario. Da dove nasca tutto questo interesse per l'immagine, è presto detto: l'amicizia e il gioco sono valori indubbiamente in crisi. Il bambino è oggi incapace di relazionare spontaneamente con i suoi coetanei, è privato di spazi adeguati di gioco, approda alla televisione perché manca di altri punti di riferimento. L'ascolto passivo lo abitua assai spesso a sviluppare sentimenti di indifferenza, di valutazioni generiche, ed un linguaggio di tipo qualunquistico. Sono sostanzialmente venuti meno centri educativi fondamentali.

Il senatore CAMERINI esprime vivo apprezzamento per la relazione del senatore De Luca Athos, soprattutto con riferimento agli effetti omologanti che il mezzo radiotelevisivo ha sulle giovani generazioni. Mentre la radio diffonde comunicazione, ma non elimina la natura simbolica dell'uomo, l'immagine televisiva ha la meglio sul messaggio. Dichiarando quindi di condividere le osservazioni critiche relative alla presenza di messaggi pornografici e violenti su pressochè tutti i canali e sugli effetti della manipolazione commerciale diffusa dalla pubblicità. Condivide anch'egli la necessità di individuare interventi più concreti e stringenti relativamente all'autorità delle telecomunicazioni e al rispetto del codice di autoregolamentazione. Potrebbe per esempio pensarsi all'obbligo di trasmissione di un messaggio televisivo che attesti la violazione avvenuta da parte di questa o quella rete, anziché sanzioni meramente amministrative.

La senatrice DANIELE GALDI, espresso il proprio ringraziamento al senatore De Luca Athos per la relazione svolta, sottolinea la necessità di avviare una serie di iniziative a favore dei genitori in modo da informarli e sensibilizzarli su queste tematiche. A suo avviso, va inoltre rivista l'attuale fascia oraria di tutela dei programmi. Ritiene infatti, che l'attuale - dalle sette alle ventidue e trenta - sia eccessivamente vasta. Anche in riferimento alla programmazione dei cartoni animati vanno riviste le fasce orarie di trasmissione. Solo successivamente si può pensare a sanzioni sul tipo di quelle proposte dal senatore CAMERINI. Dopo aver dichiarato di condividere le precedenti osservazioni circa la crisi del valore dell'amicizia e del tempo ludico, ritiene assolutamente necessario stimolare un grande dibattito su questi argomenti, rispetto ai quali il Governo dovrebbe farsi promotore di adeguate campagne di sensibilizzazione.

Il Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, tenuto conto dell'assenza di alcuni componenti, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C35^a, 0004^o)

La senatrice SALVATO chiede al Presidente di sollecitare la conclusione dei lavori del Comitato ristretto sulle adozioni, in modo da esaminare al più presto la proposta di testo unificato.

Il Presidente MAZZUCA POGGIOLINI fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

ntervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il dottor Vito D'Ambrosio, Presidente della Regione Marche accompagnato dal dottor Andrea Ciaffi; il dottor Angelo Capodicasa, Presidente della Regione Sicilia; il dottor Alberto Zorzoli, Vice Presidente della Regione Lombardia accompagnato dal dottor Roberto Nepomuceno e dal dottor Franco Lionetti; il dottor Paolo Giannarelli, Assessore alle politiche comunitarie della Regione Toscana; la dottoressa Marina Principe, dirigente della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23ª, 0004ª)

Il presidente BEDIN porge il benvenuto alla delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni segnalando che la Giunta ha tratto spunto per lo svolgimento dell'indagine in titolo dall'esame del disegno di legge n. 3107, concernente l'approvazione del nuovo Statuto della Regione Toscana. Nella prospettiva della realizzazione di un rapporto positivo fra Parlamento e regioni nella costruzione dell'Europa la Giunta ha avuto modo, peraltro, di rilevare aspetti che necessitano di un maggiore approfondimento quali il raccordo tra le leggi comunitarie e la cosiddetta legge Bassanini e la partecipazione alla fase formativa del diritto comunitario.

Il presidente della Regione Marche D'AMBROSIO presenta gli altri componenti della delegazione, il presidente della Regione Sicilia Capodicasa, il vice presidente della Regione Lombardia Zorzoli e l'assessore alle politiche comunitarie della Regione Toscana Giannarelli, accompagnati da funzionari delle rispettive amministrazioni, e ringrazia la Giunta per l'invito che costituisce un ulteriore sviluppo del confronto con le regioni sulle tematiche comunitarie che è stato già avviato a proposito di altri temi.

Preannunciando l'invio di un documento dettagliato di risposta ai quesiti trasmessi dalla Giunta, alcuni dei quali presuppongono l'esposizione della situazione di ciascuna regione, l'oratore si sofferma sugli aspetti più generalmente riconducibili all'esperienza comune. In relazione all'articolo 9 della legge n. 183 del 1987, che prevede la trasmissione alle regioni dei progetti di atti normativi comunitari, come rilevato dallo stesso ministro Letta in occasione di una recente sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, non esistono dati che consentano di esprimere una valutazione di sintesi su tale procedimento mentre, a proposito dell'efficacia della suddetta sessione speciale l'oratore esprime un giudizio non del tutto soddisfacente. Nonostante l'indubbia utilità di tale strumento permangono infatti delle carenze aggravate dalla modifica introdotta dalla legge comunitaria 1998, che ha ridotto a venti giorni il termine per l'espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie consentendo altresì al Governo di procedere all'emanazione dei decreti delegati anche in assenza del suddetto parere. La sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni ha inoltre dimostrato di non costituire un mezzo che consente alle regioni di incidere realmente sull'elaborazione degli atti comunitari da parte della Commissione europea. Tale situazione è confermata dal fatto che la posizione comune definita dalle regioni sulla riforma dei fondi strutturali, benché sia stata comunicata al Parlamento europeo e alla Commissione di Bruxelles, non ha prodotto effetti significativi. La Commissione europea, da parte sua, utilizza altri canali per acquisire gli orientamenti delle istituzioni locali, quali il Comitato delle Regioni, per gli aspetti politici, ed altri organismi consultivi per gli aspetti di carattere tecnico.

L'oratore rileva altresì i buoni rapporti con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea i quali, peraltro, non risentono ancora di modifiche derivanti dal distacco di quattro funzionari regionali in quanto tale iniziativa, prevista dalla legge comunitaria, è stata concretamente posta in essere solo di recente, con il distacco di due funzionari lo scorso autunno, dopo la soluzione di non semplici difficoltà burocratiche. Sollecitando anche il sostegno della Giunta per la soluzione di tali difficoltà l'oratore osserva come taluni problemi siano posti da quei settori della burocrazia che ancora vedono gli affari comunitari come una componente della politica estera.

Applicando la legge comunitaria 1995-1997, le regioni si sono valse, tuttavia, di quelle disposizioni che consentono l'apertura di uffici di collegamento a Bruxelles. Le Regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Toscana, in particolare, hanno stabilito di aprire un ufficio comune

che consentirà una presenza stabile ed ufficiale, senza dover ricorrere a strumenti surrettizi, quali le sedi estere di enti finanziari dipendenti dalle regioni. In tale campo un esempio particolarmente significativo è offerto dai Länder tedeschi che, avvalendosi di una presenza più strutturata a Bruxelles, sono stati tradizionalmente più capaci di incidere sulla fase ascendente influenzando l'impostazione della normativa comunitaria in modo tale da beneficiare in maniera più efficace dell'Italia dei fondi comunitari. A tale riguardo, si sono attrezzate da tempo anche altre nazioni quali la Francia e la Spagna. Restano però da risolvere per i funzionari delle regioni italiane distaccati presso l'ufficio di Bruxelles dei problemi inerenti l'accreditamento alle istituzioni comunitarie. Non appaiono peraltro comprensibili i motivi di un vincolo ad essere accreditati attraverso la Rappresentanza permanente, che limita l'efficacia delle azioni dei rappresentanti delle regioni.

Sottolineando l'importanza di una tempestiva informazione attraverso le gazzette ufficiali e le banche dati elettroniche, ivi comprese quelli accessibili su Internet, il Presidente della Regione Marche illustra il contributo offerto alla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che non dispongono di un organismo associativo analogo all'ANCI, dal CINSEDO, struttura di consulenza tecnica che le regioni hanno deciso di potenziare proprio in relazione all'esigenza di migliorare le forme di raccordo con l'Unione europea. Un maggiore coinvolgimento nella fase ascendente appare peraltro inevitabile in settori di più diretta competenza delle regioni, quale l'ambiente e le politiche occupazionali gestite dal Fondo sociale europeo, laddove in altri campi l'interesse è più indiretto.

Una più efficace partecipazione delle regioni al processo formativo comunitario presuppone la capacità di definire posizioni comuni ma necessita anche di una forte azione di coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio tra i vari Dicasteri la quale, tuttavia, nonostante l'impegno e la preparazione del Ministro per le politiche comunitarie appena nominato, non appare ancora adeguata. Su un tema quale l'Agenda 2000, infatti, il negoziato è guidato dal Ministero degli affari esteri, la gestione dei riflessi interni è affidata al Ministero del bilancio ed altri aspetti importanti, di carattere più settoriale, sono direttamente seguiti da altri dicasteri. Il Ministero dei trasporti, ad esempio, avvalendosi della notevole competenza di taluni dei funzionari di cui dispone, svolge una propria politica europea mentre le deleghe conferite al Ministro per le politiche comunitarie in materia di coordinamento non sembrano corrispondere a quella che è la realtà dei fatti.

Il presidente BEDIN ringrazia il presidente D'Ambrosio per l'esposizione e condivide l'esigenza di rafforzare le attribuzioni del Ministero per le politiche comunitarie, prendendo atto che in numerosi settori dell'Unione europea l'impatto su affari interni predomina sui profili di politica estera.

Il senatore BESOSTRI, rilevando che già in occasione della discussione della legge comunitaria 1995-97 si cercò inutilmente di delimitare

le competenze del Ministero degli affari esteri nei rapporti con l'Unione europea, sottolinea l'importanza di un tempestivo intervento nella fase ascendente giacché i margini sono estremamente ridotti in sede di attuazione delle direttive, tanto più che queste hanno impropriamente assunto un'impostazione sempre più dettagliata.

Ricordando che in Germania i ministri per gli affari europei dei *Länder* risiedono a Bonn proprio al fine di realizzare il massimo coordinamento con i vari livelli istituzionali, l'oratore sottolinea come esistano delle iniziative, quali un maggiore collegamento con i deputati europei eletti nella circoscrizione, che le regioni potrebbero assumere a prescindere da modifiche del quadro normativo.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'importanza della partecipazione delle regioni alla fase ascendente e ritiene tuttavia più proficuo, anche sulla base dell'esperienza svolta al Parlamento europeo, un collegamento con i deputati europei specializzati nelle materie oggetto di interesse da parte delle regioni piuttosto che con gli eletti locali. Ricordando che il Governo forniva ai deputati europei un'informativa sulle proprie posizioni l'oratore chiede se esista un'analoga trasmissione dei pareri delle regioni, che potrebbero costituire l'oggetto di emendamenti presentati dai membri italiani del Parlamento europeo. Tale prassi potrebbe manifestarsi particolarmente utile in settori di specifica competenza delle regioni quali l'ambiente.

Il senatore BIASCO non ritiene che il problema del ruolo del Ministero degli affari esteri nei rapporti con l'Unione europea assuma un rilievo fondamentale in quanto sarebbe opportuno perseguire delle soluzioni flessibili. Appare invece come una questione ben più significativa la capacità della Germania di incidere sull'elaborazione delle norme che disciplinano le procedure di finanziamento comunitario, onde beneficiarne direttamente, a fronte di una situazione italiana che vede notevoli ritardi. A questo si unisce il rischio di una riassegnazione dei fondi non utilizzati ad altri Stati membri, con un conseguente grave danno per le regioni ed in particolare per il Mezzogiorno.

L'oratore sottolinea, pertanto, l'esigenza di consentire un più diretto accesso delle regioni alla fase formativa della legislazione comunitaria ed alla sua successiva attuazione, tenendo conto che, invece, la legge Bassanini sembra accentrare nel Governo i rapporti con le istituzioni comunitarie.

Il senatore MAGNALBÒ ringrazia il Presidente della Regione Marche per la chiarezza dell'esposizione e, a differenza del senatore Biasco, non ritiene secondario il ruolo svolto dal Ministero degli affari esteri poiché i problemi di coordinamento tra le varie Amministrazioni dello Stato in merito ai rapporti con l'Unione europea venivano già evidenziati nella relazione presentata dal senatore Zecchino a nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee nel lontano 1991.

Condividendo l'importanza annessa anche da altri oratori alla partecipazione delle regioni dalla fase ascendente l'oratore ricorda che nella

seduta di ieri il Ministro per le politiche comunitarie ha previsto che al termine dell'attuale periodo di programmazione finanziaria non sarà utilizzato più del 60 per cento circa dei fondi destinati alle regioni italiane e chiede, pertanto, se queste stiano adeguando le loro strutture in vista di una migliore utilizzazione di tali finanziamenti e si avvalgano, al riguardo, della Cabina di regia nazionale presieduta dall'ingegner Carzaniga.

Il senatore LO CURZIO, rilevando i danni derivanti alle produzioni agricole delle regioni meridionali dagli accordi commerciali definiti tra l'Unione europea e taluni paesi del Mediterraneo, sollecita l'adozione di adeguate iniziative politiche da parte delle regioni interessate. L'oratore sottolinea altresì l'esigenza che nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni il Governo venga impegnato a tutelare strutture di altissimo valore culturale, come l'Istituto nazionale del dramma antico ed altri istituti di carattere culturale ed economico con sede a Siracusa ed in altri centri che, accogliendo anche giovani di paesi terzi mediterranei, offrono servizi di grande valore a livello europeo ed internazionale.

Il senatore MUNGARI condivide l'importanza della partecipazione delle regioni alla fase ascendente tenendo conto che le carenze dell'Italia in tale processo hanno spesso determinato la produzione di norme comunitarie ultronee rispetto all'ordinamento italiano. È necessario pertanto che in un negoziato importante come l'Agenda 2000 le regioni possano far valere le loro valutazioni. Una più efficace partecipazione alla fase formativa del diritto comunitario – attraverso adeguate strutture di collegamento con le istituzioni comunitarie e, soprattutto, di coordinamento nell'ambito del Governo – consentirebbe inoltre una riduzione del notevole volume del contenzioso con l'Unione europea. A tale riguardo la Giunta dovrebbe farsi portavoce di tale esigenza e offrire il proprio contributo.

Il senatore MANZI condivide l'opinione che nel Ministero degli affari esteri possano sussistere dei settori riluttanti a cedere competenze ma sottolinea come un rapporto più stretto tra Parlamento e Giunta, da un lato, e Conferenza Stato-Regioni, dall'altro, potrebbe aiutare queste ultime a risolvere alcune difficoltà. In relazione ai dati sull'utilizzo dei fondi comunitari esposti dal Ministro Letta, sarebbe opportuno comprendere la situazione delle varie regioni in quanto sarebbe preoccupante apprendere che esistono eccessivi divari. Tali informazioni, peraltro, sarebbero necessarie per verificare se tutte le regioni dispongono di capacità operative adeguate per l'utilizzo delle risorse, ovvero se sussistano dei punti deboli.

Il presidente BEDIN, rilevando come l'interesse della Giunta su temi quali le relazioni euromediterranee e l'acquisizione di spunti utili dalla legislazione di altri Stati membri permarrà anche dopo la conclusione dell'indagine in titolo, cede la parola ai rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni per replicare agli intervenuti.

Il vice presidente della Regione Lombardia ZORZOLI, in merito alle considerazioni sui rapporti con i deputati europei, esprime la delusione delle regioni che hanno avuto modo di riscontrare la difficoltà di porsi in sintonia anche dalla scarsa partecipazione a talune riunioni congiunte. Rilevando come le regioni riescano peraltro a definire delle posizioni comuni al di là delle diverse forze politiche che compongono le varie Giunte, l'oratore sottolinea come, nonostante la responsabilità primaria del Governo in merito alla fase ascendente, sia necessario realizzare un raccordo più efficace onde evitare che la legislazione europea penalizzi le regioni italiane.

Il presidente della Regione Sicilia CAPODICASA, con riferimento all'intervento del senatore Lo Curzio, rileva come le regioni si siano candidate a svolgere un ruolo centrale nella realizzazione del nuovo programma MEDA, che sarà definito nella Conferenza di Stoccarda fra poco più di un mese. I problemi derivanti dai rapporti commerciali con altri paesi del Mediterraneo non possono essere affrontati, peraltro, rivolgendosi a pratiche protezionistiche, che sarebbero in contrasto con le intese sottoscritte e con la prospettiva della realizzazione di un'area di libero scambio nel 2010. È necessario invece, come richiesto in una mozione approvata dall'Assemblea regionale siciliana, che il Governo e le istituzioni comunitarie siano consapevoli dei disagi derivanti da tali accordi a talune produzioni agricole adoperandosi per l'introduzione di misure di accompagnamento volte a tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei. La promozione della qualità costituisce infatti l'unico terreno di competizione con altri paesi, prospettiva che dovrebbe essere tenuta presente nel quadro della più complessiva riforma della politica agricola comune. Nell'ambito del partenariato euromediterraneo potrebbero essere inoltre svolti dei progetti tesi a valorizzare l'attività di istituzioni culturali di alto valore quali l'Istituto nazionale del dramma antico.

L'Assessore per le politiche comunitarie della Regione Toscana, GIANNARELLI, rileva come l'iniziativa delle cinque regioni dell'Italia centrale di realizzare un ufficio comune a Bruxelles sia volta a creare le premesse per un'effettiva partecipazione delle regioni alla fase ascendente ed a realizzare un canale di comunicazione permanente con la Commissione europea, che già si è rivelato molto utile per prevenire delle procedure d'infrazione in merito a provvedimenti regionali che avrebbero potuto essere altrimenti considerati come aiuti di Stato illegittimi. La suddetta struttura faciliterà inoltre le relazioni con la Commissione affari regionali del Parlamento europeo, con analoghi uffici delle regioni di altri Stati membri e, più in generale, costituisce un mezzo per le regioni per essere presenti al centro dell'Unione europea, la cui vita non è solamente costituita dai fondi strutturali. Al riguardo è opportuno tener presenti le politiche delle innovazioni tecnologiche previste nell'ambito del 5° programma quadro di ricerca e sviluppo e, più in generale, le politiche sociali, per la gioventù e per la tutela dei diritti della persona che, pur non avendo una valenza finanziaria, hanno una consi-

derevole importanza per le regioni ed i cittadini che esse rappresentano.

La struttura di Bruxelles, cui le cinque regioni partecipano con almeno due funzionari ciascuna, costituisce anche un utile strumento di formazione per il personale delle amministrazioni regionali e degli altri Enti locali e la volontà di realizzare un progetto comune, che non è chiuso rispetto ad altre regioni, non nasce solamente dall'esigenza di beneficiare di talune economie di scala, ma anche da quella di esercitare delle forme di influenza più efficaci.

I problemi di accreditamento che sono stati menzionati sono connessi anche alla necessità di risolvere taluni problemi burocratici per i funzionari destinati a Bruxelles quali i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le amministrazioni belghe. Esistono tuttavia altre forme di raccordo a livello europeo fra gli Enti locali e regionali quali l'Associazione delle regioni europee, l'Associazione delle regioni a vocazione tecnologica ed industriale, l'Associazione delle regioni vitivinicole e l'Associazione delle regioni transfrontaliere. Tali organismi hanno generalmente una vocazione transnazionale ed arricchiscono le occasioni di collaborazione contribuendo alla creazione di una comune coscienza europea.

In merito all'utilizzo dei fondi strutturali l'oratore osserva come spesso gli organismi di coordinamento – quali la Cabina di regia, che andrebbe rafforzata e che invece, ultimamente, appare depotenziata – non dispongano dei dati più aggiornati e precisa, al riguardo, che la Toscana si accinge ad utilizzare la totalità dei fondi comunitari ad essa destinati.

Il presidente della Regione Sicilia CAPODICASA illustra un'iniziativa analoga a quella assunta dalle cinque regioni dell'Italia centrale, che sta per essere avviata dalla Sicilia, la Sardegna e la Campania, e che prevede la realizzazione di un ufficio comune a Bruxelles nello stesso edificio utilizzato dalle altre regioni.

Il presidente della Regione Marche D'AMBROSIO invita la Giunta ad intervenire all'inaugurazione dell'Ufficio delle regioni a Bruxelles e risponde al senatore Biasco illustrando gli esempi di organizzazione delle regioni di altri paesi membri quali Spagna e Francia e, in particolare, Austria, Germania e Belgio, Stati ad ordinamento federale. In Germania, in particolare, i *Länder* sono rappresentati nell'ambito della delegazione governativa che partecipa alle trattative nelle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione mentre in Francia i rappresentanti degli enti locali e regionali formulano degli indirizzi al Governo sulla fase ascendente in quanto membri del Senato. Un esempio significativo della distanza fra organizzazione interna e normativa comunitaria è offerto dalla complessità dei procedimenti amministrativi italiani inerenti l'urbanistica e l'edilizia che, per loro natura, si svolgono in tempi troppo lunghi rispetto alle scadenze comunitarie, determinando delle difficoltà nell'utilizzazione dei finanziamenti europei.

Il presidente BEDIN rileva che è in corso in Senato un dibattito sulle conseguenze del partenariato euromediterraneo, volto a sbloccare la ratifica dell'accordo con il Marocco ed a chiedere nel contempo delle garanzie per le produzioni agricole mediterranee danneggiate da tali intese, ringrazia la delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni per le esposizioni, per la documentazione preannunciata e per l'invito a visitare l'Ufficio di Bruxelles e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

(Seguito dell'esame e conclusione. Approvazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento, del Doc. XXIV-ter, n. 1)
(R144 001, C23^a, 0001^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore BESOSTRI, ricordando di aver illustrato la materia in titolo nella precedente seduta, propone di concludere l'esame approvando la seguente risoluzione:

«La Giunta per gli affari delle Comunità europee,

premesso che:

la direttiva comunitaria 92/12/CEE prevede, con la proroga già accordata, che dal 1° luglio 1999 venga abolito l'attuale regime di vendite in esenzione fiscale (*duty free*), per i viaggiatori all'interno dell'Unione europea;

nel vertice europeo dei Capi di Governo che si è svolto a Vienna nel dicembre 1998 i Capi di Governo dell'UE hanno rivolto una sollecitazione alla Commissione ed al Consiglio dei Ministri finanziari (Ecofin) a presentare un rapporto sui problemi occupazionali derivanti dalla chiusura dei *duty free* e a decidere su un'eventuale proroga limitata del regime transitorio;

a tale sollecitazione hanno fatto seguito le prese di posizione dei Primi Ministri di Francia, Germania e Gran Bretagna con lettere al Presidente della Commissione, con le quali viene evidenziata la contraddizione tra la comune priorità dell'Unione europea di sviluppare l'occupazione e la forte perdita occupazionale che seguirà alla chiusura dei *duty free* – secondo stime elaborate da più fonti, attorno ai 140.000 posti di lavoro, circa 10.000 in Italia – e tenendo conto che anche nel caso che tali previsioni fossero non esatte, nondimeno nella grave situazione occupazionale europea occorre evitare ogni diminuzione di occupati;

anche secondo comunicati stampa della Commissione le conseguenze sull'occupazione sarebbero sicure, ancorché temporanee e localizzate;

gli effetti dell'abolizione si ripercuoterebbero inoltre sugli utenti dei servizi aeroportuali e marittimi, attraverso il rincaro dei biglietti, a copertura dei mancati introiti delle società aeroportuali;

importanti imprese nazionali hanno più volte fatto presenti le ripercussioni sulla commercializzazione e la promozione all'estero del prodotto italiano di fascia alta;

gli acquisti in negozi *duty free* hanno carattere aggiuntivo rispetto ai normali consumi e pertanto è da escludersi che vi sarà un corrispondente volume di vendite nella rete di dettaglio;

non è dimostrata la distorsione della concorrenza tra mezzi di trasporti ascrivibile al regime *duty free* piuttosto che ai tempi di trasporto;

considerato che:

il dossier sarà esaminato in via definitiva dai Ministri delle finanze dei paesi dell'Unione europea il prossimo 15 marzo;

invita il Governo ad intervenire in sede di Consiglio dei Ministri delle finanze al fine di ottenere un rinvio di tre anni del termine del 30 giugno 1999 per la cessazione dell'attuale regime di vendite in *duty free* per i viaggiatori comunitari – in modo che i tempi e le modalità di esecuzione del provvedimento di trasformazione dell'attuale regime non siano in contrasto con la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione, obiettivi prioritari delle politiche comunitarie – ovvero a proporre una riduzione progressiva dei vantaggi fiscali accompagnata da concorrenti interventi di riqualificazione e di sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dalla chiusura dei negozi *duty free* e della riduzione del loro volume di affari;

sottolinea che i minori introiti per le società aeroportuali non debbano essere riversati sugli utenti per impedire un aumento del costo della vita;

ritiene infine che una proroga del regime *duty free* debba accompagnarsi ad un monitoraggio dei prezzi per evitare che il vantaggio per il consumatore sia insignificante rispetto ai benefici dei venditori.«

Il progetto di risoluzione, posto in votazione, è approvato.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, dottor Enrico Letta.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del Ministro per le politiche comunitarie, dottor Enrico Letta, sugli strumenti e le problematiche del coordinamento tra le linee della politica nazionale nel quadro comunitario e gli indirizzi elaborati dalle regioni e dal sistema delle autonomie

(Ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera dei deputati – svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40^a, 0018^o) (R046 001, B40^a, 0008^o)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge quindi un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro Enrico LETTA svolge una relazione sull'argomento dell'audizione.

Intervengono quindi, per svolgere considerazioni e porre quesiti, il Presidente Mario PEPE, i senatori Vittorio PAROLA (DS), Salvatore LAURO (FI), Giuseppe TURINI (AN), Tarcisio ANDREOLLI (PPI), Guido DONDEYNAZ (Misto), Armin PINGGERA (Misto), Renzo GUBERT (UDR), il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), e il senatore Giorgio SARTO (Verdi).

Replica quindi il Ministro Enrico LETTA.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia, infine, il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,05 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B40^a, 0010^o)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0081^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Giuseppe Rolandi e del dottor Piero Risoluti, dirigenti dell'ENEA
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, invita i rappresentanti dell'ENEA a dar conto alla Commissione delle complesse problematiche attinenti alla localizzazione del sito nazionale di deposito per i materiali ed i rifiuti radioattivi, anche in relazione ai lavori svoltisi in merito presso il dipartimento della protezione civile.

Il dirigente dell'ENEA, Giuseppe ROLANDI, si sofferma diffusamente sull'unità dell'ENEA, da lui diretta, relativa alla sistemazione dei rifiuti radioattivi ed alla disattivazione degli impianti: espone i compiti del consigliere scientifico per la normativa nucleare e l'*audit*, dell'unità di committenza, del supporto amministrativo e gestionale, della divisione relativa alla gestione ed alla disattivazione degli impianti, in particolare quelli di Saluggia, della Trisaia e della Casaccia, del laboratorio relativo alla caratterizzazione dei rifiuti radioattivi, nonché della *task force* che si occupa della localizzazione del sito nazionale di deposito dei materiali radioattivi, il cui coordinamento è affidato al dottor Risoluti.

Il dirigente dell'ENEA, Piero RISOLUTI, premesso che la *task force* da lui coordinata è stata costituita nel 1996 per dar seguito alle indi-

cazioni della commissione nazionale grandi rischi, precisa che essa è stata incaricata di intraprendere le azioni di natura progettuale dirette all'individuazione e qualificazione di un sito idoneo ad ospitare il deposito, incluso quello per l'immagazzinamento temporaneo di lungo periodo dei rifiuti ad alta attività, nonché alla progettazione complessiva del sistema: obiettivo a medio termine della *task force* è di preparare il rapporto preliminare di sicurezza del deposito.

Riassumendo le attività svolte fino al 31 dicembre scorso, rende note le azioni della *task force* dirette alla caratterizzazione dei rifiuti radioattivi, da considerare fondamentali per giungere ad una corretta identificazione delle dimensioni quantitative e qualitative dell'inventario nazionale. I dati di tale inventario sono fondamentali per la determinazione della capacità recettiva delle strutture del deposito e per la definizione dei criteri di accettabilità e della capacità radiologica del sito.

Per quanto riguarda le azioni dirette alla caratterizzazione delle barriere artificiali di confinamento dei rifiuti radioattivi, osserva che esse rivestono particolare rilevanza in quanto l'analisi di sicurezza del sistema costituente il deposito si basa in gran parte sulla valutazione dell'affidabilità di tali barriere messe in opera per l'isolamento dalla biosfera.

Ricorda che gli elementi costitutivi delle barriere artificiali sono il manufatto prodotto dal condizionamento dei rifiuti, le pareti in calcestruzzo delle unità o celle di smaltimento e le pareti esterne del sistema di deposito, con le opere accessorie di impermeabilizzazione e di difesa; a tale proposito, rileva che, per un deposito definitivo di rifiuti radioattivi a vita breve, il periodo durante il quale deve essere garantito l'isolamento dalla biosfera è dell'ordine di circa trecento anni, corrispondenti a dieci volte il tempo di decadimento degli isotopi a vita più lunga.

Per quanto concerne il calcestruzzo, si limita a precisare che si tratta di individuare una sua corretta formulazione per assicurare al materiale le migliori prestazioni e la durata nel tempo: la progettazione del deposito comporta pertanto la trattazione degli aspetti legati sia alla tecnologia del calcestruzzo sia al dimensionamento degli spessori e delle armature.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede al dottor Risoluti di meglio precisare alcune informazioni relative all'utilizzo del calcestruzzo nonché alla riduzione dei tempi del *decommissioning*.

Il dottor Piero RISOLUTI, dopo aver fornito ulteriori dati sulla sperimentazione connessa all'utilizzo del calcestruzzo, passa ad esporre alcuni dati connessi alla progettazione concettuale dell'intero deposito, con l'inclusione del sistema di immagazzinamento temporaneo dei combustibili irraggiati e dei rifiuti condizionati di terza categoria.

Obiettivo di tale attività è la definizione, oltre che dell'intero sistema costituente il deposito nazionale, anche dell'impegno richiesto in termini di superficie e quindi di sistemazione urbanistica del sito: si tratta pertanto di un elemento di giudizio non secondario anche per l'identificazione dell'area idonea alla localizzazione del sistema.

Riassunte le caratteristiche dei siti spagnolo e francese oggetto nei mesi scorsi di una visita della Commissione, osserva che la localizzazione, sullo stesso sito di deposito definitivo dei rifiuti a vita breve, del sistema di immagazzinamento del combustibile irraggiato e dei rifiuti condizionati di terza categoria non comporta problemi di natura tecnica o di altro tipo. Tuttavia, la strategia di immagazzinamento di lungo periodo del combustibile irraggiato richiede, anche nella fase di concezione del sistema di stoccaggio, di tener conto dello smaltimento definitivo del combustibile e delle operazioni che può comportare.

Successivamente, visualizza con una serie di proiezioni i passaggi necessari ad individuare le diverse tipologie di aree.

Sottolinea, in particolare, che è stata avviata una vasta indagine geografica estesa a tutto il territorio nazionale, diretta ad individuare aree potenzialmente idonee per la localizzazione del deposito.

Le principali azioni intraprese, e tuttora in corso, da parte della *task force*, nelle quali sono state investite notevoli risorse, sono la realizzazione di un sistema informativo geografico finalizzato all'individuazione di aree potenzialmente idonee, sulla base di determinati requisiti, quali la superficie topografica, gli aspetti idrogeologici, le vie di comunicazione, il reticolo idrografico, la distribuzione della popolazione, le attività socio-economiche, l'uso del suolo, nonché aspetti relativi alla sismicità ed alla climatologia.

Rende noto che verrà predisposta una carta nazionale delle aree idonee la quale, su supporto informatico, permetterà un elevato grado di elaborazione ed anche un rapido ed agevole aggiustamento in caso di modifica dei parametri di selezione. Per la realizzazione del sistema informativo geografico, obiettivo di grande rilevanza mai usato in Italia per la ricerca di siti, sono state attivate collaborazioni con qualificate strutture nazionali pubbliche e private, tra cui il servizio sismico nazionale ed il servizio geologico nazionale, che dispongono di dati geografici estesi ed informatizzati: essi costituiranno un prezioso strumento scientifico sia per fornire assistenza alle amministrazioni regionali in caso di candidature, sia per eventuali iniziative a livello nazionale.

Dà poi conto dell'indagine per l'individuazione di aree idonee alla localizzazione del deposito nazionale per i rifiuti a bassa attività, svolta in collaborazione con l'università «La Sapienza» di Roma e con primarie società nazionali esperte in indagini territoriali: tale indagine è stata integrata con i risultati in parte già acquisiti tramite il sistema informativo geografico, ciò che ha permesso di pervenire ad una lista di aree da ritenere in via preliminare idonee alla localizzazione del deposito.

Fa conoscere anche i criteri di *performance assessment* in vista della loro applicazione alle situazioni tipologiche individuate per una verifica preliminare della rispondenza agli *standards* di sicurezza radiologica, attività in corso che sarà completata presumibilmente entro la fine del 1999.

Conclude ricordando che la *task force* sta predisponendo un video ed un CD-ROM multimediale interattivo sul tema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, al fine di diffondere informazioni di base in particolare su quello che si intende realizzare, sulle finalità, sulle caratteristiche

tecniche, sugli impianti analoghi esistenti all'estero e le relative legislazioni, nonché sui criteri di sicurezza.

Tali strumenti saranno realizzati in modo da poter essere utilizzati da un pubblico il più ampio possibile, anche se i destinatari principali saranno gli amministratori e le forze politiche, soprattutto a livello locale, le associazioni ambientaliste, gli *opinion makers* e le scuole: il loro completamento è previsto per la fine del prossimo mese di maggio.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che la notevole mole di informazioni fatta conoscere alla Commissione nell'odierna seduta debba essere attentamente valutata e che quindi potrebbe rendersi necessaria, nelle prossime settimane, un'ulteriore audizione sulle tematiche affrontate.

Il dottor Giuseppe ROLANDI si sofferma sull'attività dell'unità radioprotezionistica nonché sulle azioni volte alla disattivazione degli impianti nucleari, precisando che le relative notizie tecniche, assai esaurienti, sono contenute negli atti della conferenza sull'energia e sull'ambiente svoltasi di recente.

Il dottor Piero RISOLUTI ritiene che, al fine di diffondere le informazioni in materia, rivesta particolare importanza anche l'organizzazione di visite ai depositi esteri di rifiuti radioattivi per tutti coloro che, in modo diretto o indiretto, saranno interessati alle procedure di scelta del sito.

Il senatore Franco ASCIUTTI (FI) pone alcune domande sui rischi attuali per la popolazione in rapporto al momento in cui sarà funzionante il deposito dei rifiuti radioattivi, nonché sulle procedure ed i criteri per l'individuazione del sito.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di precisare alcune notizie di natura tecnica testé fornite.

Rispondono diffusamente il dottor Giuseppe ROLANDI ed il dottor Piero RISOLUTI, i quali precisano fra l'altro che i rifiuti radioattivi condizionati presentano un livello di rischio inferiore rispetto agli altri.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire alla Commissione ogni possibile integrazione a quanto riferito nell'odierna seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di relazione sulla regione Abruzzo (relatore: senatore Franco Asciutti)

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nelle scorse settimane il relatore ha illustrato la proposta di relazione in titolo, sulla quale successivamente sono intervenuti alcuni commissari; ricorda al-

trèsì che le osservazioni formulate nel corso della discussione sono già state inserite dal relatore nel testo. Esso risulta del seguente tenore:

«RELAZIONE SULL'ABRUZZO

Premessa.

In prosecuzione del programma a suo tempo deliberato di effettuare, nelle varie regioni, visite sopralluogo finalizzate – oltre che all'esame generale dello stato di applicazione delle normative riguardanti i diversi profili che interessano il problema dei rifiuti nelle singole realtà locali – a conoscere le eventuali attività imprenditoriali illecite connesse all'operare nel ciclo, ivi compresi l'azione delle pubbliche amministrazioni interessate nell'attività gestionale e di controllo ed il fenomeno dell'eventuale presenza della criminalità organizzata nel settore, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, dopo le regioni Liguria, Piemonte, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Calabria, ha deliberato di recarsi in Abruzzo.

A tale indicazione programmatica, la Commissione è pervenuta anche in considerazione della necessità di approfondire alcuni elementi di conoscenza acquisiti agli atti nel corso di questa e della scorsa legislatura.

In attuazione di quanto sopra, nei giorni 23 e 24 febbraio 1998 una delegazione della Commissione composta dal Presidente, onorevole Massimo Scalia, dai deputati Franco Gerardini e Nino Sospiri e dai senatori Giovanni Polidoro ed Angelo Staniscia, si è recata a Pescara e L'Aquila, dove ha incontrato rappresentanti delle istituzioni, nazionali e locali, nonché delle forze sociali, operanti nel territorio regionale.

In particolare, a Pescara, nella sede della prefettura, ha incontrato: il prefetto di quel capoluogo, dottoressa Concetta Gabriella Sorbilli Lascio; il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, dottoressa Elena Vezzosi; il sindaco del comune di Spoltore, Donato Lorenzetti; gli assessori all'ambiente delle province di Pescara, Giuseppe de Dominicis, e di Chieti, Leo Brigante; il presidente del consorzio comprensoriale smaltimento rifiuti del Frenteno, Guglielmo Palmieri; il procuratore della Repubblica presso la pretura di Chieti, dottor Nicola Trifuoggi; il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara, dottor Enrico di Nicola.

A L'Aquila, nella sede della prefettura, la Commissione ha incontrato: il prefetto, dottor Guido Iadanza; l'assessore regionale all'urbanistica ed ai beni ambientali, Stefania Pezzopane; l'assessore all'ambiente della provincia di Teramo, Mario Mazzoni; l'assessore all'ambiente della provincia di L'Aquila, Umberto Murolo; il sindaco di L'Aquila, Antonio Centi; il procuratore della Repubblica di Avezzano, dottor Brizio Montinaro; i rappresentanti delle associazioni ambientaliste (Antonio Ricci di Legambiente; Fernando Ferrara di Ambiente e/è Vita; Dante Caserta e Antonio Fiucci del WWF; Antonio D'Onofrio, di Italia No-

stra; il rappresentante del comitato «No alle discariche», Domenico Leone); nonché il rappresentante della Confindustria- Abruzzo Antonio Cappelli.

Unitamente alle audizioni, la Commissione ha proceduto anche a sopralluoghi a vari siti ed impianti. Sono stati visitati gli impianti di Scurcola Marsicana (AQ), l'impianto di Sogeri a Tollo (CH), la discarica di Cerratina (CH), l'area dell'IRA a Pineto (TE) e la discarica abusiva di Ancarano (TE).

Nel corso delle audizioni, sono stati consegnati note e documenti acquisiti agli atti della Commissione.

Le varie audizioni, la documentazione acquisita, gli atti processuali attinenti ai procedimenti giudiziari in corso e definiti aventi ad oggetto attività connesse ai rifiuti, i sopralluoghi effettuati in alcuni degli impianti esistenti nel territorio regionale, l'analisi della normativa regionale e degli enti locali competenti, raffrontata con le indicazioni ed i precetti contenuti nella legislazione nazionale, hanno consentito alla Commissione di avere una quadro sufficientemente definito sullo stato delle tematiche che interessano la regione Abruzzo. Ciò anche se lo stato delle conoscenze delle varie problematiche presenti nella regione appare eccessivamente frammentario, in quanto le autorità preposte alla programmazione ed alla gestione dei diversi profili, che attengono alla tematica in esame, appaiono possedere visioni parziali del complesso ed articolato fenomeno; conoscenze che, pur se consentono di seguire l'attività dei singoli segmenti di cui si compone il fenomeno medesimo, tuttavia non mettono in grado di porre in essere strategie unitarie che permettano di aggredire efficacemente i diversi aspetti e di cogliere le connessioni tra l'operare normativo delle pubbliche amministrazioni, l'attività di controllo, l'imprenditoria di settore e gli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Trovano, pertanto, conferma, anche per la regione Abruzzo, i rilievi già registrati per altre realtà regionali, cioè che manca all'interno della regione un soggetto istituzionalmente competente e culturalmente attrezzato che si faccia carico dell'osservazione dell'intero ciclo e che quindi possa suggerire i rimedi più congrui e le strategie più adeguate. In carenza del corretto operare di tale realtà, che la Commissione ritiene non possa che istituzionalmente risiedere ed operare all'interno delle stesse competenze regionali raccordate con quelle delle locali ARPA, al di là di ogni giudizio di valore che può essere mosso nei confronti di ciascun soggetto titolare di funzioni connesse al ciclo dei rifiuti, le singole, ancorchè condivisibili, iniziative non sembrano risolutive del complesso e delicato problema, che trova implicazioni, oltre che negli equilibri di natura ambientale messi in discussione da gravi aggressioni al territorio (purtroppo non sempre dovute ad attività abusive o non autorizzate), anche nella presenza di interessi illeciti che normalmente favoriscono l'espandersi della criminalità organizzata, nonché intrecci di interessi tra questa, l'imprenditoria deviata e quella pubblica amministrazione che è corrotta o collusa.

Una più intelligente attenzione sul settore rifiuti si risolve, invece, secondo le esperienze raccolte in realtà che hanno maturato diversi pro-

cessi cognitivi e prese di coscienza più forti, in una maggiore capacità di contrasto alla criminalità comune ed organizzata, in un risanamento dell'ambiente ed in un più corretto agire delle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio. Tenuto conto della realtà osservata nella regione Abruzzo, la Commissione confida che presto anche in questo territorio venga posta in essere un'azione di governo incisiva e diretta alla radicale lotta al fenomeno. E ciò anche se si deve fin d'ora rappresentare che, in considerazione degli interessi che attualmente ruotano intorno all'economia regionale in ragione anche della particolare collocazione geografica della regione sita al centro del crocevia dei traffici tra il nord ed il sud del Paese, non appare sufficiente la sola azione del governo regionale, essendo invece necessaria un'azione coordinata dei governi locali e nazionali, delle forze dell'ordine e della magistratura. Allo stato attuale, il problema del coordinamento appare il più centrale e deve impegnare con responsabilità, pur nel rispetto delle autonomie locali, le forze politiche ed il legislatore nazionale.

Il primo segnale di attenzione sul ciclo rifiuti è rappresentato, com'è evidente, dalla predisposizione degli strumenti normativi e dal loro concreto operare. Pertanto, ancor prima di dare conto delle varie audizioni, si ritiene opportuno scorrere nel dettaglio la normativa regionale che regola il settore rifiuti e verificare l'adeguatezza di tale normativa con le previsioni generali da ultimo dettate con il «decreto Ronchi». Peraltro, al fine di meglio comprendere la complessità dei fenomeni registrati nella regione Abruzzo, non è apparso sufficiente fermarsi alla sola normativa vigente nell'ultimo periodo, ma è sembrato più corretto ricostruire la politica ambientale regionale nel settore rifiuti nell'arco dell'ultimo decennio. Si è ritenuto pertanto, in questa sede di referto al Parlamento, di offrire un quadro adeguato dell'operato degli amministratori regionali avviando le analisi dalla legge che per prima ha dato impronta ed ha determinato l'attuale assetto di diritto e di fatto, la legge regionale n. 60 del 1985.

Parte I – La normativa regionale in tema di rifiuti e lo stato di attuazione degli impianti nella regione.

1) Normativa regionale.

La regione Abruzzo ha predisposto, nell'arco di undici anni, dal 1985 al 1996 varie normative per il settore rifiuti. Sono tre le leggi principali, di seguito elencate: a) legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, pubblicata due anni dopo il DPR 915/82; b) legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, con la quale è stato approvato il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, cosiddetto «piano SNAM»; c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 73, che ha adeguato, con alcune novità, il precedente piano.

Altri sei interventi normativi si riferiscono ad aspetti particolari del problema rifiuti ed hanno progressivamente modificato ed adeguato le tre normative «quadro».

Il risultato di tale diffuso legiferare è stato, anche per tale regione, quello di una frammentazione del contesto legislativo di riferimento, con norme a volte tese al solo contenimento delle urgenze e delle emergenze.

Delle leggi citate un maggiore approfondimento viene dedicato al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti del 1988, attraverso il quale è possibile verificare quanto poi è stato realizzato in termini di impianti nell'ambito regionale.

Per ciascuna normativa si è ritenuto opportuno riportare, in allegato, anche gli articoli di legge principali.

1.1) Legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 – Interventi della regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Approvata circa tre anni dopo il DPR 915/82 rappresenta il primo intervento normativo significativo attraverso il quale la regione ha cercato di mettere a punto i principi e gli indirizzi relativi al settore dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Si divide in due titoli. Uno per la pianificazione regionale e l'altro per il sistema autorizzativo allo smaltimento dei rifiuti e la delega di funzioni alle province, ed interviene riguardo: a) i principi di salvaguardia del territorio e dell'ambiente regionale; b) il catasto regionale dei rifiuti articolato su base provinciale; c) l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; d) il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti affidato alle province; e) la procedura di esecuzione immediata di interventi urgenti ed indifferibili di risanamento e bonifica attivata ai sensi degli articoli 9 e 12 del DPR 915/82; f) la clausola di salvaguardia delle autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare in attesa dell'approvazione del piano regionale; g) le disposizioni finanziarie.

Nell'allegato n. 1 vengono sinteticamente riportate le norme più significative della legge sopra menzionata.

1.2) Legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 – Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi.

Tale normativa riguarda l'adozione del piano commissionato dalla regione Abruzzo alla Snamprogetti e realizzato dalla stessa, e rappresenta a distanza di circa dieci anni lo strumento di pianificazione regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ancora in vigore attraverso le diverse modifiche adottate. In considerazione del fatto che esso è lo strumento principale di riferimento per le diverse scelte assunte nell'ambito regionale, esso viene illustrato in dettaglio nell'allegato n. 2.

1.3) Legge regionale 1 agosto 1991, n. 43 – Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 maggio 1985, n. 60, e 8 settembre 1988, n. 74, concernenti lo smaltimento dei rifiuti.

La legge regionale n. 43 del 1991 ha adottato delle modifiche alla legge regionale 60/85 ed a quella 74/88. In particolare, viene prorogata

la fase di attuazione del piano di smaltimento a breve e medio termine prevista dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 74/88. Tale termine viene prorogato fino all'attivazione degli impianti comprensoriali previsti dal piano.

Nell'allegato n. 3 sono sinteticamente riportati i punti più salienti di tale intervento normativo.

1.4) Leggi regionali 10 settembre 1991, n. 64, ed 8 settembre 1988, n. 74. Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi. Istituzione del sub comprensorio di Vasto, con sede a Gissi, per le attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La legge regionale n. 64 del 1991 riguarda modifiche ed adeguamenti relativi al punto 4 «Soluzioni di smaltimento a lungo termine», sub 4.1 «provincia di Chieti», lettera c) del rapporto conclusivo allegato alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 impianto di Vasto.

1.5) Legge regionale 7 luglio 1992, n. 54 – Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1988, n. 74, e 1 agosto 1991, n. 43 (smaltimento rifiuti).

La legge regionale n. 54 del 1992 modifica le leggi regionali 74/88 e 43/91. In particolare, viene previsto che la riserva della quota pari al 5 per cento della potenzialità complessiva delle discariche realizzate dai privati (articolo 7, comma 2, della legge regionale 74/88) venga applicata anche alle discariche realizzate dagli enti di cui all'articolo 5, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (comuni, consorzi di comuni e comunità montane), e potrà essere utilizzata, ove occorra, a mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Inoltre, viene previsto che per le discariche attualmente in funzione e non autorizzate e che siano in possesso di determinati requisiti di salvaguardia dell'ambiente circostante e degli aspetti sanitari della popolazione, i sindaci dei relativi comuni possano chiedere alla giunta regionale l'autorizzazione provvisoria sino al 30 giugno 1993, previa domanda opportunamente documentata. La giunta regionale, su parere della conferenza, di cui al punto 3 *bis* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, rilascia al comune la predetta autorizzazione provvisoria.

Nell'allegato n. 4 vengono riportati, in sintesi, i punti più salienti della legge.

1.6) Legge regionale 12 luglio 1994, n. 47 – Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 luglio 1992, n. 54 (smaltimento rifiuti).

Si limita alla proroga dei termini delle autorizzazioni provvisorie per la continuazione di attività delle discariche di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 54, già prorogate dall'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1993 n. 27 che viene prorogato fino all'attivazione delle discariche comprensoriali da realizzare nell'ambito dei con-

sorzi istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 e, comunque, non oltre un anno.

1.7) Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2 – Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 novembre 1994, n. 86, e 27 aprile 1995, n. 71 sono estese ai consorzi comprensoriali costituiti in attuazione dell'articolo 6, secondo comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, che si trovano in situazioni di emergenza.

1.8) Legge regionale 30 agosto 1996, n. 73 – Disposizioni per l'adeguamento del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Adegua il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti del 1988. Gli aspetti maggiormente innovativi rispetto alla legge regionale 74/88 sembrano riflettere i nuovi indirizzi dettati nel settore dello smaltimento dei rifiuti, quali: a) il contenimento della produzione dei rifiuti; b) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamenti idonei alle singole tipologie di rifiuti, divieto di stoccaggio definitivo in discarica delle frazioni recuperabili dei rifiuti provenienti dalla stessa raccolta differenziata; c) recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale; d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché della quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale; e) progressivo raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza del sistema di smaltimento dei rifiuti a livello regionale; f) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti; g) individuazione di nuove tecnologie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti.

Nell'allegato n. 5 sono riportate le norme, con un breve commento, più significative.

1.9) Legge regionale 5 dicembre 1996, n. 122 – Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni facenti parte del consorzio comprensoriale dell'area pescarese.

Riguarda specificatamente i problemi relativi all'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il comprensorio dei comuni dell'area pescarese. Nel paragrafo dedicato alla situazione degli impianti vedremo come i problemi relativi a questa provincia continuino a permanere.

Nell'allegato n. 6 sono sintetizzati gli articoli più significativi.

1.10) Da ultimo, nella seduta del 4 novembre 1998, la giunta regionale ha approvato la delibera n. 2882 recante le linee guida del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base di uno studio affidato, con precedente decisione del dicembre 1997, alla società Ambiente Italia di Milano. L'esigenza della predisposizione di un nuovo piano, rispetto a quello del 1989, era stata prevista, come è stato riportato nei paragrafi

precedenti, già dalla legge regionale 30 agosto 1996, n. 73. Tale adempimento si è reso non più rinviabile, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 22/97. Dei tre «scenari» relativi alla gestione dello smaltimento dei rifiuti della regione che lo studio ha delineato, la giunta regionale ha adottato una tipologia di trattamento che prevede la raccolta differenziata, la selezione dei rifiuti non intercettati dalle raccolte differenziate, la successiva stabilizzazione della componente umida, l'invio a discarica della componente secca residua e degli scarti derivati dalle raccolte differenziate e dai trattamenti. Questa tipologia di gestione dei rifiuti dovrebbe rivelarsi meno onerosa rispetto alle altre due individuate, in quanto permette di sfruttare gli impianti già esistenti di riciclaggio-compostaggio. In tale ambito di pianificazione vengono valorizzati i principi del «decreto Ronchi», in tema di individuazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), di riduzione della produzione di rifiuti, di raccolta differenziata e recupero dei materiali. Entro due mesi dall'adozione di tale delibera, l'assessorato competente ha il compito di predisporre gli atti necessari alla successiva redazione del piano.

2) *Gli impianti (programmazione e proposte).*

Si riporta ora, con un commento, uno stralcio del rapporto conclusivo, facente parte integrante della legge 74/88. Si tratta di un documento di grande importanza, in quanto in esso sono evidenziati gli aspetti più significativi entro i quali si articola la programmazione degli impianti di rifiuti della regione; peraltro, contiene il censimento degli impianti esistenti e di quelli da realizzare.

La regione Abruzzo, nell'ottica di razionalizzare gli interventi nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'obiettivo di assicurare il perseguimento di una concreta politica di tutela dell'ambiente anche con riferimento alle problematiche relative ai rifiuti solidi urbani, si è posta l'esigenza di disporre di un progetto di piano che possa rappresentare un quadro di riferimento idoneo alla congruità delle singole richieste di intervento nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di uno strumento di pianificazione che, sulla base di una valutazione dei costi di investimento e di gestione, definisca un sistema ottimale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani congiuntamente a quello per i rifiuti speciali, tossici e nocivi.

L'incarico è stato affidato alla Snamprogetti per la redazione di una proposta di piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi di origine urbana che ha presentato nel dicembre 1986 la sua proposta che prevedeva per le singole province soluzioni anche alternative. La regione, nella riunione del consiglio del 29 luglio 1987, approvava il piano presentato da Snamprogetti effettuando la scelta tra le soluzioni prospettate ed individuando quale principale obiettivo la definizione di un razionale sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativo all'intero territorio regionale, formulato sulla base sia della situazione socio-economica dei singoli comuni (dimensione demografica, produzione unitaria di rifiuti solidi urbani) che delle tecnologie di smaltimento

più idonee in relazione ai volumi da trattare ed alle possibilità di collocamento dei prodotti ottenibili. Ciò al fine di porre a disposizione degli organi regionali competenti un utile quadro di riferimento, per la formulazione di proposte di intervento per lo smaltimento, da sottoporre all'approvazione delle strutture territoriali competenti e per la verifica della congruità di eventuali proposte di intervento formulate da singoli comuni o da un insieme di comuni. Inoltre, la valutazione dei costi di investimento e di gestione relativi alle opere di smaltimento individuate, formulate sulla base della praticabilità tecnica, rappresenta un utile elemento di valutazione da adottare nella programmazione degli interventi. Per il conseguimento di tale obiettivo, lo studio è stato articolato in due fasi fondamentali: raccolta delle informazioni di base e formulazione degli interventi.

2.1) Soluzione di smaltimento «a breve termine».

Dal momento che gli interventi formulati nel piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della regione potranno divenire integralmente operativi non prima di qualche anno, in considerazione dei tempi decisionali, organizzativi e costruttivi necessari per arrivare alla funzionalità degli impianti, si è posta la necessità di formulare una soluzione «a breve termine», per dare adeguate risposte ai problemi immediati. È stata formulata una soluzione di smaltimento con discariche controllate, la cui ubicazione è stata individuata in aree considerate geologicamente idonee. Per la realizzazione di tale piano sono stati presi in considerazione gli elementi di seguito specificati, in modo che le soluzioni relative alla fase a breve, medio e lungo termine potessero essere reciprocamente sinergiche.

a) Il piano a lungo termine considera impianti di smaltimento di diverso tipo e dimensione (ristrutturazione di impianti di incenerimento, costruzione di impianti di riciclaggio, in generale, e compostaggio, in particolare). La realizzazione di tali impianti presuppone tempi lunghi, per autorizzazioni, finanziamenti e costruzione vera e propria, che vanno dai due ai tre anni;

b) il piano a lungo termine prevede, per ogni punto di smaltimento proposto, la costruzione a lato o nelle vicinanze di una discarica controllata. Per la costruzione di una discarica controllata i tempi previsti (prevedendo anche il lavoro a stati di avanzamento modulari) sono molto più brevi (sei mesi dall'autorizzazione);

c) la necessità di ridurre al massimo le spese relative alla soluzione a breve e medio termine, considerando la sua validità di non più di tre anni, termine entro il quale dovrà entrare in vigore il piano a lungo termine;

d) la necessità di anticipare, per lo meno parzialmente, l'organizzazione dei trasporti comprensoriali, previsti per il piano a lungo termine, per facilitare, in quello a medio termine, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

e) la necessità di non esaurire nel piano a breve e medio termine le discariche previste in quello a lungo termine.

Si tralascia la descrizione, provincia per provincia, del piano a breve e medio termine per descrivere più nel dettaglio quella che era la previsione del piano «a lungo termine», in considerazione del tempo trascorso, dodici anni circa, dalla redazione di tale piano.

2.2) Soluzione di smaltimento «a lungo termine».

Di seguito viene descritta per ogni provincia la soluzione «a lungo termine» individuata. È da ricordare che, essendo il presente un piano, l'analisi e le proposte non hanno interessato il sistema organizzativo di raccolta e di trasporto dai centri di produzione, ma ci si è occupati specificatamente degli aspetti della pianificazione, dell'organizzazione dei sistemi di trasporto e di smaltimento per ambiti, comprendenti più centri di produzione.

Sono stati tralasciati i riferimenti relativi ai costi degli impianti, che facevano parte integrante del piano, in quanto non più attuali rispetto agli anni in cui tale pianificazione fu predisposta, ed i riferimenti relativi alle stazioni di trasferimento mobili.

Provincia di Chieti.

La soluzione prevedeva tre impianti di smaltimento collocati a Chieti, Lanciano e Vasto, costituiti da un impianto di compostaggio con inceneritore ed annessa discarica a Chieti e da due impianti di compostaggio con annessa discarica, localizzati rispettivamente a Lanciano e Vasto.

Gli abitanti da servire (residenti + turisti), al 1996, nel comprensorio di Chieti risultano 120.213, per un totale di rifiuti prodotti (solidi urbani + assimilabili) pari a 30.842,5 t/anno. Infine, nel comprensorio di Vasto gli abitanti da servire risultano essere 138.989, per una produzione totale di rifiuti pari a 28,652 t/anno.

Bacino di utenza.

L'impianto di Chieti serve i comuni di: Francavilla al Mare, S. Giovanni Teatino, Torrecchia Teatina, Miglianico, Ripa Teatina, Chieti, Villamagna, Tollo, Crecchio, Giuliano Teatino, Canosa Sannita, Ari, Vacri, Bucchianico, Casalcontrada, Roccamontepiano e Fara Filiorum Petri (comprensorio di 5 comuni), per un totale di 84,5 t/g.;

l'impianto di Lanciano serve i comuni di: Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Treglio, Frisa, Poggiofiorito, Arielli, Filetto, Orsogna, Lanciano, Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Mozzagrona, Torino del Sangro, Paglieta, Castel Frentano, S. Eusanio del Sangro, Perano, Casoli (comprensorio di 13 comuni), Archi, Atessa, Bomba, Tornareccio, Colledimezzo (comprensorio di 16 comuni), Pennapedimonte e Guardiareale, per un totale di 99,3 t/g;

l'impianto di Vasto serve i comuni di Villalfonsina, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Vasto, Monteodorisio, Cupello, San Salvo, Lentella,

Carunchio (comprensorio di 13 comuni comprendente: Carunchio, Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone, S. Giovanni Lipioni, Torrebruna, Celenza sul Trigno, Castiglione Messer Marino, Fraine, Tuffillo, Palmoli, Dogliola, Roccaspinalveti, Montazzoli). Inoltre, nello stesso comprensorio di Vasto, è previsto un sub comprensorio, con sede a Gissi (che utilizza la discarica di quest'ultimo comune), che serve i comuni di: Gissi, Liscia, San Buono, Furci, Guilmi, Carpineto Sinello, Casalanguida e Fresagrandinaria.

Impianti.

Per Chieti risulta essere in via di avviamento un impianto di incenerimento della capacità di 60 t/g con le seguenti principali attrezzature: 4 forni statici da 15 t/g cadauno, con un condotto per i fumi che vengono convogliati, dopo miscelazione con aria fredda, ad un elettrofiltro e ad una torre di lavaggio.

Per Lanciano, poiché per l'impianto di compostaggio è prevista una durata di venti anni, anche la discarica annessa a detto impianto verrà dimensionata per lo stesso numero di anni. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 36.244,5 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità tale da poter trattare una quantità di circa 120 t/g. La discarica invece verrà dimensionata in modo da poter trattare i soli sovvalli e l'intera quantità dei rifiuti nei periodi in cui l'impianto, per cause ordinarie o straordinarie, risultasse non atto ad assolvere le sue normali funzioni. La quantità di rifiuti da smaltire in discarica risulterà quindi essere la metà: circa 18.200 t/anno, al peso specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc, pari ad un volume di circa 460.000 mc.

Per Vasto l'impianto di compostaggio è prevista una durata di venti anni, anche la discarica annessa a detto impianto verrà dimensionata per lo stesso numero di anni. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 28.652 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità tale da poter trattare una quantità di circa 100 t/g. La discarica invece verrà dimensionata in modo da poter trattare i soli sovvalli e l'intera quantità dei rifiuti nei periodi in cui l'impianto, per cause ordinarie o straordinarie, risultasse non atto ad assolvere le sue normali funzioni. La quantità di rifiuti da smaltire in discarica risulterà quindi essere la metà: circa 14.500 t/anno che, al peso specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc è pari a un volume di circa 380.000 mc.

Provincia de L'Aquila.

La soluzione prevede quattro impianti di smaltimento, a L'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro. Gli impianti di smaltimento sono costituiti da una discarica, a L'Aquila, e da tre impianti di compostaggio, con annessa discarica, ad Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro. Gli abitanti da servire (residenti + turisti) al 1996 nel comprensorio de L'Aquila risultano 165.677, per un totale di rifiuti prodotti (solidi ur-

bani + assimilabili) pari a 31.098 t/anno. Nel comprensorio di Avezzano gli abitanti da servire risultano 201.407 per un totale di rifiuti prodotti pari a 39.894 t/anno. Nel comprensorio di Sulmona gli abitanti da servire risultano 80.699 ed i rifiuti prodotti 17.739 t/anno. Infine nel comprensorio di Castel di Sangro gli abitanti da servire, sempre al 1996, risultano 105.727, per un totale di rifiuti prodotti pari a 9.526 t/anno.

Bacino di utenza.

L'impianto de L'Aquila serve i comuni di: Campotosto, Pizzoli, Barete (comprensorio di 4 comuni), Scoppito, L'Aquila, Tornimparte, Lucali, Rocca di Mezzo (comprensorio di 3 comuni), Ocre, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Poggio Picenze, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Carapelle Calvisio, Castelvechio Calvisio, Calascio, Castel del Monte, Villa Sant'Angelo, San Demetrio nè Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Caporciano, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Ofena, Capistrano e Villa Santa Lucia, per un totale di 75,3 t/g.;

l'impianto di Avezzano serve i comuni di: Carsoli (comprensorio di 4 comuni), Tagliacozzo, Sante Marie, Massa d'Albe, Magliano dei Marsi, Scurcola, Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Avezzano, Celano, Pescina (comprensorio di 9 comuni), Civitella Roveto (comprensorio di 5 comuni), Luco dei Marsi, Trasacco, Collelongo e Villavallelonga, per un totale di 84,6 t/g.;

l'impianto di Sulmona serve i comuni di: Castelvechio S. (comprensorio di 6 comuni), Vittorito, Goriano Sicoli, Raiano, Corfinio, Prezza, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua, Roccacasale, Pratola Peligna, Sulmona, Pacentro, Cansano, Campo di Giove, Pettorano, Rocca Pia e Scanno, per un totale di 45,9 t/g.;

l'impianto di Castel di Sangro serve i comuni di: Pescasseroli (comprensorio di 3 comuni), Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Barrea, Scontrone, Alfedena, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso e Ateleta, per un totale di 25 t/g.

Impianti.

Per L'Aquila, poiché è prevista per la discarica una durata di dieci anni, la quantità totale da smaltire è 31.098 t/anno che, al peso specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc, comporta la necessità di volume di 400.000 mc. Supponendo l'altezza lorda della discarica in dieci metri, la superficie necessaria risulta essere di 4 ha circa.

Per Avezzano, poiché per l'impianto di compostaggio è prevista una durata di venti anni, anche la discarica annessa a detto impianto verrà dimensionata per lo stesso numero di anni. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 39.894 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità

tale da poter trattare una quantità pari a 140 t/g. La discarica invece verrà dimensionata in modo da poter trattare i soli sovvalli e l'intera quantità dei rifiuti nei periodi in cui l'impianto, per cause ordinarie o straordinarie, risultasse non atto ad assolvere le sue normali funzioni. La quantità di rifiuti da smaltire in discarica risulterà quindi essere la metà (circa 20.000 t/anno che, al peso specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc, corrisponde ad un volume di circa 500.000 mc).

Per Sulmona, poiché per l'impianto di compostaggio è prevista una durata di venti anni, anche la discarica annessa a detto impianto verrà dimensionata per lo stesso numero di anni. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 17.739 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità tale da poter trattare una quantità di circa 60 t/g. La discarica invece verrà dimensionata in modo da poter trattare i soli sovvalli e l'intera quantità dei rifiuti nei periodi in cui l'impianto, per cause ordinarie o straordinarie, risultasse non atto ad assolvere le sue normali funzioni. La quantità di rifiuti da smaltire in discarica risulterà quindi essere la metà (circa 9.000 t/anno che, al peso specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc, corrisponde ad un volume di circa 250.000 mc).

Per Castel di Sangro, poiché per l'impianto di compostaggio è prevista una durata di venti anni, anche la discarica annessa a detto impianto verrà dimensionata per lo stesso numero di anni. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 9.526 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità tale da poter trattare una quantità pari a 40 t/g. La discarica invece verrà dimensionata in modo da poter trattare i soli sovvalli e l'intera quantità dei rifiuti nei periodi in cui l'impianto, per cause ordinarie o straordinarie, risultasse non atto ad assolvere le sue normali funzioni. La quantità di rifiuti da smaltire in discarica risulterà quindi essere la metà (circa 4.800 t/anno che, al peso specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc, corrisponde ad un volume di circa 120.000 mc).

Provincia di Pescara.

La soluzione prevede due impianti di smaltimento, uno a Spoltore e l'altro a Manoppello, e due stazioni di trasferimento mobili, rispettivamente a Penne ed Alanno. Gli impianti di smaltimento sono costituiti da un impianto di recupero e di riciclaggio ed annessa discarica controllata da realizzarsi nella zona di Spoltore ed una discarica controllata nel comune di Manoppello. Gli abitanti da servire (residenti più turisti), al 1996, nel comprensorio di Spoltore, risultano 260.100, per un totale di rifiuti prodotti (solidi urbani più assimilabili) pari a 65.372 t/anno, mentre, nel comprensorio di Manoppello, gli abitanti da servire risultano 53.816, per un totale di rifiuti prodotti pari a 13.395 t/anno.

Bacino di utenza.

L'impianto di Spoltore serve i comuni di: Penne (comprensorio di 5 comuni), Loreto Aprutino, Elice, Picciano, Moscufo, Pianella, Cepa-

gatti, Cappelle sul Tavo, Spoltore, Città S. Angelo, Colle Corvino, Montesilvano e Pescara per un totale di 179,1 t/g.;

l'impianto di Manoppello serve i comuni di: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Salle, S. Eufemia a Maiella, S. Valentino in A.C., Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri e Turrivalignani per un totale di 36,7 t/g.

Impianti.

Impianto di riciclaggio in zona Spoltore. L'impianto di riciclaggio dovrà prevedere, con una tecnologia avanzata, il recupero dei seguenti materiali: carta, plastica, vetri, ferro e compost raffinato pellettizzato in sacchi. Qualora fosse ben organizzata la raccolta differenziata di vetro, carta e plastica, il riciclo a monte porterebbe notevoli maggiori rientri economici, perché il materiale recuperato «pulito» ha un prezzo certo, il materiale recuperato «non pulito» ha prezzo incerto e per certi periodi si possono trovare notevoli difficoltà di vendita. Nessuna difficoltà si riscontra, invece, per la vendita di ferro e compost pellettizzato in sacchi. Poiché per l'impianto di riciclaggio è prevista una durata di venti anni, anche la discarica annessa a detto impianto verrà dimensionata per lo stesso numero di anni. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 65.372 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità tale da poter trattare una quantità pari a 180 t/g. La discarica invece verrà dimensionata in modo da poter trattare i soli sovvalli e l'intera quantità di rifiuti nei periodi in cui l'impianto, per cause ordinarie o straordinarie, risultasse non atto ad assolvere alle sue normali funzioni. La quantità di rifiuti da smaltire in discarica risulterà quindi essere la metà (circa 32.000 t/anno che, al peso specifico di 0,8 t/mc., corrisponde ad un volume di circa 400.000 mc.). Supponendo un'altezza media di 10 metri., la superficie necessaria risulta essere di 4 ha circa.

Discarica di Manoppello. Poiché è prevista per la discarica una durata di dieci anni, la quantità totale da smaltire risulta di 13.395 t/anno che, al peso specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc, comporta la necessità di un volume di circa 200.000 mc. Supponendo l'altezza lorda della discarica di dieci metri, la superficie necessaria risulta essere di 2 ha circa.

Provincia di Teramo.

La soluzione prevede quattro impianti di smaltimento a Teramo, Pineto, Tortoreto e Notaresco. Gli impianti di smaltimento sono costituiti da due discariche in Pineto e Tortoreto, un'impianto di compostaggio, con annessa discarica in Notaresco, un impianto di compostaggio a Tortoreto, ed infine un impianto di compostaggio, con incenerimento ed annessa discarica, in Teramo. Gli abitanti da servire (residenti + turisti) al

1996 nel comprensorio di Pineto risultano 151.898, per un totale di rifiuti prodotti (solidi urbani + assimilabili) pari a 15.826 t/anno. Nel comprensorio di Tortoreto gli abitanti da servire risultano 88.270 per un totale di rifiuti prodotti pari a 15.848 t/anno. Nel comprensorio di Notaresco gli abitanti da servire risultano 151.115 ed i rifiuti prodotti pari a 21.260 t/anno. Infine nel comprensorio di Teramo gli abitanti da servire, sempre al 1996, risultano 107.644, per un totale di rifiuti prodotti pari a 27.062 t/anno.

Bacino di utenza.

L'impianto di Pineto serve i comuni di: Pineto, Silvi Marina, Atri e Montefino (comprensorio di 5 comuni), per un totale di 42,6 t/g.;

l'impianto di Notaresco serve i comuni di: Bellante, Mosciano S. Angelo, Giulianova, Notaresco, Morro d'Oro e Roseto degli Abruzzi, per un totale di 58,3 t/g.;

l'impianto di Tortoreto serve i comuni di: Civitella del Tronto, S. Egidio alla Vibrata, Ancarano, Controguerra, Colonnella, Martinsicuro, Torano Nuovo, Nereto, Corropoli, Alba Adriatica, Tortoreto e S. Omero, per un totale di 42,3 t/g.;

l'impianto di Teramo serve i comuni di: Valle Castellana, Campi, Rocca S. Maria, Torricella Sicura, Teramo, Castellalto, Canzano, Cortino, Crognaleto, Montorio al Vomano, Tossicia (comprensorio di 7 comuni) e Cermignano (comprensorio di 4 comuni), per un totale di 74,2 t/g.

Impianti.

Discarica di Pineto. Poiché la quantità totale di rifiuti da smaltire in discarica risulta di 15.826 t/anno ed è prevista per essa una durata di dieci anni, al peso specifico di 0,8 t/mc, il volume previsto risulta di 200.000 mc.

Discarica di Tortoreto. Poiché la quantità totale di rifiuti da smaltire in discarica risulta di 15.826 t/anno ed è prevista per essa una durata di dieci anni, al peso specifico di 0,8 t/mc, il volume previsto risulta di 200.000 mc.

Impianto di Notaresco. Poiché per l'impianto di compostaggio è prevista una durata di venti anni, anche la discarica annessa a detto impianto verrà dimensionata per lo stesso numero di anni. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 21.260 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità tale da poter trattare una quantità pari a 80 t/g. La discarica invece verrà dimensionata in modo da poter trattare i soli sovvalli e l'intera quantità dei rifiuti nei periodi in cui l'impianto, per cause ordinarie o straordinarie, risultasse non atto ad assolvere le sue normali funzioni. La quantità di rifiuti da smaltire in discarica risulterà quindi essere la metà (circa 10.600 t/anno che, al peso

specifico di materiale compresso di 0,8 t/mc, corrisponde ad un volume di circa 280.000 mc).

Impianto di Teramo. La soluzione proposta per il recupero dell'impianto di incenerimento esistente a Teramo prevede la costruzione di un impianto di compostaggio dotato di biodigestori collegato con tale inceneritore e la realizzazione di una discarica di servizio. Essendo la quantità di rifiuti da smaltire pari a 27.062 t/anno, l'impianto avrà una potenzialità di 90 t/g. All'incenerimento andrebbe la totalità dei sovvalli prodotti dall'impianto di compostaggio.

2.3) Le soluzioni di intervento proposte per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In base agli accertamenti effettuati, attualmente nella regione Abruzzo esistono i seguenti centri di rottamazione:

provincia di Chieti	19
provincia de L'Aquila	6
provincia di Pescara	13
provincia di Teramo	15
	53
TOTALE . . .	53

Tali centri comportano, da un punto di vista ecologico, una grave deturpazione dell'ambiente, con pesanti e negativi riflessi igienici, perché tali depositi divengono automaticamente discariche di rifiuti e ricettacolo di animali nocivi. Occorre pertanto provvedere ad una bonifica integrale di tutti i centri di rottamazione. Tale bonifica, oltre a realizzare un risanamento ecologico, ha per obiettivo il recupero di notevoli quantità di materiali ferrosi e di altri metalli, in armonia con le direttive CEE e con l'articolo 15 del DPR 915/82.

2.4) Rifiuti tossici e nocivi.

La soluzione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è stata individuata mediante una specifica indagine sull'«attuale stato dell'arte» nel settore dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, facendo riferimento alle realizzazioni esistenti in Italia, ed in particolare all'estero, dove diversi anni di esperienza hanno consentito di acquisire una notevole ed interessante mole di informazioni e di documentazione. Con particolare attenzione, sono stati evidenziati per le varie tecniche: le implicazioni di natura ambientale, i vincoli di carattere geologico, i riflessi sulla salute pubblica, i parametri di costo relativi agli investimenti ed alla gestione.

Dall'analisi dei rifiuti industriali, tossici e nocivi emerge quanto segue:

a) rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani. Tra i rifiuti industriali sono stati individuati i rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, di cui si suggerisce di massima il recupero. Non esistono però problemi per il loro interrimento in normali discariche controllate;

b) rottami e sfridi di ferro, e rifiuti ferro-acciaio. Per i materiali si suggerisce il recupero integrale, pur non essendovi problemi per l'interramento in normali discariche controllate;

c) oli esausti. Tali minerali dovranno essere smaltiti attraverso il consorzio obbligatorio per gli oli esausti.

Conclusivamente, per le tre categorie sopra considerate, si evince che, in esito ai calcoli ed alle valutazioni dei tecnici regionali, detratta la quantità dei materiali dal totale di tonnellaggio annuo della regione Abruzzo, restano 3812,30 t/a di cui: 1006,8 t/a di liquidi e 2805,5 t/a di solidi. Dei liquidi 675,751 t/a sono costituite da bagni di fissaggio e recupero, di cui si consiglia il recupero e lo smaltimento a parte. Dei rimanenti rifiuti liquidi almeno l'80 per cento richiederebbe preferenzialmente un trattamento chimico-fisico, mentre il 20 per cento restante richiederebbe come trattamento preferenziale l'incenerimento. Per i rifiuti solidi il 35-40 per cento richiederebbe come trattamento potenziale l'incenerimento, mentre il restante 60-65 per cento dovrebbe andare nella discarica speciale per tossici e nocivi. Quale soluzione, l'elaborato di cui si parla propone, in considerazione della modesta quantità di rifiuti tossici e nocivi prodotti in Abruzzo (3812,3 t/a, poiché la vicina regione Molise non ha realizzato centri di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi), che la regione potrebbe realizzare un centro interregionale di smaltimento di tali rifiuti da ubicarsi ai confini con la regione Molise. Inizialmente tale impianto dovrebbe identificarsi solamente in una discarica controllata per tossici e nocivi, come previsto dal DPR 915/82. In un secondo tempo, anche in relazione al tipo di rifiuto proveniente dall'altra regione, potrebbero prevedersi installazioni di macchinari per il trattamento chimico-fisico e l'incenerimento di alcuni materiali.

3) *Situazione relativa agli impianti principali presenti nella regione.*

La regione sta attualmente utilizzando ancora il vecchio piano del 1988, che prevedeva una serie d'interventi, alcuni dei quali poi effettuati in collaborazione con gli enti locali, mentre altri non sono stati realizzati. Recentemente la giunta regionale ha affidato un incarico per la definizione di un nuovo piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nella fase attuale di predisposizione del nuovo piano si stanno ancora realizzando le vecchie previsioni con un notevole intervento anche finanziario, posto in atto attraverso le risorse dei piani operativi plurifondo (POP), anni 1994-1996 ma anche 1990-1993 (interventi del vecchio piano operativo plurifondo), e attraverso il piano triennale. Per la realizzazione degli interventi relativi agli impianti di smaltimento e di raccolta, nonché per le piattaforme per la raccolta differenziata, sono impiegate attualmente risorse per circa 40 miliardi. Mentre alcuni impianti di smaltimento e di raccolta sono in fase di realizzazione, riguardo alle piattaforme ci sono difficoltà. Anche per alcune discariche esistono difficoltà, legate al fatto che le procedure amministrative incontrano diversi ostacoli. In Abruzzo esistono attualmente 58 discariche rsu autorizzate, così suddivise per le quattro province della regione: Aquila

n. 25, Pescara n. 8, Teramo n. 6 e Chieti n. 19. Si evidenzia di seguito la situazione relativa agli impianti di maggiore significatività presenti per ciascuna provincia.

3.1) Provincia di Chieti.

Discarica di Cerratina. Il consorzio Lanciano comprende 53 comuni, con circa 150-160 mila abitanti. È un consorzio obbligatorio e gestisce la discarica situata in località Cerratina. Il consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti di Lanciano è stato costituito, attraverso la legge regionale 74/88, nel 1989, con lo scopo di gestire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dei comuni consorziati. Il consorzio, non riuscendo a reperire adeguate risorse finanziarie dai comuni consorziati, dalla regione e dallo Stato, a seguito della decisione dell'assemblea consortile, decise di procedere ad un affidamento in concessione del servizio. Svolte tutte le procedure, la concessione fu affidata al consorzio Servizi Ecologici del Frentano, costituito dalla Ecologica Sangro srl di Lanciano e dalla Conscoop di Forlì. Il concessionario, tramite la sua consorziata Ecologica Sangro srl, incaricata della realizzazione dell'impianto in località Cerratina e della sua gestione, ha realizzato l'impianto e precisamente il primo lotto funzionale (discarica). A lungo termine è previsto l'impianto di compostaggio. La discarica consortile di Cerratina si estende su una superficie di circa 10 ettari ed ha una volumetria di circa 2 milioni di metri cubi, divisi in due lotti quasi di pari ampiezza, ed è prevista la durata complessiva di venti anni. La capacità netta della discarica è di circa 1.845.000 metri cubi, per 1.476.000 tonnellate di rifiuti. Dal 1995 ad oggi sono state smaltite circa 304.000 t. di rifiuti. Il 75 per cento dei rifiuti è rsu ed il 25 per cento è assimilabile. I prezzi sono di 77 lire al Kg. per i 53 comuni del comprensorio del Sangro, mentre per i comuni della provincia de L'Aquila e di Pescara è di 100 lire al Kg. In realtà, smaltiscono nella discarica quasi la metà dei comuni della regione Abruzzo, con notevoli problemi per la relativa gestione; nella provincia di Chieti si riesce a fare una raccolta differenziata dell'1 per cento. La discarica di Cerratina (CH) produce 350 metri cubi/giorno che si vorrebbero utilizzare quale biogas per trattare il percolato e risparmiare quindi sui costi di trattamento del percolato stesso.

Discarica di San Salvo. È l'unica discarica per rifiuti pericolosi ed è gestita dal CONIV, che è un consorzio misto fra privati ed il consorzio del nucleo industriale vicino Vasto. L'Abruzzo produce 80.000-85.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Nel 1986 la giunta regionale ha rilasciato, a favore del consorzio per l'area di sviluppo industriale del vastese (COASIV), un'autorizzazione per la realizzazione e gestione di due discariche di seconda categoria, tipo B e C, da ubicare in località Bosco Mottice del comune di San Salvo (CH). L'autorizzazione è stata successivamente rinnovata per tre volte, nel 1991, nel 1993 e nel settembre 1996. Con il provvedimento del 1991 è stata disposta l'autorizzazione alla gestione degli impianti a favore della CONIV Ecologia e Servizi spa di Vasto, partecipata a maggioranza dal COASIV, quale

concessionaria per la gestione di ambedue le discariche. La scadenza dell'attuale autorizzazione è fissata al 4 settembre 2000. Al momento dell'ultima autorizzazione nel 1996 una delle vasche della discarica di tipo 2/C e quella di tipo 2/B erano quasi esaurite e vicine ad essere chiuse. All'ottobre 1998 l'altra vasca di tipo 2/C ha un volume residuale di circa 8.000 mc.

Altri impianti: consorzio comprensoriale del chietino (Tollo), discarica nel comune di Chieti; consorzio CIVETA (Cupello), discarica ed annesso impianto di compostaggio nel comune di Vasto.

3.2) Provincia de L'Aquila.

Da oltre quindici anni si dibatte riguardo l'idonea localizzazione del sito per la realizzazione della discarica a servizio dell'intero comprensorio aquilano di 36 comuni. Tra essi L'Aquila rappresenta circa l'80 per cento in termini di popolazione e quantitativo di rifiuti prodotti. Fino al 1993 i rifiuti sono stati collocati nella ex cava La Cona in modo non programmato e senza alcun piano di coltivazione; fino al 1995 i rifiuti sono stati smaltiti con successive ordinanze sindacali a norma dell'articolo 12 del DPR 915/82. Solo con la realizzazione della discarica controllata, all'interno de La Cona, per 80.000 metri cubi, il comune de L'Aquila si è dotato di un impianto a norma; lo stesso impianto è stato utilizzato dai comuni limitrofi nei casi di emergenza sanitaria ed ambientale. Attualmente i rifiuti continuano provvisoriamente ad essere stoccati nella discarica La Cona, in quanto il sito alternativo individuato in precedenza, quello di Monte Manicola, è soggetto ad un *iter* di approvazione difficile, per un ricorso al TAR legato alla procedura di appalto ed anche per l'opposizione della popolazione. Perdurando questa situazione, sono a rischio anche i finanziamenti concessi per la realizzazione della piattaforma per la raccolta differenziata, già approvata dalla regione sul medesimo sito di Monte Manicola, e quelli per la realizzazione della discarica comprensoriale, in corso di progettazione e finanziata con i proventi del piano triennale per l'ambiente. Nel 1990 il consiglio comunale ha localizzato un sito da adibire a discarica provvisoria di rsu nella cava Teges in località Aquilentro sino all'attivazione di quella definitiva e comunque per un periodo massimo di cinque anni.

In provincia de L'Aquila esiste anche la discarica dell'Alto Sangro, che funziona nel rispetto delle norme di legge, mentre quasi tutte le altre discariche sono state autorizzate dai sindaci in maniera non regolare. Per l'impianto comprensoriale di Sant'Egidio in Val Vibrata, che riguarda 12 comuni, esistono problemi legati alla definizione delle procedure amministrative. La procedura è conclusa, la gara d'appalto è iniziata, ma è stato avanzato un ricorso al TAR de L'Aquila. Si deve ricordare che il comune de L'Aquila ha cominciato la raccolta differenziata e che nella provincia rimane pressante il problema della localizzazione delle discariche abusive.

Altri impianti: consorzio comprensoriale marsicano (Avezzano), discarica comunale di Avezzano; consorzio COGESA (Sulmona), impianto di compostaggio e discarica di servizio nel comune di

Sulmona, stazione di trasferimento nel comune di Castelvechio Subequo.

3.3) Provincia di Pescara.

La provincia di Pescara conta 46 comuni. Nel capoluogo non vi è un impianto di smaltimento dei rifiuti, per cui quelli prodotti vengono smaltiti a Lanciano (CH) e nella discarica di Atri (TE). La discarica di Colle Cese, sita nel comune di Spoltore (PE), nel 1993 è stata chiusa: la gestione della discarica ha avuto un *iter* complesso a causa del verificarsi di diverse irregolarità amministrative, per rilievi riguardanti l'idoneità del sito e per numerosi ricorsi al tribunale amministrativo regionale. La precedente Commissione monocamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti aveva già rilevato, nella missione dell'11 dicembre 1995, che il sito scelto per la realizzazione della discarica era da ritenersi non idoneo in quanto: a) non era stato rispettato il DPR 915/82, poiché non esistevano le distanze di sicurezza previste per le discariche di prima categoria (rsu) dall'alveo di piena dei corsi d'acqua, dai centri abitati e dai sistemi viari di grande comunicazione; b) non era stato rispettato il vincolo paesistico previsto dalla «legge Galasso» (legge 431/85); c) non si era tenuto conto del «piano SNAM», che prevedeva per tale area un impianto di riciclaggio per il recupero di carta, plastica, vetro, ferro e compost raffinato, pellettizzato in sacchi; d) non era stato rispettato il vincolo idrogeologico previsto dalla legge «forestale» n. 3267 del 1923.

Per questi motivi il comune di Pescara e quello vicino di Montesilvano hanno sempre avuto notevoli difficoltà per la gestione della problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti, dovendo usufruire di impianti localizzati nelle province limitrofe. Tali difficoltà sono state analoghe anche per numerosi altri comuni, costretti a ricorrere ad impianti vicini. Dunque è particolarmente sentita l'esigenza di una programmazione a lungo termine, tale da consentire agli enti locali di fare affidamento su impianti che possano soddisfare le esigenze in maniera continuativa e definitiva.

Sotto il profilo dei costi, i 17 comuni del bacino di utenza pescarese che fanno riferimento all'impianto di Spoltore spendono 400-500 milioni in più, in considerazione del fatto che gli rsu devono essere trasportati in diversi luoghi dell'Abruzzo e fuori regione, prima ad Atri, poi nel foggiano, oggi nella discarica di Cerratina. Si spende una media di circa 5-6 miliardi l'anno soltanto per il trasporto, con la conseguenza di un aumento dell'ICI, come effettuato dal comune di Montesilvano. Il piano regionale prevedeva Spoltore come discarica a medio termine; come soluzione a lungo termine era stato previsto un impianto di riciclaggio che avrebbe dovuto realizzare il compost ed esso ha avuto una vicenda complessa, anche perché esistevano dei problemi per la collocazione sul mercato. L'impianto non ha mai funzionato. Vi è stata una controversia fra la provincia ed alcune aziende ricorrenti, le quali sostenevano che la provincia non potesse essere l'ente appaltante; recentemente è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato, con la quale è stato confermato che l'*iter* seguito dall'amministrazione provinciale era

stato corretto. Per tale discarica sono state emanate più di dieci ordinanze contingibili ed urgenti (dall'agosto 1991) dal presidente della giunta regionale, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'articolo 12 del DPR 915/82 e dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 74/88.

La discarica di Popoli è satura e nel febbraio 1997 è stata chiusa la discarica di Manoppello, che produceva *humus* attraverso un impianto di lombricoltura. I comuni della provincia di Pescara sono 43. Di questi, 24 sono riuniti nel consorzio Val Pescara ed i rimanenti 19 nell'altro consorzio che fa riferimento alla discarica di Colle Cese (CH).

All'epoca in cui non vi era una normativa di settore esistevano nella provincia di Pescara 46 discariche abusive. Una volta intervenute le normative regionale e nazionale, le discariche sono state poste sotto controllo e tutte quelle abusive sono state chiuse. Attualmente, circa il 50 per cento delle discariche abusive è stato bonificato.

Il consorzio della Val Pescara ha finalmente individuato nel comune di Abbateggio il sito nel quale localizzare una discarica consortile. Anche in questo caso sono emerse resistenze delle popolazioni interessate, anche se quindici comuni hanno deliberato in senso favorevole all'accettazione della nuova dislocazione. Quanto agli altri 46 comuni, si continua ad operare in una situazione di emergenza, in considerazione del fatto che non sono state attivate le discariche consortili.

3.4) Provincia di Teramo.

La provincia di Teramo sta predisponendo il piano provinciale per i rifiuti: attualmente si sta facendo la ricognizione dei siti. Vi sono discariche il cui utilizzo è quasi terminato e se ne stanno prevedendo altre, da gestire in maniera differente; alcune discariche devono essere utilizzate soltanto per i sovvalli.

Sta invece per iniziare l'attività l'impianto del CIRSU di Giulianova, che è l'unico consorzio attualmente funzionante nella provincia; l'impianto accoglie anche i rifiuti di altri comuni. Esso tuttavia non è molto grande, per cui è necessario reperire risorse perché ne sia garantita l'operatività, altrimenti si rischia un rapido esaurimento anche di questa struttura. È necessario quindi, anche per questa provincia, che la regione ponga in essere il nuovo piano regionale per le discariche consortili, atteso che quello esistente è ormai superato e poco aderente alle mutate realtà territoriali.

Per l'impianto comprensoriale di Sant'Egidio in Val Vibrata, che riguarda 12 comuni, esistono dei problemi legati alla definizione delle procedure amministrative. La procedura è conclusa, la gara d'appalto è iniziata, ma è stato accolto un ricorso al TAR de L'Aquila, avanzato dalla regione Marche, relativamente alla localizzazione dell'intervento, per cui il consorzio è alla ricerca di un sito alternativo.

Altri impianti: consorzio area Piomba-Fino (Atri), discarica di Atri; consorzio CORSU (Teramo), quattro discariche comunali.

4) *Valutazione sulla situazione degli impianti.*

Ad esclusione dell'impianto di San Salvo in provincia di Chieti, che è l'unica discarica per rifiuti pericolosi presente in Italia, da un rapi-

do confronto fra le previsioni del piano regionale del 1988 e le principali realizzazioni attualmente presenti nel territorio regionale, si evidenzia in maniera chiara l'estrema precarietà, in termini di quantità e qualità, delle strutture di smaltimento dei rifiuti a servizio della collettività abruzzese.

Il piano aveva previsto, quale soluzione a lungo termine, tre impianti per la provincia di Chieti, quattro per L'Aquila, due per Pescara e quattro per Teramo.

A distanza di circa dieci anni esiste nella regione un solo impianto per lo smaltimento degli rsu, tecnologicamente idoneo, rappresentato dalla discarica di Cerratina sita nel comune di Lanciano (CH), che prevede successivamente quale secondo lotto la realizzazione contigua di un impianto di compostaggio. Tale struttura è diventata, inevitabilmente, in mancanza delle realizzazioni nelle altre province, quella in cui smaltiscono circa il 50 per cento dei comuni della regione. Le conseguenze sono evidenti: esaurimento più veloce dell'impianto, maggiori difficoltà di gestione, movimentazione dei rifiuti dalle altre province della regione, maggiore incidenza dei costi di servizio che si riversano sui cittadini, mancanza di concorrenza nell'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito regionale.

Particolarmente grave appare la situazione nelle province de L'Aquila e di Pescara in quanto, ancora oggi, non sono stati definiti, per problemi relativi a difficoltà nelle procedure amministrative ed all'opposizione delle popolazioni, i siti nei quali realizzare gli impianti.

La quasi totalità dello smaltimento dei rifiuti avviene in discarica e la raccolta differenziata è al di sotto del 5 per cento.

Un dato s'intende porre in evidenza. La regione nel 1988, sei anni dopo l'emanazione del DPR 915/82, si è dotata del piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Nel 1996, otto anni dopo, ha approvato la legge regionale n. 73 per adeguare, con i nuovi principi che intanto erano stati messi a punto nel settore (contenimento della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata, riciclaggio, recupero di materiali e di energia, progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato, progressivo raggiungimento dell'autosufficienza del sistema di smaltimento, individuazione di nuove tecnologie), le linee guida per la predisposizione del nuovo piano. Intanto, nel 1998, utilizzando le risorse dei piani operativi plurifondo (POP) anche degli anni 1990-1993, si stanno effettuando le realizzazioni del piano del 1988, mentre si sta definendo il nuovo piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tali fatti dimostrano come vi sia stata una forte divaricazione fra i tempi di realizzazione degli impianti previsti dal piano e quelli effettivamente attuabili nella realtà.

Diversi i motivi per cui si è verificata questa dilatazione dei tempi: a) difficoltà nel fare accettare alle popolazioni le scelte dei siti stabilite nel piano del 1988, come poi avvenuto nelle province de L'Aquila e di Pescara; b) difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie. Non è un caso che il consorzio di Lanciano che gestisce la discarica di Cerratina, non riuscendo a reperire adeguate risorse, ha affidato in concessione

il servizio ad un consorzio di imprese; c) priorità dello smaltimento in discarica, scelta che molte volte è stata causa delle proteste della popolazione, rispetto ad altre soluzioni che presentano un minore impatto sul territorio. Per la provincia de L'Aquila, il piano aveva previsto la realizzazione della sola discarica ed abbiamo visto in precedenza come da oltre quindici anni si cerca di definire l'idonea localizzazione del sito; d) difficoltà nel realizzare in modo adeguato le scelte effettuate. Per la provincia di Pescara il piano aveva previsto la realizzazione di un impianto di riciclaggio, con recupero della frazione secca e produzione di compost attraverso quella umida. Come documentato in precedenza, non riuscendo a realizzare tale impianto, anche per problemi legati alla qualità ed al prezzo di mercato del compost, si è deciso per la realizzazione della discarica, con i conseguenti problemi sorti circa l'idoneità di un sito prescelto in precedenza, ma non per la realizzazione di una discarica; e) il piano, per scelta programmatica, non ha preso in considerazione il sistema di raccolta e di trasporto dei rifiuti, la cui organizzazione differente per ciascuna provincia si è però inevitabilmente riverberata sulla fase di gestione degli impianti. Per cui, ad esempio, senza l'attuazione di un'efficace raccolta differenziata, prima o dopo la raccolta dei rifiuti, gli impianti di compostaggio, pur previsti dal piano in numero di nove su tredici impianti totali per le quattro province, non possono funzionare efficacemente; f) insufficiente azione amministrativa. Si pensi al caso della provincia de L'Aquila, che nonostante l'emergenza causata dalla mancanza del sito di smaltimento solo nel 1993 ha predisposto il piano di coltivazione della ex cava La Cona.

La normativa (come abbiamo visto al paragrafo 1, rappresentata, solo per le leggi regionali, da ben nove interventi in undici anni) ha cercato di prevedere, aggiornare e rimediare, con le ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'articolo 12 del DPR 915/82 (ben dieci per la sola discarica di Colle Cese di Spoltore e con le numerose deroghe di tempo concesse), ai problemi ed alle emergenze relativi alla situazione dello smaltimento dei rifiuti nella regione.

A conclusione di questo specifico punto, la Commissione deve constatare che anche nella regione Abruzzo, così come nelle altre realtà regionali, la difficoltà e l'insufficienza nel governo, nella gestione e nel coordinamento dei processi relativi al settore dello smaltimento dei rifiuti generano servizi non idonei, una perdurante conflittualità fra i soggetti sociali, una presenza di soggetti imprenditorialmente non idonei al corretto esercizio dei servizi, nonché infiltrazioni di interessi illeciti nella gestione del ciclo.

In ogni caso appare necessario che, in sede di predisposizione del nuovo programma regionale di armonizzazione con il decreto legislativo 22/97, il legislatore regionale rimanga aderente alla realtà del territorio e ponga in essere uno strumento non solo corretto ed idoneo, ma anche concretamente realizzabile.

È indispensabile quindi, sin dall'immediato futuro, una decisa ed incisiva azione degli organi politici ed amministrativi della regione, al fine di colmare nel «bilancio ambientale» il divario attualmente

esistente tra esigenze della collettività e servizi offerti per la tutela del territorio e delle risorse naturali della regione.

Parte II – Gli elementi emersi dalle audizioni e dai sopralluoghi.

1) Audizioni.

Come già accennato, nel programmare la visita sopralluogo a Pescara, la Commissione, consapevole della difficoltà di affrontare in un arco di tempo così ristretto e con un campione da osservare così limitato una complessa realtà qual è quella della regione Abruzzo, geograficamente sita all'ideale snodo dei traffici tra nord e sud, ed economicamente ancora non sufficientemente forte per selezionare le nuove iniziative e le nuove occasioni d'investimento che si presentano, si è proposta un esame indirizzato soprattutto a verificare l'azione dei pubblici poteri nei confronti delle attività aventi ad oggetto il ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo sia allo stato della legislazione regionale, sia all'attività di controllo posta in essere dagli amministratori. In considerazione, peraltro, del proprio specifico compito istituzionale, la Commissione non poteva mancare di verificare la presenza di attività illecite nel settore e di acquisire elementi di informazione e giudizio sull'azione di contrasto della magistratura e dei pubblici poteri. Hanno anche trovato spazio nelle audizioni le voci dei soggetti sociali ed economici maggiormente interessati al fenomeno, cioè quelle delle imprese di settore e quelle degli utenti.

I soggetti auditi, quindi, sono stati amministratori locali, magistrati e prefetti, nonchè rappresentanti degli imprenditori e delle associazioni ambientaliste.

Nel corso delle audizioni ha trovato conferma il fatto che il territorio regionale da qualche tempo è considerato di particolare interesse dalla criminalità organizzata la quale, nello specifico settore dei rifiuti, appare avere spostato il flusso dei traffici dalle rotte tirreniche nord-sud a quelle adriatiche interessando, per l'appunto, la regione Abruzzo. All'interrogativo posto dal Presidente della Commissione circa la possibilità che detto traffico fosse limitato al solo transito attraverso il territorio regionale, ovvero anche allo smaltimento *in loco* dei rifiuti pericolosi provenienti dal nord, i rappresentanti delle forze dell'ordine e la stessa magistratura hanno riferito di avere colto l'interesse della criminalità organizzata nei traffici. Tuttavia, nonostante l'esternazione di molti indizi, tutte le audizioni sembrano denunciare una carenza di metodologia di controllo che consenta di leggere i singoli segmenti di attività che concretizzano, consentendo l'avvio di inchieste giudiziarie, ipotesi di traffico. Tale circostanza rivela, a parere della Commissione, che nel contesto regionale manca una cultura volta a promuovere un'indagine complessiva del fenomeno, tale da consentire letture più ampie ed analisi più approfondite. Ad esempio, sembra mancare, ovvero non è stato fatto cenno agli strumenti di controllo del territorio che possono essere attivati me-

dante il coinvolgimento della polizia municipale e soprattutto della polizia stradale. Le indagini condotte *in loco* sembrano essere dirette soprattutto all'individuazione dei siti abusivi ed alla loro chiusura o regolarizzazione.

Pur trattandosi, indubbiamente, di un'attività di grande rilievo e meritoria di essere proseguita e potenziata, tuttavia, senza l'individuazione dei meccanismi e degli interessi che muovono il dispendioso e ricchissimo traffico di rifiuti, non sembra si possano raccogliere gli elementi utili per effettuare una vera e radicale azione di contrasto. Sul punto la Commissione ritiene, dunque, che le carenze riscontrate nelle indagini, più che attenere all'impegno dei singoli soggetti in esse impegnati, sembrano essere addebitabili alla mancanza di chiare ed efficaci strategie di indagine.

Peraltro, occorre considerare che gli stessi organi di polizia giudiziaria sembrano soffrire, per quanto riguarda l'Abruzzo, di un'organizzazione che richiede verifiche e se del caso aggiustamenti. Ad esempio, il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri che opera in Abruzzo dipende dalla sezione operativa centrale di Roma. Parimenti, per il Corpo forestale dello Stato, i cui compiti di polizia giudiziaria si vanno sempre più ampliando, occorre verificare che la propria organizzazione interna assicuri non solo una pronta e professionale attività di supporto all'autorità giudiziaria, ma anche lo sviluppo di autonome e fitte indagini rivolte a tutti i variegati aspetti che interessano il ciclo dei rifiuti.

Sotto altro profilo, dalle audizioni è emerso anche che l'attenzione dei cittadini utenti dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti sembra rivolta più ad evitare che le discariche non vengano allocate in zone limitrofe ai propri abitati che a richiedere un efficiente e trasparente servizio, che renda meno appetibili gli interessi della criminalità organizzata e comune. Anche nelle varie zone dell'Abruzzo, infatti (vedasi per tutte il caso della discarica di Abbateggio), i programmi di localizzazione delle discariche vengono avversati indiscriminatamente dai residenti, bloccando di fatto ogni iniziativa. Così grandi comuni, quali quelli di Pescara, Città Sant'Angelo e Montesilvano, non sanno dove sversare i rifiuti che producono. Non rinunciano, tuttavia, a lamentare i costi elevati che debbono affrontare per smaltire i rifiuti in zone più lontane. Nè, secondo quanto è emerso dalle audizioni e dai dati acquisiti, il processo per la raccolta differenziata appare avviato con soddisfacente celerità. Si registrano ritardi non sempre dovuti a mancanza di finanziamenti o a fattori di obiettiva difficoltà; manca ancora, a parere della Commissione, una cultura programmatoria generale in grado di invertire le vecchie politiche e di dirigere i nuovi processi raccogliendo le indicazioni e gli stimoli derivanti, da ultimo, dalle prescrizioni del «decreto Ronchi», sulla cui attuazione la regione appare essere in ritardo.

Peraltro, il ritardo culturale sopra denunciato si è palesato anche sotto il profilo più generale dell'impatto ambientale della politica connessa ai rifiuti. I dati forniti dagli amministratori locali sembrano avere rinviato ogni giudizio ed ogni valutazione, sulle ricadute ambientali delle modalità di gestione del problema rifiuti, alla magistratura penale, co-

me se l'organizzazione e la tutela del territorio fosse un problema avente soltanto implicazioni penali. Certo, non sfugge alla Commissione che gli amministratori locali si trovano di fronte ad un problema di difficilissima soluzione perchè, a parte gli interessi illeciti esistenti su tale attività, che inquinano fortemente la stessa azione delle pubbliche amministrazioni, occorre fare coniugare interessi realisticamente non sempre coincidenti, quali quello di assicurare un efficiente servizio a congrui prezzi, quello di assicurare un congruo compenso agli operatori per la regolare resa del servizio, quello di localizzare le discariche in località lontane dagli abitati e quello di preservare e non compromettere l'ambiente.

È impressione della Commissione che, in presenza dei conflitti sociali cui sopra si è fatto cenno, sia proprio quest'ultimo interesse, la cui tutela appare essere relegata al solo campo penale, a rimanere il più delle volte sacrificato.

In estrema sintesi, gli elementi emersi dalle audizioni mostrano il seguente quadro:

per quanto concerne l'azione degli amministratori regionali e locali, occorre prendere atto che la pur apprezzabile ed intensa attività posta in essere in questi ultimi anni (gli amministratori auditi hanno riguardato in sostanza tutte e quattro le provincie) è valsa forse a superare la sola fase dell'emergenza delle tante piccole discariche seminate nel territorio regionale, che sono state segnalate all'autorità giudiziaria ed, in alcuni casi, bonificate, ma ancora si è ben lungi dall'avvio di quel sistema articolato e sinergico di ottimizzazione delle attività di prevenzione e di recupero, nonchè di riduzione dell'attività di smaltimento che il decreto legislativo 22/97 pone di conseguire nell'anno 2000. Allo stato delle cose, la sola discarica di Cerratina appare essere l'unico esempio di funzionale gestione dei rifiuti nella regione;

relativamente agli incontri con le autorità istituzionali centrali operanti nel territorio regionale, sia i prefetti che i rappresentanti degli uffici giudiziari della regione hanno denunciato che nel territorio interessato sono presenti contemporaneamente tutti e tre i livelli di violazioni che normalmente si registrano nel settore dei rifiuti e cioè: micro violazioni (assai diffuse), dovute per lo più ad inosservanze di norme regolamentari e dirette a conseguire minori costi nell'attività di smaltimento delle imprese; reati di natura contravvenzionale e delittuosa, aventi ad oggetto violazioni a normative primarie poste a tutela dell'ambiente e per regolamentare le attività produttive; veri e propri fatti di criminalità organizzata, collegati a traffici di rifiuti e ad altre attività connesse al ciclo. È emerso, altresì, che la debolezza dell'attività di contrasto deriva anche dall'esiguità degli organici della magistratura e delle forze dell'ordine operanti nella regione, nonchè anche dalla scarsità di personale civile in forza negli assessorati all'ambiente delle varie provincie che, perciò, non possono porre in essere penetranti controlli di natura preventiva ed interdittivi di ulteriori violazioni;

da parte delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio, emerge una grande spinta critica ed una richiesta di maggiore im-

pulso nei confronti degli amministratori locali. Le associazioni, tuttavia, se pure appaiono sufficientemente attrezzate nell'attività di denuncia, il più delle volte assai puntuale e motivata, sembrano soffrire di qualche imbarazzo quando dalla denuncia debbono passare alla fase propositiva. Infatti, le organizzazioni in parola, capillarmente diffuse nel territorio regionale e presenti nei vari settori del ciclo, potrebbero svolgere con autorevolezza un'opera di ricerca di soluzioni adeguate per superare la fase del cosiddetto «conflitto sociale», che si concretizza nella richiesta di adeguati ed economici siti di discarica a fronte del rifiuto di non averli nel proprio territorio. Esigenze difficilmente compatibili.

Sullo specifico punto dei traffici illeciti, la Commissione ha anche ascoltato il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, il quale ha riferito su un'indagine di recente conclusa con una richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta, secondo quanto riferito dal citato magistrato, di un procedimento avente ad oggetto un'associazione a delinquere operante nel settore del traffico dei rifiuti, per un'ipotesi di truffa a carico di vari enti pubblici. Sono stati arrestate undici persone componenti di società di trasporto, smaltimento ed intermediazione di rifiuti provenienti per lo più dalla Lombardia e dall'Emilia-Romagna, in particolare dalle provincie di Rimini, Piacenza, Forlì, Parma e Bologna. I camion di rifiuti raccolti in queste zone, nel corso del viaggio, con una semplice alterazione della bolla di trasporto, venivano assimilati ad altre tipologie di rifiuti e convogliati in un centro di stoccaggio nei pressi di Piacenza. Alla fine del complesso traffico i rifiuti venivano scaricati in una discarica di Ancarano, vicino Teramo. L'operazione, secondo la stima fatta dal magistrato, ha interessato circa 6 milioni di chilogrammi di rifiuti solidi urbani, per un valore complessivo di circa un miliardo e 600 milioni, che il titolare, tale Savini Marco, avrebbe incassato dai comuni.

A parte le altre implicazioni di carattere penale che riguardano la vicenda, è da osservare che, secondo anche quanto considerato dal magistrato inquirente, è stato possibile conseguire sufficienti elementi per giungere alla richiesta di rinvio a giudizio perchè all'indagine è stato dato un «taglio» fiscale, ciò che ha consentito di esplorare i bilanci societari e di effettuare gli accertamenti patrimoniali. I meccanismi del traffico, infatti, sono assai complicati perchè investono, con intrecci di operazioni apparentemente lecite, rapporti societari di difficile lettura, in quanto si presentano quali soggetti interessati una miriade di società fittizie che, a parte le alterazioni che producono nel sistema degli appalti, emettono una serie di fatture incrociate che rendono molto difficile la lettura delle reali operazioni poste in essere.

Altro profilo di grande interesse che emerge da questa indagine (la quale, al momento, per gli stralci effettuati dalla magistratura di Rimini, ha investito altre procure) è rappresentato dall'ipotesi di reato che, in esito all'inchiesta, è stata formulata dal pubblico ministero. Si tratta, come accennato, di (semplice) reato di truffa ai danni di enti pubblici. Ciò a testimoniare, come in più occasioni la Commissione ha avuto modo di denunciare, l'imbarazzo, di cui tuttora soffrono gli inquirenti, a formulare credibili ipotesi di reati ambientali.

2) Sopralluoghi.

La Commissione si è recata nei giorni 23 e 24 febbraio 1998 per svolgere la missione conoscitiva nella regione Abruzzo. Nei due giorni di permanenza sono stati effettuati sopralluoghi in località e siti significativi. Oltre il Presidente Massimo Scalia ed il Vicepresidente Franco Gerardini, erano presenti il deputato Nino Sospiri ed i senatori Giovanni Polidoro ed Angelo Staniscia.

Il giorno 23 febbraio sono stati effettuati i sopralluoghi. A Scurcola Marsicana (AQ), presso un sito, sede di una presunta attività di compostaggio da parte della società Biolite, oggetto d'indagine dell'autorità giudiziaria; a Tollo (CH), presso l'impianto Sogeri, ove sono state smaltite in modo illecito ingenti quantità di amianto e residui di attività di conerie, anch'esso oggetto d'indagine della magistratura; presso l'impianto di smaltimento di rsu ed assimilati di Cerratina (CH), gestito dal consorzio comprensoriale del Frentano. Il giorno seguente è stato effettuato il sopralluogo presso l'area dell'IRA di Pineto (TE), sede di una precedente attività di produzione di oggetti di pelletteria e di illecito smaltimento di solventi ed altri prodotti, sversati nel terreno sottostante.

I sopralluoghi effettuati nelle località di Scurcola Marsicana (AQ), Tollo (CH) e Pineto (TE) hanno messo in rilievo come in tali casi gli illeciti smaltimenti siano stati attuati nell'assenza di controlli preventivi che avrebbero potuto evidenziare, come nel caso della ditta Biolite di Scurcola Marsicana, che non veniva effettuata nessuna attività volta alla produzione di compost dai fanghi depositati; che, anche nel caso della Sogeri di Tollo, venivano ammassati rifiuti pericolosi provenienti da altre regioni del territorio nazionale, e che, per la ditta IRA di Pineto, venivano smaltiti solventi ed altri rifiuti pericolosi provenienti dalle lavorazioni nel sottosuolo della medesima ditta.

Il sopralluogo presso la discarica di Cerratina (CH), alla presenza dei responsabili del consorzio, ha permesso di verificare la funzionalità dell'unico impianto che, attualmente, è presente nella regione per lo smaltimento degli rsu e degli assimilati. Nell'immediato futuro è in progetto il trattamento del percolato prodotto dalla discarica con il biogas proveniente dall'impianto stesso, in modo da abbassare le tariffe di smaltimento per i comuni che usufruiscono dell'impianto, risparmiando sui costi del trasporto e trattamento presso gli impianti di depurazione. Si riscontra, ancora una volta, come tale unico impianto tecnicamente idoneo presente nella regione rappresenti un'anomalia che incide sui costi tariffari dei singoli comuni, cui l'amministrazione regionale dovrà porre soluzione.

Parte III – Presenza della criminalità nel settore rifiuti (fenomeni e procedimenti).

Anche per la regione Abruzzo, trova conferma il dato che le inchieste più indicative riguardano traffici di rifiuti pericolosi prodotti nel

nord dell'Italia, trasportati da imprese vicine alla criminalità organizzata, smaltiti in maniera illecita e distribuite anche su altre aree del territorio nazionale.

Si è avuto modo di accertare, infatti, che numerosi rifiuti prodotti in altre zone del territorio nazionale hanno trovato collocazione in questa regione: ne è seguito, in alcuni casi, l'avvelenamento di falde acquifere, oltre le gravi compromissioni del territorio circostante.

L'attenzione della Commissione per la regione Abruzzo si è notevolmente accresciuta perché, a fronte dei dati acquisiti nel corso della precedente legislatura, la situazione nel settore del ciclo dei rifiuti si è andata evolvendo e caratterizzando con connotati del tutto diversi. Ciò con riferimento non solo alla situazione degli impianti, della loro localizzazione e compatibilità con il territorio ospitante, nè alle politiche gestionali ed ai compiti programmatori degli amministratori locali, quanto piuttosto – come è chiaramente emerso nel corso delle audizioni, non solo quelle di contenuti strettamente giudiziari – per i profili che concernono gli interessi della criminalità, comune ed organizzata, nelle varie fasi che concernono il ciclo dei rifiuti.

Si tratta di un aspetto che si è in particolare manifestato nel corso dell'audizione del prefetto di Pescara, dove è stato reso ostensivo che l'Abruzzo costituisce, ormai, un segmento importante nell'ambito del flusso di rifiuti che, da nord a sud, segue, invece che la tradizionale rotta tirrenica (quella che originariamente era interessata dai trasporti di rifiuti dal nord verso il casertano, la Calabria e la Sicilia), un percorso diverso che, appunto, coinvolge la regione Abruzzo (la così detta «rotta adriatica»).

La regione pertanto diventa, al tempo stesso, sede di traffici illeciti, sotto il profilo dei flussi di rifiuti che la attraversano, e sede di smaltimenti illegali, anche di rifiuti pericolosi. Infatti, la realtà territoriale – non particolarmente estesa e con un numero di abitanti relativamente modesto – si configura, anche dal punto di vista morfologico, come un'area di interesse per un'imprenditoria disinvolta ed a volte persino collusa con la criminalità organizzata, per la produzione e l'organizzazione dei traffici.

Interessante, al riguardo, è la situazione riscontrata direttamente dalla Commissione nel corso della missione alla discarica di Ancarani in provincia di Teramo. Qui sono stati ritrovati depositi abusivi per circa sei milioni di Kg. di rifiuti urbani, per un'operazione del valore complessivo di circa un miliardo e 600 milioni. Pochissimi sono i residui solidi urbani finiti in discariche regolari.

La stessa Commissione ha potuto riscontrare anche la presenza di una situazione di pericolo, rappresentata dallo sversamento di rifiuti quali residui di amianto e di conceria, con epicentro a Tollo; rifiuti presumibilmente provenienti dal nord-est. Tale presenza è stata confermata dagli organi inquirenti. Sotto altro profilo, gli accertamenti eseguiti, sia nel corso della missione sia a seguito dell'audizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pescara, hanno fornito, dopo il sequestro della discarica, interessanti valutazioni sull'impatto ambientale del fenomeno. Infatti, il sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di

Pescara ha dichiarato che «in un solo anno sono tornati i pesci nel fiume»; il riferimento è alla situazione riscontrata dopo il sequestro dell'impianto di Montesilvano operato nel corso delle indagini relative a tale impianto. Allo stato della procedura non è neppure stata tentata una valutazione del danno ambientale, aggravato anche dalla vocazione turistica regionale che, tra l'altro, ospita uno dei più importanti parchi nazionali.

Indubbiamente il caso, come è emerso dall'indagine conoscitiva della Commissione, s'inserisce in una problematica più ampia. L'Abruzzo presenta, all'attualità, una particolare appetibilità economica ed è oggetto di attenzione da parte dell'imprenditoria deviata e della criminalità organizzata, che in questo territorio ricercano nuove frontiere per investire il denaro proveniente dalle attività illecite.

1) *I procedimenti giudiziari.*

Un resoconto eccessivamente analitico dei procedimenti giudiziari in corso non appare opportuno perchè, a parte i problemi connessi al segreto istruttorio, rischia di compromettere una visione unitaria e generale dei fenomeni. È d'uopo, tuttavia, segnalare i seguenti procedimenti giudiziari.

1.1) Procedimento n. 1153/96, reg. mod. 21, della procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini.

Emerge uno spaccato del traffico transregionale dei rifiuti coinvolgente anche la discarica di Ancarano (Te) e nel quale si evidenzia un collegamento di tipo organizzato tra più soggetti operanti in vaste aree del territorio nazionale. Il traffico, finalizzato principalmente allo smaltimento di rifiuti solidi urbani, interessa anche rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, provenienti dalle aree del nord-est. Tutta la vicenda relativa al centro di stoccaggio è riassunta nella richiesta di rinvio a giudizio. Viene posto in evidenza che il centro – che in realtà consiste in una piccolissima piattaforma – convogliava enormi quantità di rifiuti (una vera e propria bomba ecologica). Con un semplice cambio di bolla di accompagnamento, i rifiuti figuravano assorbiti dalla regione Emilia-Romagna; si trattava di rifiuti anche provenienti da altre località come, per esempio, dal comune di Rapallo. Sul centro di stoccaggio sono state convogliate grosse quantità di rifiuti urbani; non venivano tenuti presso il centro i materiali pericolosi più facilmente riconoscibili, ma venivano miscelati direttamente nei mezzi di trasporto non appena questi arrivavano al centro. Un ulteriore giro di bolle, accertato in base alla testimonianza degli autotrasportatori, ha messo in evidenza dove fossero effettivamente gettati i rifiuti. Pochissimi quelli finiti in discariche regolari; in gran parte sono finiti nella discarica di Ancarano, in provincia di Teramo.

1.2) Procedimento denominato «operazione Mori».

Altro procedimento interessante, per le gravi implicazioni sull'ambiente e per i riscontri sulla presenza di organizzazioni criminali volte

allo smaltimento illegale di rifiuti anche pericolosi, è quello in carico alla procura della Repubblica di Lanciano: cosiddetta «operazione Mori». Detta indagine, molto delicata e complessa, è ancora in corso di espletamento, sicché può riferirsi ben poco. Emergono, però, con chiarezza sia fenomeni di collusione amministrativa per il rilascio di autorizzazioni alle discariche, sia l'esistenza di collegamenti (mediante i noti meccanismi di smaltimento) tra attività di traffico illecito di rifiuti ed attività di gestione di cave per l'estrazione di materiale inerte per l'edilizia.

Nel centro di smaltimento della ditta coinvolta nelle indagini, localizzato in Cerratina di Lanciano, ove formalmente veniva condotta un'attività di «cava con annesso impianto di frantumazione inerti», è stato accertato che nella parte esaurita della cava, sottoposta al ripristino ambientale, veniva effettuato uno smaltimento illecito di rifiuti miscelato con inerti. Dal sopralluogo è emerso, altresì, che i materiali stoccati producevano percolato che attraverso una serie di «laghetti» si immetteva, senza rispettare minimamente gli indici tabellari della legge 319/76, in un vicino rigagnolo affluente del fiume Sangro.

2) *Analisi dei procedimenti per procure inquirenti.*

Si forniscono ora i dati processuali acquisiti presso i singoli uffici inquirenti.

2.1) Procura della Repubblica presso la pretura di Chieti.

Indagini relative a traffici di rifiuti pericolosi con epicentro a Tollo. Si è già fatto cenno a tale inchiesta. Qui occorre notare che l'ufficio della procura circondariale interessato sembra avere individuato un filone d'indagine che porterebbe a collegamenti tra l'attività di smaltimento illecito di rifiuti e la criminalità organizzata.

Al di là dei profili processuali, occorre poi ribadire (il dato di fatto è stato constatato direttamente dalla Commissione) che la situazione di Tollo evidenzia concreti pericoli derivanti da sversamento di rifiuti contenenti residui di amianto e di conceria. L'indagine è nata da controlli casuali sui documenti di trasporto e correva il rischio di concludersi in un nulla di fatto, atteso che tutti i veicoli che scaricavano i rifiuti erano dotati di bolle apparentemente regolari.

L'intervento dei carabinieri del NOE, che stavano conducendo un'indagine a più ampio raggio, ha messo in luce il traffico indirizzato in Abruzzo perchè i rifiuti, che non si potevano più scaricare in Campania in seguito a vivaci e sanguinosi contrasti fra «famiglie» camorriste (chi aveva il terreno e chi pretendeva il «pizzo» appartenevano a famiglie diverse e dalla guerra di camorra è derivato anche qualche omicidio), dovevano necessariamente trovare uno sbocco.

I fatti erano già noti alla Commissione a seguito dell'audizione del dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica di Napoli, il quale aveva parlato di rifiuti confluiti nella cava Masci in provincia de L'Aquila e in un'altra località a seguito di sequestri operati

in Campania. Successivamente, sequestrati anche questi depositi, i rifiuti erano stati dirottati a Tollo, in provincia di Chieti.

Lo scarico dei rifiuti avveniva ad opera di un unico soggetto, titolare della discarica di Tollo e di terreni limitrofi (tutti sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria). Lo stesso soggetto, poi, aveva cominciato a scaricare quasi sul greto del fiume Pescara, a Chieti Scalo; infine si è ritrasferito in provincia di Pescara, a Cepagatti, in contrada Aurora.

L'articolata indagine tuttavia, allo stato degli atti, non sembra avere avuto tutti gli esiti che si profilavano. Certo, osserva la Commissione, non ha giovato all'inchiesta penale il fatto che sullo stesso fatto abbiano operato contemporaneamente ed autonomamente due forze di polizia che non hanno trovato il necessario coordinamento. Invero, gli indizi circa alcuni traffici a livello internazionale e nazionale di rifiuti radioattivi provenienti dalla Francia e caricati a bordo di svariati TIR (su tale filone, da tempo, erano in corso operazioni di polizia) non sono stati sviluppati; anzi l'operazione di appostamento e di controllo è stata vanificata dal sequestro del capannone, disposto da un altro organo di polizia che non conosceva l'esistenza e lo stato dei controlli condotti dagli altri inquirenti.

Ciò nonostante, dall'indagine emerge un quadro abbastanza chiaro. I rifiuti che erano scaricati a Tollo erano in gran parte residui di industrie siderurgiche del nord (industrie anche fra le più rilevanti dal punto di vista qualitativo e quantitativo); una volta usciti dalle fabbriche, si procedeva con un collaudato sistema di triangolazione. I trasporti si fermavano una notte a Marghera ed il mattino successivo, con lo stesso camion (senza che neanche fossero stati tolti i laccetti del telone), partivano con una bolla diversa portante la dicitura «residui riutilizzabili».

A corredo dell'intera operazione, vi è il fatto che il titolare aveva un'autorizzazione ad un impianto di trattamento di residui riutilizzabili. Nel corso dell'indagine si è altresì messo in evidenza che non si era in grado di dimostrare, *a posteriori*, che il certificato di analisi che consentiva la declassificazione dei rifiuti fosse falso, atteso che l'intervento di controllo poteva avvenire solo dopo la miscelazione dei rifiuti trasportati. D'altra parte, le attrezzature del presidio multizonale di Chieti non consentivano di valutare la composizione esatta delle sostanze, alcune delle quali erano proprio ai limiti fra il residuo riutilizzabile ed il rifiuto.

Di questo traffico, che ha riguardato varie province, in un primo momento si stavano occupando contemporaneamente tre o quattro procure distrettuali. Successivamente l'inchiesta è stata attratta nella competenza della procura distrettuale di Napoli ed affidata a chi aveva condotto il filone principale, anche per la presenza di reati di omicidio e, quindi, per uno spostamento di competenza.

I reati cosiddetti «minori» sono rimasti, invece, presso le originarie competenze per evitare la prescrizione, atteso che si trattava per la massima parte di contravvenzioni. Le 21 persone coinvolte nella vicenda sono state rinviate a giudizio e la relativa udienza è stata fissata per il 14 novembre 1998. Non si hanno ancora notizie dell'esito del processo.

Nel corso delle indagini relative alla discarica di Tollo è emerso, altresì, l'esistenza di società commerciali svolgenti il compito di mettere in contatto l'industriale produttore dei rifiuti con il trasportatore o lo smaltitore. Queste società prosperano solo a condizione che il produttore sia comunque indotto a fare a loro capo; in ogni caso l'intermediazione produce un aumento dei costi. Inoltre, l'intervento nel ciclo di tali soggetti determina una confusione ulteriore, perché la documentazione trasmigra da una società all'altra, sì da rendere più complessa l'individuazione dei referenti e dei responsabili dei traffici illeciti.

Il meccanismo è ostensivo (quasi di scuola) nel caso dei rifiuti urbani del comune di Milano inviati in Abruzzo. L'azienda municipalizzata di quel capoluogo non smaltiva direttamente in Abruzzo, atteso il divieto fissato da una legge regionale. Con una serie di appalti a società commerciali, dei quali si è interessata la procura presso il tribunale di Milano, incaricava le medesime società di dividere i rifiuti tra secchi ed umidi. Tutti i rifiuti erano, quindi, inviati per il trattamento e per la cernita in Abruzzo; una volta entrati nello stabilimento il rifiuto acquistava «cittadinanza» abruzzese e di conseguenza, per circa il 95 per cento, veniva smaltito come rifiuto in quel sito.

2.2) Procura della Repubblica di Avezzano.

Il maggior numero di procedimenti trattati riguarda la località Capelle e il nucleo industriale ed artigianale.

Scurcola Marsicana, procedimento n. 131/51/96 NR-PP. L'indagine, cominciata alla fine del 1994, ha avuto uno sviluppo più intenso solo nel corso del 1995, con l'intervento dei carabinieri del NOE; è emerso che a Scurcola si scaricavano fanghi che sarebbero dovuti derivare da insediamenti civili ma che in realtà erano tali solo nella misura dell'1,9 per cento; per quanto riguarda la parte rimanente, il 28 per cento proveniva da pubbliche fognature, il 30 per cento da nuclei industriali ed il 40 per cento da insediamenti produttivi.

A seguito di consulenza tecnica, è emersa la gravità della situazione, perché si è accertata la provenienza dei fanghi da impianti produttivi, da industrie, alcune delle quali anche di tipo farmaceutico, come la Refem di Rovereto e l'Abbott di Latina, e da una serie di altri insediamenti industriali che hanno utilizzato cromo, piombo e zinco. L'esistenza di questi metalli dimostra la pericolosità della situazione. Gli accertamenti hanno denunciato una rilevantissima quantità di materiali sversati: in pratica otto discariche, per un totale di circa 90 mila quintali di materiali depositati. L'indagine ha appurato la sussistenza della simulazione di un impianto di compostaggio; la realtà è invece consistita nella creazione di una discarica di fanghi, particolarmente estesa e pericolosa.

L'indagine si sta ora sviluppando anche in altra direzione: verso una ricostruzione dei processi produttivi, per comprendere in che modo (soprattutto per ciò che concerne i fanghi di origine mista derivanti da attività industriali nonché dagli insediamenti di tipo abitativo e civile) si sia pervenuti allo sversamento presso la Biolite di Montesilvano. L'indagine ha cominciato ad acquisire concretezza verso la metà del 1996 e, in

questa ultima sua parte che è sicuramente la più importante e rilevante, non è ancora conclusa. Sui traffici illeciti di rifiuti nella Marsica, si evidenzia ancora che: gli accertamenti, iniziati il 4 dicembre 1996 e coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Avezzano dottor Stefano Gallo, si sono estesi in Lombardia, Piemonte e Lazio fino a concludersi con il rinvio a giudizio di 22 persone; a seguito di un supplemento di indagine, conclusosi nel marzo 1998, sono state deferite a piede libero ulteriori 14 persone; risulta interessata anche la procura della Repubblica di Milano, perché è stato ipotizzato un reato di associazione per delinquere.

2.3) Procura della Repubblica di Pescara.

Secondo il procuratore della Repubblica di Pescara, la presenza di fenomeni di gestione illecita dei rifiuti in quella provincia non può prescindere dal coinvolgimento della criminalità organizzata. Si tratta di elementi di informazione già a conoscenza della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ed al comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che trova ulteriori conferme sia nel discorso tenuto dal procuratore generale della corte d'appello de L'Aquila il 12 gennaio 1998 in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, sia da alcuni riscontri di indagine in recenti operazioni espletate dalle forze dell'ordine, sia ancora in alcuni procedimenti penali che si sono occupati di criminalità economica.

Al momento, sembra in via di accelerazione il tentativo, da parte della camorra campana e della mafia siciliana, di infiltrarsi nel tessuto economico e politico del territorio per il tramite di società di capitali costituite e rappresentate da interposte persone; ciò fa indubbiamente registrare un salto di qualità da parte della criminalità organizzata locale, che è sempre più presente nel tessuto economico regionale.

2.3.1) Procedimenti trattati dalla procura circondariale di Pescara.

Vanno in particolare segnalati i seguenti procedimenti.

Dei 220 procedimenti aventi per oggetto i reati previsti dal DPR 915/82, 150 sono stati già definiti con rinvio a giudizio. Nel corso delle indagini sono stati disposti 33 sequestri.

Vi sono 13 procedimenti aventi per oggetto i reati previsti dal decreto legislativo 22/97, nonché numerosi procedimenti aventi per oggetto indagini concernenti attivazione di discariche da parte dei comuni in assenza di autorizzazione regionale.

Vi sono poi procedimenti aventi per oggetto indagini concernenti fenomeni di illeciti ambientali legati alla gestione di specifici insediamenti industriali, non connessi ad attività illecite di maggior respiro, e procedimenti aventi per oggetto indagini concernenti scarichi abusivi di rifiuti liquidi da parte di ignoti nei corsi d'acqua (si registra una media di 50/60 episodi annui denunciati).

È presente anche il procedimento avente per oggetto l'indagine denominata «Gambero» sul depuratore di Montesilvano ed altre attività il-

lecite connesse (anni 1997-1998). Tale indagine prende le mosse da una serie di scarichi abusivi di rifiuti liquidi di origine industriale nelle fognature, con compromissione del funzionamento del locale depuratore consortile. È stato accertato che Montesilvano rappresentava il punto di arrivo di rifiuti illeciti di origine industriale provenienti da diverse zone d'Italia, in prevalenza stoccati presso un impianto di Forlì e trasportati da un indagato, che nel piazzale di sua proprietà aveva creato un abusivo allaccio alla pubblica fognatura con sversamento direttamente dai mezzi. Tale soggetto era già indagato dalla procura presso il tribunale per false fatturazioni emesse nell'ambito di illecite attività di smaltimento dei rifiuti.

L'indagine «Gambero» vede coinvolte 60 ditte (in prevalenza produttori e trasportatori di rifiuti) ed è coinvolto anche un addetto alle analisi chimiche, sospettato di aver sistematicamente redatto falsi certificati di analisi per consentire classificazioni più «benevole» dei rifiuti e, quindi, smaltimenti a costi meno onerosi. Il magistrato ha disposto lo stralcio per i reati di competenza pretorile (reati ambientali e reati di cui agli articoli 340, 635 e 734 del codice penale) e, con missiva del 18 febbraio 1998, l'invio degli atti alla procura presso il tribunale per competenza in ordine ai reati di cui agli articoli 416, 420, 423 e 434 del codice penale.

2.3.2) Procedimenti trattati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara.

Meritano di essere segnalati alcuni procedimenti riguardanti i delitti di criminalità economica strumentali alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e di truffa, nonché altri concernenti associazioni per delinquere, costituite al fine di lucrare su attività connesse al ciclo dei rifiuti. I primi hanno per oggetto reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in relazione ad appalti per lavori di pulizia a Pescara, alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento di rsu; in relazione ad autorizzazioni rilasciate per l'impianto, la gestione e l'ampliamento di discariche; in relazione all'abuso di ordinanze contingibili ed urgenti emesse in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge e, conseguentemente, in relazione agli illeciti penali conseguenti al monopolio di fatto costituito in materia.

Tra questi vanno ricordati: il processo n. 399/93 RGNR nei confronti di un ex deputato al Parlamento, ex sindaci di Pescara, ex assessori e consiglieri comunali di Pescara, ex rappresentanti provinciali di partiti politici, ex assessori regionali, imputati di reati di concussione in danno di imprenditori operanti nel settore dei rifiuti commessi a Pescara (periodo 1987-1992). Il processo si è concluso con applicazioni di pene su richiesta degli imputati; il processo n. 340/92 RGNR nei confronti di un ex presidente e di ex componenti della giunta della regione Abruzzo, ex membri del comitato degli esperti e della conferenza dei servizi del settore ecologia e tutela dell'ambiente della regione Abruzzo, ex assessori della provincia e del comune di Spoltore, un presidente del consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'area

pescarese, imputati, in concorso con un imprenditore titolare di un gruppo di società operanti in Abruzzo, dei reati di interesse privato in atti d'ufficio e falso in atto pubblico, commessi a Pescara, L'Aquila e Spoltore dal 1988 al 1992.

Circa i procedimenti di criminalità economica strumentali alle altre forme di criminalità in esame, si tratta dei procedimenti iniziati per i reati di: false comunicazioni sociali commesse per la costituzione di fondi extracontabili per il pagamento di tangenti necessarie ad ottenere le autorizzazioni; false fatturazioni necessarie per compiere impunemente illecite attività di smaltimento dei rifiuti (tra tali procedimenti emerge il n. 1294/94 nei confronti di un soggetto già citato in relazione all'«operazione Gambero», con le indagini ancora in corso, ma in fase definitiva); procedimenti per associazione a delinquere, costituite al fine di commettere reati di competenza pretoria collegati al ciclo dei rifiuti.

2.4) Procedimenti significativi istruiti presso il tribunale di Pescara.

Soltanto dal 1998 sono pendenti, presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara, due complessi procedimenti, in fase d'indagine, aventi per oggetto pericolose associazioni a delinquere con sedi, rispettivamente, a Montesilvano e Pescara, operanti in tutto il territorio nazionale e, comunque, a livello interregionale, costituite da tempo al fine di gestire traffici illegali di rifiuti pericolosi controllandone i flussi, per smaltirli abusivamente in Abruzzo.

2.4.1) Procedimento n. 117/98 RGNR.

Riguarda l'indagine denominata «operazione Mori» espletata dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri della procura di Lanciano e dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Il procedimento è pervenuto, per competenza, dalla procura della Repubblica di Lanciano alla procura della Repubblica del tribunale di Pescara in data 10 gennaio 1998. Ha avuto avvio da accertamenti conclusi il 12 marzo 1997 dal nucleo operativo dei carabinieri di Lanciano presso una cava di inerti avente sede a Pescara, con un'estensione di mq. 60.000, in gran parte utilizzata abusivamente, fin dal 1994, per stoccaggio di rifiuti destinati al riutilizzo mediante miscelazione con inerti. Le indagini condotte sulla base di tali primi accertamenti anche dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri si sono concluse, a livello investigativo, con l'informativa presentata in data 8 agosto 1997 alla procura di Lanciano (poi trasmessa a Pescara per competenza), con la quale i carabinieri hanno denunciato l'amministratore unico ed altre 11 persone (tra cui gli amministratori unici di altre società) quali responsabili, oltre che di reati contravvenzionali, dei delitti di cui agli articoli del codice penale 416 (associazione a delinquere), 434 (disastro doloso), 482, 476 (falso in atti pubblici) e 640 (truffa alla regione Abruzzo), commessi sull'intero territorio della regione dal 1995 al 1997.

In tale informativa è posto in evidenza, tra l'altro, «come la malavita, direttamente o indirettamente, abbia controllato e controlli tuttora il

flusso di varie tipologie di rifiuti, che, prodotti essenzialmente fuori dal territorio della regione Abruzzo, con artificiosi passaggi, sono smaltiti abusivamente come residui riutilizzabili ed impiegati infine come ripristino ambientale della cava, ormai esaurita, in uso alla stessa società. La scelta di effettuare gli smaltimenti dei rifiuti anche in Abruzzo deriva dagli elevati costi di smaltimento presso discariche autorizzate e dal livello di saturazione raggiunto in altre regioni, quali la Campania e la Puglia, tali da rendere difficili ulteriori operazioni, difficoltà quest'ultima acuita dall'accentuata attività repressiva posta in essere dagli organi di polizia nelle predette regioni cui la fenomenologia criminale in trattazione è ben tristemente nota».

Nella stessa informativa, inoltre, sono descritti i percorsi seguiti dai rifiuti (fittiziamente declassificati e fatti passare per residui riutilizzabili modificandone la natura tramite falsa documentazione) sono precisate le intermediazioni commerciali, le attività delle persone e delle società coinvolte nell'affare, e sono rilevati gli accordi iniziali circa le modalità di classificazione dei rifiuti nonché l'evasione fiscale dell'ecotassa di cui alla legge 549/95, calcolata in oltre 22 milioni di lire. Si evidenzia, infine, anche che lo smaltimento selvaggio, avviene mediante una serie di scarichi non individuati, per mancanza delle indicazioni previste per legge, o mediante il ripristino ambientale della cava esaurita ponendo in esse condotte dalle quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità costituito dal conseguente, persistente e gravissimo inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere, realizzando così un disastro per l'intero ecosistema, con formazione dei «laghetti» all'interno della citata cava.

2.4.2) Procedimento n. 401/98 RGNR.

Riguarda l'indagine denominata «operazione Gambero» espletata dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri. È pervenuto il 20 febbraio 1998 alla procura presso il tribunale di Pescara dalla procura presso la pretura circondariale di Pescara, per competenza per materia, in ordine al reato di associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale) e ad altri reati eventualmente ipotizzabili di competenza del tribunale (articoli 420, 423 e 434 del codice penale). Infatti, detta procura circondariale con la missiva di trasmissione degli atti ha precisato che procede separatamente per i restanti reati di sua competenza.

Le indagini di cui si tratta, iniziate dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri fin dal gennaio 1996, con ripetuti accertamenti nei confronti dell'amministratore di alcune società in nome collettivo operanti a Montesilvano, si sono concluse, a livello investigativo, con l'informativa presentata il 14 luglio 1997 alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Pescara (poi trasmessa anche alla procura della Repubblica presso il tribunale per competenza), con la quale i carabinieri hanno denunciato 60 persone (tra cui amministratori e dirigenti di ben 58 società commerciali con sedi in tutta Italia) quali responsabili, oltre che di reati contravvenzionali e di altri eventuali delitti minori, del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale per avere costituito, promos-

so, diretto ed organizzato un'associazione a delinquere, smaltendo i rifiuti in un impianto a ciò non autorizzato. Con una condotta iniziata nel 1995 sono stati acquisiti la gestione ed il controllo di una vasta attività, anche con l'impiego di capitali provenienti dal riciclaggio degli illeciti guadagni. In tale informativa è posto in evidenza, tra l'altro, che nel corso delle operazioni si è accertato che veniva gestito un traffico illegale di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, mediante declassificazione fittizia degli stessi con il sistema del «giro di bolla» o, se si preferisce, della «triangolazione», consistente nel far transitare i rifiuti presso un centro di stoccaggio il quale, dopo averli presi in carico, li fa ripartire con propria bolla ecologica senza apportare alcuna modifica nelle componenti costituenti il rifiuto, ma con altro codice e denominazione.

Nello stesso atto, inoltre, si fa riferimento a tutte le persone e società coinvolte nei traffici illeciti dei rifiuti, occultati dietro intermediazioni commerciali apparenti, nonché ai sistemi di declassificazione usati, alle analisi di classificazione eseguite da un laboratorio specializzato, a fatti collegati ai traffici stessi (incendio del depuratore di Montesilvano, scarichi abusivi in autostrada, scarichi anomali giunti al depuratore di Montesilvano, trasbordo dei rifiuti a Forlì, perquisizioni e sequestri eseguiti presso società interessate, indagini espletate in altri procedimenti), insomma, ad elementi probatori da cui risulta in modo evidente la rilevanza dell'«affare», consistente in sostanza nel declassificare fittiziamente i rifiuti, facendoli passare per «acque principalmente con inquinanti organici», modificandone la natura tramite la documentazione di accompagnamento delle merci, all'origine presso i produttori o lungo il tragitto verso i luoghi con smaltimento finale effettivo. Dopo intermediazioni commerciali, stoccaggi intermedi ed analisi da approfondire, è avvenuto lo sversamento lungo l'autostrada A14 e/o nella condotta fognaria del comune di Montesilvano.

2.5) Osservazioni sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sull'azione di contrasto.

Dall'esame degli atti in possesso della Commissione, dalle audizioni sia dei magistrati inquirenti che delle forze di polizia, dalla missione espletata dalla stessa Commissione in Abruzzo, emergono i seguenti elementi generali.

Il traffico dei rifiuti, in parte gestito dalla criminalità anche organizzata a sfondo camorristico, sia per motivi interni alla stessa organizzazione (lotte tra fazioni) sia per l'intervento incisivo delle forze dell'ordine e della polizia giudiziaria che in regioni limitrofe hanno proceduto al sequestro di discariche collettive di rifiuti, si è spostato negli ultimi anni dalla dorsale tirrenica a quella adriatica, coinvolgendo tutta la fascia abruzzese e, in particolare, tutte le zone limitrofe al percorso autostradale della A14. Il che ha comportato che sono rimaste interessate al fenomeno zone tradizionalmente esenti da presenze criminali, organizzate e non, che operano in settori di varie imprenditorie.

L'attività di contrasto svolta dalle forze di polizia e dalla magistratura sembra, in base agli atti ed alle risultanze, essere stata tempestiva e

ben diretta; tuttavia, gli organi di controllo non appaiono ancora adeguatamente preparati, nè culturalmente attrezzati, ad affrontare la nuova situazione.

Per altri profili, mentre per un verso occorre prendere atto dell'abnegazione con la quale alcuni organi di polizia giudiziaria (quelli specializzati, in particolare i carabinieri del NOE ed il comando del Corpo forestale dello Stato) hanno seguito i procedimenti aventi ad oggetto la questione rifiuti, d'altra parte occorre anche porre in evidenza che tutte le indagini sono scaturite da fatti accidentali. Mancano cioè referenti istituzionali capaci di letture dei fenomeni che possano portare a denunce motivate ad opera delle strutture amministrative di controllo preposte alla verifica della regolarità nelle modalità di conduzione dei traffici. Sembra debole il controllo delle forze di polizia diffuse nel territorio ed aventi anche compiti di carattere amministrativo (vigili urbani, polizia stradale, guardie ecologiche, eccetera), al fine di individuare ed interpretare i traffici e le connesse mistificazioni gestionali.

Assai debole è anche il coordinamento tra le varie forze di polizia, come (fatto ancora più grave, attesa l'esistenza dello strumento processuale di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale) tra gli uffici giudiziari inquirenti, spesso costretti ad operare su stralci di inchieste trasmessi una volta effettuati gli accertamenti.

Per quanto concerne questo specifico punto concernente il coordinamento delle indagini fra più uffici di procura (preture, tribunali e procure distrettuali antimafia), la Commissione è del parere che occorra rivisitare la norma di cui all'articolo 50, commi 3-*bis* e 3-*ter*, la quale consente l'intervento autoritario di coordinamento unicamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 50, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e non in altre ipotesi in cui vi potrebbe essere una «convenienza» ai fini delle indagini.

Al riguardo, si possono teorizzare diverse concorrenti soluzioni. Ad esempio, quella indicata dal Consiglio superiore della magistratura con circolare del 14 maggio 1998, punto 5, nella stipula di protocolli di intesa fra vari organi inquirenti, con il coordinamento da parte della direzione nazionale antimafia (si richiamano, a tale proposito, i poteri attribuiti a detto soggetto dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario).

Peraltro, appena entrerà in vigore l'istituto del cosiddetto giudice unico di primo grado (ai sensi delle modifiche da ultimo apportate all'articolo 51, comma 1, lett. A, del codice di procedura penale), l'azione penale sarà esercitata dal pubblico ministero presso il tribunale, sia per i reati di competenza monocratica, sia per quelli di competenza collegiale, sicchè, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale e di altri gravi reati espressamente indicati, non vi sarà più possibilità di intreccio di competenze tra vari uffici inquirenti. La costituzione di un ufficio unico di procura della Repubblica presso il giudice unico servirà ad eliminare almeno le incongruenze rappresentate dal salto di competenza tra procura presso la pretura e procura distrettuale, riscontrate in più ipotesi ed in più occasioni denunciate dalla Commissione. Appaiono più fondate le critiche circa la dispersione delle competenze acquisite dai magistrati inquirenti presso le procure circon-

dariali; vi sarà invece, a parere della Commissione, una visione più unitaria del fenomeno che, per la sua complessità, implica indagini per reati attualmente attribuiti a competenze diverse.

Altro dato di rilievo anche per i riflessi ambientali, emerso dalle indagini svolte dalla magistratura ed esaminate dalla Commissione, è la diffusa esistenza di fenomeni di «dispersione dei rifiuti» e della loro «declassificazione»; fenomeni accertabili unicamente *a posteriori* con danni gravissimi per l'*habitat* regionale, sia rispetto al sostanziale inquinamento permanente, sia rispetto alle possibilità di ripristino seguenti l'accertamento delle responsabilità. Tale dispersione dei rifiuti, che si evidenzia in modo macroscopico nell'ipotesi di traffico illecito, sembra essere agevolata da alcune circostanze emerse dalle indagini cui si è fatto cenno. Tali circostanze si concretizzano:

nella mancanza di una specializzazione diffusa da parte degli organi di controllo, che viene anche in evidenza nell'oggettiva mancata organizzazione e sensibilizzazione delle forze dell'ordine operanti in modo diffuso sul territorio rispetto ai fenomeni di traffico che è possibile accertare unicamente attraverso l'intervento di organi specializzati (NOE, Corpo forestale dello Stato e Guardia di finanza);

nella quasi totale carenza di strutture presso i presidi multizonali delle ASL della regione Abruzzo, che causano la mancata tempestività nell'esecuzione di accertamenti (urgenti e preliminari all'inizio delle indagini), ora effettuati in laboratori assai distanti dai luoghi di transito;

nella quasi totale assenza di indagini e/o accertamenti eseguiti a seguito di operazioni di polizia che comportino il controllo e la conoscenza del territorio, o a seguito di segnalazione da parte degli organi preposti ai controlli amministrativi. Dalle inchieste penali e dai dati acquisiti dalla Commissione emerge, infatti, che non risultano effettuati controlli da parte sia delle provincie che delle regioni, e che quindi non vengono attivate le inchieste penali. Peraltro, non risulta venire applicato l'articolo 168 del codice della strada, che prevede un obbligo di segnalazione cartellonistica visiva per il trasporto dei rifiuti;

nell'osservazione che le operazioni di smaltimento illecito, o quanto meno sospetto, sono spesso strettamente collegate all'attività di «cave e torbiere», in particolare alle attività di «risanamento ambientale» delle cave esauste. Quindi, la predisposizione del catasto nazionale delle cave potrebbe rendersi utile per l'individuazione dei siti presumibilmente a «rischio».

Conclusivamente, in ragione delle circostanze e dei fenomeni posti in evidenza, fermo restando che la Commissione giudica che la complessità della situazione della regione Abruzzo richiede ulteriori approfondimenti, in ordine allo specifico punto delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, può affermarsi che gli elementi acquisiti consentono di valutare positivamente l'azione di mero contrasto della magistratura e delle forze dell'ordine nei confronti degli episodi che sono venuti in evidenza, ma che appare assai in ritardo, se non addirittura mancante, una strategia di prevenzione generale e speciale, nonché una cosciente ed adeguata «cultura» di controllo e di indagine in materia ambientale.

Peraltro, non sempre vengono attivati i pur deboli strumenti legislativi esistenti.

La Commissione, considerando che il processo di infiltrazione della criminalità organizzata nella regione, pur se si manifesta con preoccupanti episodi che testimoniano grande interesse per i fatti economici di quel territorio, non appare ancora troppo fortemente radicato sì da far ritenere che un'accorta e forte azione di contrasto può essere risolutiva ad espungere dalla regione tali organizzazioni malavitose, si impegna a seguire con particolare attenzione la situazione ed a sostenere le iniziative centrali e locali per rafforzare la lotta alla criminalità ambientale.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – Legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 «*Interventi della regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915*».

Titolo I – Pianificazione regionale.

Art. 1 (generalità). La regione Abruzzo in attuazione dell'articolo 6, lettere *a*) e *b*), del DPR 10 settembre 1982, n. 915, adotta piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, al fine di: a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) salvaguardare la fauna e la flora evitando ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia; f) limitare la produzione di rifiuti.

Art. 2 (catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento). È istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento in ottemperanza dell'articolo 6, lettera *e*), del DPR 10 settembre 1982, n. 915. La regione, sentiti i comuni, ne cura l'organizzazione anche in riferimento all'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla redazione dei piani regionali di cui al precedente articolo 1. Il catasto è articolato territorialmente su base provinciale ed è soggetto ad aggiornamenti periodici.

Art. 3 (piano di organizzazione dei servizi di smaltimento). Entro un anno dall'entrata in vigore della legge la giunta elabora e propone al consiglio regionale il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento per i rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi nonché le aree destinate alla demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili. La proposta, redatta sulla base di appropriate indagini, sentiti i comuni e le

unità sanitarie locali, deve prevedere distintamente per ogni categoria di rifiuti: 1) i tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire; 2) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di smaltimento nonché criteri per l'organizzazione e riorganizzazione dei servizi pubblici, privilegiando eventuali forme consortili; 3) l'identificazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti, ivi compresi le piattaforme e gli impianti specializzati per i trattamenti dei rifiuti tossici e nocivi; 4) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità di rifiuti nonché alle caratteristiche del territorio; 5) l'individuazione degli obiettivi prioritari e degli investimenti necessari al loro raggiungimento.

Art. 4 (procedure per l'attuazione del piano). I comuni interessati dalle previsioni e dalle destinazioni di zona contenute nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla regione, devono apportare le eventuali varianti ai piani urbanistici. Le varianti devono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di notificazione ai comuni del provvedimento regionale: in caso di inadempienza da parte dei comuni la giunta regionale provvede, nei successivi sessanta giorni, ad indicare i siti idonei in base alle localizzazioni contenute nel piano di cui all'articolo 3 della presente legge. Per quanto altro non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

Art. 5 (formazione del catasto dei rifiuti ed elaborazione del piano regionale di smaltimento). La giunta regionale è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite alla regione dall'articolo 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere *a*) ed *e*) del medesimo articolo e ad assumere i conseguenti impegni di spesa, promuovere e incentivare la costituzione di consorzi tra comuni. Nell'ambito di tali funzioni la giunta regionale può essere autorizzata, in via eccezionale, previo parere della competente Commissione consiliare, ad affidare ad enti, società, istituti di ricerca e a professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alle attività di pianificazione.

Art. 6 (comitato di esperti). Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un apposito comitato formato da n. 7 esperti.....

Titolo II – Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti e delega di funzioni alle province.

Artt. 7 – 10 (*omissis*).

Art. 11 (controlli). Il controllo sulle attività di smaltimento è di competenza delle province che lo effettuano secondo quanto previsto dall'articolo 7 del DPR 915/82. I controlli, da effettuarsi con scadenza

periodica almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e successive modifiche, nonché il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche e degli impianti. Il primo controllo, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività di smaltimento, deve verificare la rispondenza degli impianti e delle attrezzature alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Sono altresì sottoposte a controllo le discariche e gli impianti non più funzionanti, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati al settore regionale alla sanità ed al comune interessato.

Art. 12 (interventi di emergenza). Al fine di assicurare l'esecuzione immediata di interventi urgenti ed indifferibili di risanamento e bonifica, motivati da eccezionali necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, in relazione ai casi previsti dagli articoli 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982 n. 915, la giunta regionale, sentita la competente commissione, è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie, ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa. Qualora le necessità di intervento di cui al comma precedente siano causate da eventi od azioni imputabili a terzi la giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie atte ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti penalmente e civilmente responsabili.

Art. 13 (direttive generali e norme transitorie). In attesa dell'approvazione del piano tutte le autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare hanno carattere provvisorio. Dopo l'approvazione del piano le autorizzazioni devono comunque uniformarsi entro un anno alle previsioni in esse contenute. Nell'adottare i provvedimenti autorizzativi, debbono essere soppresse le discariche non controllate e limitare i centri di riattamento dei rifiuti al fine di incentivare l'adozione di migliori tecnologie.

Art. 14 (disposizioni finanziarie).

ALLEGATO N. 2 – Legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 «*Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi*».

Con la legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, la regione Abruzzo si è dotata del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi. Si evidenziano di seguito brevemente i principali articoli del provvedimento regionale ed il rapporto conclusivo, per poter successivamente analizzare nel paragrafo 3 gli impianti più significativi attualmente realizzati nell'ambito regionale.

Art. 1 (approvazione del piano regionale). Il piano è costituito da un rapporto conclusivo, dalla relazione relativa alla carta dei venti, dalla cartografia relativa ai siti idonei per le discariche di 1^a categoria, discariche A-B di 2^a, per le discariche C di 2^a categoria, discariche di 3^a categoria ed altre rappresentazioni grafiche.

Art. 2 (metodologia del piano). Esso costituisce atto di integrazione del programma regionale di sviluppo e tiene conto dei vincoli naturalistici, idrogeologici, geofisici, nonché dell'assetto territoriale della regione quale risulta dagli atti di pianificazione già adottati.

Art. 3 (tempi di attuazione del piano). Il piano si articola in due fasi di attuazione:

a) soluzione di smaltimento a breve e medio termine che individua gli interventi necessari fino all'avvio degli interventi definitivi di piano, della durata massima di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) soluzione di smaltimento a lungo termine: prevede gli interventi definitivi da avviare entro il termine massimo di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti attuatori della presente legge possono anticipare gli interventi previsti nella soluzione di smaltimento a lungo termine.

Le localizzazioni previste dal piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento hanno carattere obbligatorio ed inderogabile, salvo che i comuni facenti parte dei consorzi per la costruzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento comprensoriali, non deliberino, a maggioranza assoluta dei comuni partecipanti al consorzio, di localizzare l'impianto o la discarica in area preventivamente identificata di altro comune facente parte dello stesso consorzio, che dovrà esprimere il proprio consenso preventivo con deliberazione dell'Organo collegiale competente del comune. Sulla nuova localizzazione si esprime la giunta regionale, previo parere tecnico di idoneità dell'area e di coerenza con gli obiettivi del piano espresso dal comitato degli esperti.

Art. 5 (soggetti attuatori). I soggetti attuatori del presente piano sono di norma i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane.

Art. 7 (autorizzazioni ai privati). In ogni caso, la giunta regionale nel caso in cui i comportamenti omissivi degli enti obbligati determinino grave pregiudizio alla tutela della salute pubblica o dell'ambiente, può autorizzare la realizzazione e la gestione di impianti comprensoriali previsti dal piano da parte di privati e limitatamente alle soluzioni di smaltimento «a lungo termine». È previsto che il privato, che realizza una discarica o un impianto, deve riservare ove occorra, una quota, pari al 5 per cento della potenzialità complessiva, alla regione Abruzzo, che potrà utilizzarla per ordinanze contingibili ed urgenti. I rapporti tra comuni ed i privati gestori delle discariche vengono definiti sulla base di convenzioni.

Art. 9 (rifiuti speciali). Riguardo i rifiuti speciali le normative per le modalità di smaltimento degli stessi sono definite con regolamento da adottarsi da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per quanto riguarda i materiali ferrosi, la giunta regionale stipula apposita convenzione con un centro privato di rottamazione in grado di assicurare, con idonei impianti, lo smaltimento ed il trattamento di

tutto il materiale prodotto in Abruzzo. Le relative determinazioni vengono definite con apposito provvedimento legislativo che assicura la copertura finanziaria dell'intervento. Fino all'approvazione del regolamento di cui al primo comma i rifiuti speciali possono essere smaltiti, previa autorizzazione della giunta regionale, secondo le procedure previste dalla delibera 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 10 (rifiuti tossici e nocivi). Per i rifiuti tossico-nocivi la giunta regionale, per la realizzazione della soluzione di smaltimento di questi, prevista dal piano, assume gli opportuni contatti con la regione Molise al fine di individuare soluzioni in grado di garantire, oltre alla sicurezza dell'impianto, anche l'economicità dell'intervento. È possibile inoltre la realizzazione di altre discariche oltre quella prevista dal piano, qualora se ne ravvisi la necessità derivante da ragioni ambientali e di economicità.

Art. 11 (attività sanzionatorie - delega). Le attività sanzionatorie, previste dal titolo V del DPR 915/82, sono delegate alle province territorialmente competenti, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono destinati alle province stesse, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza, nonché alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela dell'ambiente.

Art. 13 (catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento). Il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, previsto dall'articolo 2 legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, si articola in n. 8 sezioni distinte in: catasto degli impianti esistenti con distinzione degli impianti da bonificare, da adeguare, ovvero esauriti; degli impianti attivi autorizzati; dei progetti approvati e non realizzati; dei rifiuti ospedalieri e relativi centri di produzione; dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e relativi centri di produzione; degli autoveicoli fuori uso e relativi centri di raccolta; delle materie secondarie e centri di produzione e di commercializzazione; delle ditte autorizzate alla raccolta e trasporto rifiuti tossici e nocivi. La redazione del catasto è affidata alle province.....

Art. 14 (provvedimenti straordinari ed urgenti per il comune di Pescara). Uno specifico articolo del piano riguarda la provincia di Pescara ad avvenuto esaurimento delle disponibilità ottenute con la realizzazione delle opere previste nel progetto di discarica di cui alla autorizzazione concessa con delibera della giunta regionale n. 5131 del 15 settembre 1987 e qualora non siano ancora ultimate le procedure di cui agli articoli 5-7 (soggetti attuatori degli interventi) della presente legge, l'amministrazione provinciale di Pescara provvede a reperire, nell'ambito del territorio della provincia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, un'area idonea per la localizzazione di una discarica, progettandone la realizzazione, al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il comune di Pescara per un periodo massimo di anni tre. L'approvazione del relativo progetto da parte della giunta regionale, che avrà luogo con le modalità previste dagli articoli 8-11 della legge regionale 23 maggio

1985, n. 60, sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

ALLEGATO N. 3 – Legge regionale 1° agosto 1991, n. 43 «*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 maggio 1985, n. 60, e 8 settembre 1988, n. 74, concernenti lo smaltimento dei rifiuti*».

Art. 1 – Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 (*omissis*).

Art. 2 – La fase di attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani concernente la soluzione di smaltimento a breve e medio termine, di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, è prorogata fino alla data di attivazione degli impianti comprensoriali previsti dal piano. Il dimensionamento di ciascuna discarica deve essere comunque rapportato alle effettive esigenze del comune, in base alla popolazione ed alla presumibile utilizzazione della discarica stessa. Le autorizzazioni rilasciate dalla giunta regionale ai singoli comuni per la realizzazione e gestione di discariche di 1° categoria cessano di avere efficacia dopo il novantesimo giorno dell'avvio dell'attività di smaltimento a livello comprensoriale da parte dei competenti consorzi; i comuni competenti presentano subito dopo alla regione i progetti per la bonifica dei siti già interessati alla attività di smaltimento. La giunta regionale può, tuttavia, di intesa con la competente commissione consiliare, disporre l'ulteriore utilizzazione delle predette discariche, fino all'esaurimento totale delle potenzialità autorizzate, per le finalità previste dal successivo articolo 3 o qualora lo richiedano esigenze straordinarie di natura igienico – ambientale. All'articolo 3 della citata legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 è apportata la seguente modifica: al primo comma – seconda parte – lett. c – del citato articolo 3 legge 74/1988 dopo le parole «... autorizzati dalla giunta regionale», viene soppressa la locuzione «d'intesa con la competente commissione consiliare», proseguendo, poi, «anche in deroga alle previsioni del piano...». Alla fine del citato articolo 3 della legge regionale 74/88, dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente..... (*omissis*).

Art. 3 – La commissione di valutazione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 74/88, che deve assicurare le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dai pericoli dell'inquinamento relativamente alle autorizzazioni per l'attivazione o l'adeguamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, è costituita da apposita sottocommissione, composta da n. 5 membri del comitato regionale inquinamento atmosferico di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78. Tale sottocommissione è nominata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

ALLEGATO N. 4 – Legge regionale 7 luglio 1992, n. 43 «*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1988, n. 74, e 1 agosto 1991, n. 43 (smaltimento rifiuti)*».

Art. 1 – Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1991, n. 43... (*omissis*).

Art. 2 – La riserva del 5 per cento in favore della regione Abruzzo, di cui all'articolo 7 – secondo comma della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, si applica anche alle discariche realizzate dagli enti di cui all'articolo 5 – primo comma – della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (comuni, consorzi di comuni e comunità montane) e potrà essere utilizzata, ove occorra, a mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 3 – Fermi restando gli ambiti territoriali dei consorzi comprensoriali previsti dalla legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, i comuni possono associarsi per realizzare ambiti territoriali di smaltimento sub-comprensoriali, di durata predeterminata, previa verifica della loro congruenza con criteri di economicità e di tutela dell'ambiente. I comuni realizzano le anzidette forme associate di gestione dei servizi di smaltimento mediante appositi consorzi sub-comprensoriali o mediante le convenzioni di cui all'articolo 24 legge 8 giugno 1990, n. 142, previa localizzazione dell'impianto o della discarica in area preventivamente identificata di un comune facente parte dello stesso sub-comprensorio, che dovrà esprimere il proprio consenso preventivo con deliberazione dell'organo collegiale competente. Sulla localizzazione dell'impianto o della discarica sub-comprensoriale si esprime la giunta regionale, previa acquisizione dei pareri tecnici di idoneità dell'area, ai fini urbanistici, del settore urbanistica e BBAA, e di coerenza con gli obiettivi del piano espresso dal comitato degli esperti, di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1991, n. 43. Per le discariche attualmente in funzione e non autorizzate e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano a distanza di almeno m. 200 da punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile; b) siano distanti almeno m. 150 dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti; c) siano in zona compatibile con gli usi previsti dal vigente piano regionale paesistico; d) siano distanti almeno m. 200 da centri abitati e sistemi viari di grande comunicazione; e) siano munite di recinzione di altezza non inferiore a m. 2; f) siano munite di perizia geologica attestante che lo spessore, la permeabilità e la capacità di ritenzione e assorbimento degli strati interposti tra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falde siano tali da preservare, per il periodo di tempo di applicazione delle disposizioni della presente legge, le acque medesime dall'inquinamento. I sindaci dei relativi comuni potranno chiedere alla giunta regionale l'autorizzazione provvisoria sino al 30 giugno 1993, previa domanda opportunamente documentata. La giun-

ta regionale, su parere della conferenza, di cui al punto 3-*bis* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, rilascia al comune la predetta autorizzazione provvisoria.

Art. 4 – Modifica dell'articolo 1 della citata legge regionale 1 agosto 1991, n. 43,(*omissis*) – Artt. 5 e 6 (*omissis*).

ALLEGATO N. 5 – Legge regionale 30 agosto 1996, n. 73 «*Disposizioni per l'adeguamento del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti*».

Art. 1 (adeguamento del piano).

1. La giunta regionale in attuazione dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2, elabora la proposta di adeguamento del piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, avvalendosi delle strutture regionali e dell'apporto delle province, dei consorzi istituiti con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 e dei comuni, per il perseguimento delle seguenti finalità: a) contenimento della produzione dei rifiuti; b) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamenti idonei alle singole tipologie di rifiuti, divieto di stoccaggio definitivo in discarica delle frazioni recuperabili dei rifiuti provenienti dalla stessa raccolta differenziata; c) recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale; d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché della quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale; e) progressivo raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza del sistema di smaltimento dei rifiuti a livello regionale; f) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti; g) individuazione di nuove tecnologie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti.

2. Per le finalità di cui al precedente comma la giunta, nella elaborazione della proposta, valuta preliminarmente la situazione quali/quantitativa della produzione dei rifiuti sul territorio regionale, mediante l'acquisizione di dati analitici sui rifiuti speciali e sui rifiuti tossici e nocivi, le sue tendenze evolutive e il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato per la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare: a) determina gli obiettivi quali/quantitativi da raggiungere per l'intero territorio regionale tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; b) individua gli interventi necessari per ridurre la produzione dei rifiuti; c) individua gli interventi necessari per promuovere ed incentivare il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali provenienti dai processi produttivi, allo scopo di pervenire a significative riduzioni delle quote di rifiuti da avviare ad altre forme di smaltimento; d) detta criteri, articolati per categorie di rifiuti, per la scelta delle tecnologie di smaltimenti; e) detta i criteri per l'individuazione dei bacini di utenza, articolati per ca-

tegorie di rifiuti, in cui programmare il raggiungimento dell'autosufficienza; f) fissa gli indirizzi per la bonifica delle discariche dismesse e, comunque, delle aree inquinate dallo smaltimento; g) indica i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti.

3. Per l'espletamento dei compiti di supporto alle strutture regionali, la giunta regionale si avvale della collaborazione di istituti, enti o esperti esterni mediante conferimento di appositi incarichi. Per quanto attiene alle modalità di conferimento degli incarichi, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede all'approvazione dell'adeguamento del piano che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della regione. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limiti di tempo fino a che non sono modificati dal consiglio regionale con ulteriori aggiornamenti e le relative disposizioni sono vincolanti per le province, per i consorzi, per i comuni e per gli enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.

5. L'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1988 n. 74, è abrogato.

Art. 2 (smaltimento rifiuti speciali e tossici).

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 2/96 le discariche per rifiuti di tipo 2B e 2C attualmente in esercizio cessano la loro attività allo scadere dell'autorizzazione amministrativa di cui sono in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 65/93 così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 17/94, si applica anche in caso di concessione di autorizzazione di rinnovo e/o ampliamento delle discariche e degli impianti ivi previsti.

Art. 3 (norma finanziaria).

ALLEGATO N. 6 – Legge regionale 5 dicembre 1996, n. 122 «*Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni facenti parte del consorzio comprensoriale dell'area pescarese*».

Art. 1 – Per l'anno 1996 è autorizzata la spesa di L. 1.900.000.000 per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dei comuni facenti parte del consorzio comprensoriale obbligatorio dell'area pescarese, costituito in attuazione dell'articolo 6, 2° comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915. A tal fine, la giunta regionale eroga al predetto consorzio un contributo straor-

dinario di L. 1.900.000.000 per la realizzazione di uno o più impianti di smaltimento dimensionati al fabbisogno emergenziale, nel breve periodo, di tutti i comuni facenti parte dello stesso consorzio. Il consorzio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i progetti degli impianti da realizzare ed effettua, in sede progettuale, la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, anche mediante adeguamento o ampliamento di discariche comunali, autorizzate e in esercizio, esistenti nel proprio territorio. Gli impianti indicati nei precedenti commi restano soggetti ad approvazione ed autorizzazione secondo la normativa vigente. Qualora il consorzio non provvede nel termine di cui al comma precedente, la giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti straordinari previsti e disciplinati dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2, avvalendosi di un commissario *ad acta*. L'erogazione del contributo è disposta anche per mezzo di acconti in base alla necessità di spesa documentata in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Art. 2 – I commissari straordinari per la gestione dei consorzi obbligatori comprensoriali, nominati dal consiglio regionale per l'attuazione degli interventi di realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsti dalla legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, restano in carica per non più di 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine promuovono gli atti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione. Decorso il detto termine trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 giugno 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 3 (oneri finanziari).

Art. 4 (urgenza)».

Invita il relatore Ascutti a prendere la parola.

Il senatore Franco ASCIUTTI (FI), *relatore*, illustra le proposte emendative presentate.

Una proposta emendativa del senatore Specchia tende a dare menzione, nella premessa della relazione, dell'audizione della dottoressa Mantini, sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, svoltasi in Commissione il 28 gennaio scorso.

Una proposta emendativa presentata dal senatore Specchia, dal senatore Cozzolino e dal deputato Marengo tende ad aggiungere, nella parte relativa alle audizioni svolte in Abruzzo dalla Commissione, alcune parole per dare menzione dell'esposto denuncia trasmesso alla Commissione ed alla procura di Teramo dall'associazione Ambiente e/è vita nel gennaio 1998, relativamente a continui smaltimenti per interrimento di fanghi industriali provenienti dalla zona di Ancona ed effettuati da alcuni trasportatori nelle cave di ghiaia site in località Risteccio di Civitella del Tronto.

Un'altra proposta emendativa presentata dal senatore Specchia, dal senatore Cozzolino e dal deputato Marengo tende ad aggiungere, al termine della parte relativa ai sopralluoghi svolti dalla Commissione, alcune considerazioni sulla necessità di una specifica indagine sull'attività del consorzio CONIV sito in località San Salvo Bosco Mottice; tale indagine, oltre a chiarire le modalità di gestione dei rifiuti del CONIV, dovrebbe anche chiarire l'origine delle periodiche esalazioni maleodoranti che si presentano sotto forme di nube tossica. Tale nube ha comportato e comporta malori e ricoveri in ospedale degli operai della Vibrosud ad essa esposti, per cui sono stati effettuati studi e rilievi da parte di alcuni enti, come l'ANPA, l'ASL, il CNR ed il comune di San Salvo. L'acquisizione della relativa documentazione potrebbe fornire elementi utili alla Commissione per chiarire le cause all'origine del fenomeno.

Si dichiara favorevole alle proposte emendative testé illustrate.

Il deputato Franco GERARDINI (DS-U) illustra una sua proposta emendativa che tende ad integrare, nelle considerazioni finali del documento, le valutazioni relative al processo di infiltrazione della criminalità organizzata in Abruzzo ed alle azioni di contrasto che si rendono necessarie.

Il senatore Franco ASCIUTTI, *relatore*, si dichiara favorevole alla proposta emendativa del Vicepresidente Gerardini.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore, i commissari ed i collaboratori della Commissione per il lavoro svolto. Passa quindi alla votazione.

La Commissione consente sulle modifiche in precedenza proposte ed approva, all'unanimità, il documento nel suo complesso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 11 marzo 1999, alle ore 13,30, per ascoltare i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e dell'ANCI.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 14,20.**PARERE SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi (Relatore: Salvatore Biasco)**(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
(R139 b 00, B14°, 0023^a)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, sottolinea che la linearità del provvedimento in titolo rende superfluo lo svolgimento di un'istruttoria approfondita. Lo schema di decreto in esame abbassa il tasso di interesse richiesto per i casi di ritardato pagamento di imposte che rientrano nella manovra di semplificazione degli adempimenti disposta con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56. La relativa aliquota passa dallo 0,5 allo 0,4 per cento; inoltre, la maggiorazione non si applica se non a partire dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza. Quest'ultima previsione realizza in pratica un differimento del termine.

Egli ha quindi predisposto uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna. Esso reca un'osservazione, che si traduce in pratica in un invito al Governo, affinché la semplificazione prevista dalle norme in esame possa essere estesa anche ad altre imposte. Vi sono infatti alcune situazioni (per esempio, il cosiddetto ravvedimento operoso) nelle quali il contribuente deve tuttora sottostare a procedure diversificate per il versamento di talune sanzioni, con un irrazionale aggravio di impegni.

Il senatore Antonio D'ALÌ (F.I.), nel rilevare a sua volta la linearità del provvedimento, fa presente che esso contiene tuttavia una norma che appare viziata da eccesso di delega: si tratta precisamente dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 3, ove si attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la potestà di determinare, con proprio decreto, la misura della maggiorazione di cui al provvedimento in esame. La decisione di avvalersi per il futuro di una fonte normativa diversa dal decreto legislativo comporterà, per la Commissione, l'impossibilità di pronunciarsi sulle ulteriori modifiche.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, in riferimento alle osservazioni del senatore D'Alì rileva che ci si trova di fronte ad una ipotesi di delegificazione, ammissibile in quanto la legge di delega non può contenere se non principi di carattere generale. Il rilievo formulato sarebbe stato senz'altro meritevole di approfondimento, qualora si fosse riferito a materia di maggiore pregnanza: ma nella presente circostanza egli sarebbe a disagio nel chiedere al Governo di non assumere un orientamento inteso alla delegificazione. Il Parlamento darebbe in tal modo la sensazione inopportuna di voler dar luogo ad un controllo eccessivo.

Il deputato Gaetano RABBITO (DemSin.-Ulivo) condivide il fondamento teorico dell'osservazione del senatore D'Alì, ma ritiene che la relativa decisione sia stata presa dal Governo a ragion veduta. La scelta resta comunque aderente allo spirito della manovra complessiva, ed appare pertanto opportuna.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, informa che il senatore D'Alì ha presentato la seguente proposta di modifica allo schema del parere:

Alla proposta di parere, aggiungere la seguente condizione:

«Nello schema di decreto delegato sia soppressa la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 3)».

1.

D'ALÌ

Dopo che il senatore Antonio D'ALÌ ha brevemente illustrato la sua proposta di modifica, la Commissione la respinge.

Dopo che il senatore Antonio D'ALÌ (F.I.) ha dichiarato il proprio voto contrario, la Commissione approva la proposta di parere, alla quale non sono riferiti ulteriori emendamenti.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

Proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini di versamento di imposte e contributi (Relatore: Dep. Salvatore Biasco)

(Approvata dalla Commissione senza modifiche)

La Commissione, esaminato il provvedimento in oggetto, ritiene che rientri nell'ambito della delega ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

osservando che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre meccanismi che assicurino la necessaria flessibilità del sistema dei versamenti tributari. A tal fine, potrebbe essere demandata ad un decreto ministeriale l'individuazione dei tributi e delle sanzioni che, in aggiunta alle entrate già previste dall'articolo 17, comma 2, decreto legislativo n. 241 del 1997, potranno confluire nel sistema dei versamenti unitari con compensazione. In tal modo, peraltro, verrebbero perseguiti anche obiettivi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di ulteriore estensione del meccanismo delle compensazioni.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3593-A) Emendamenti al disegno di legge: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti al disegno di legge collegato ordinamentale in materia di investimenti e occupazione. Segnala gli emendamenti 1.515, 9.0.500, 11.502, 20.2, 20.5, 20.6, 20.7, 22.8, 25.0.3, 34.0.712, 35.51, 35.61, 42.900, 35.0.170 (limitatamente al comma 1), 35.0.180, 36.0.250, 39.34, 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.150, 42.506B, 42.511, 42.519, 42.520, 42.521, 42.522, 42.523, 42.524, 42.525, 42.526, 42.0.501, 42.0.503, 44.0.501, 47.502, 47.503 e 50.509 che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica; occorrerebbe, inoltre,

approfondire gli eventuali rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 5.504, 25.0.1, 25.0.2, 33.0.1, 34.0.701, 34.0.704 (limitatamente al comma 2), 35.52, 35.65, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.38, 39.800, 39.0.100, 39.0.101, 42.501, 42.501a, 42.508a, 42.512, 47.506, 47.507, 47.508, 47.509 e 47.0.501.

In relazione agli emendamenti 35.42, 35.43, 35.0.190, 36.0.251, 37.0.100, 42.518 e 47.0.500 è necessario, al fine di valutare l'ideoneità delle risorse attivate per le rispettive coperture, acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine alla quantificazione degli oneri. Rileva che gli emendamenti 25.3 e 25.4, in deroga alle norme di contabilità, consentono di mantenere risorse in bilancio, per essere utilizzate negli esercizi futuri.

Occorrerebbe valutare, inoltre, se gli emendamenti 31.0.1 (nuovo testo), 35.33 e 35.35 consentono di esercitare la delega nel rispetto dei criteri finanziari previsti (invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato o tetto di spesa) e, in relazione all'emendamento 44.0.500, se il rinvio alle procedure di cui alla legge n. 449 del 1997 risulti idoneo per l'assunzione di personale in eccedenza alla dotazione organica vigente. Per ciò che concerne l'emendamento 35.0.103, occorrerebbe, infine, esplicitare che la delega deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito alla lettera d).

Segnala, infine, che l'emendamento 34.0.105 utilizza l'accantonamento dei lavori pubblici del Fondo speciale di parte capitale, attualmente collegato ad un fondo negativo relativo ai risparmi di spesa connessi con l'introduzione di una assicurazione obbligatoria in caso di calamità naturali. In proposito, l'articolo 33 del testo in esame prevede una delega legislativa per l'attuazione di tale misura: la formulazione dell'articolo, peraltro, non contiene alcun riferimento ai risparmi di spesa attesi, né è stata fornita alcuna valutazione in proposito; in ogni caso, si tratta di valutare se la mera approvazione della delega consenta di sbloccare il fondo negativo, indipendentemente dalla entrata in vigore dei relativi decreti legislativi.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.515, 9.0.500, 11.502, 20.2, 20.5, 20.6, 20.7, 22.8, 25.0.3, 34.0.712, 35.51, 35.61, 42.900, 35.0.170, 35.0.180, 36.0.250, 39.34, 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.150, 42.506B, 42.511, 42.519, 42.520, 42.521, 42.522, 42.523, 42.524, 42.0.501, 44.0.501, 47.502, 47.503, 50.509, 34.0.704, 35.52, 35.65, 39.38, 39.0.100, 39.0.101, 42.501, 42.501a, 47.506, 47.507, 47.508, 47.509, 35.0.190, 31.0.1 (nuovo testo), 35.33 e 35.35, in quanto comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti o presentano coperture non idonee a compensare gli effetti finanziari attesi. Dopo aver dichiarato di non avere rilievi da formulare in ordine agli emendamenti 44.0.500, 5.504, 34.0.701 e 37.0.100, esprime parere contrario sugli emendamenti 42.525, 42.526, 42.0.503, 25.0.1, 25.0.2, 33.0.1, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.800, 42.508a, 42.512, 47.0.501, 35.42, 35.43, 36.0.251, 42.518 e 47.0.500, pur ripromettendosi di effettuare alcuni necessari approfondimenti. Nel concordare con le osservazioni del relatore in ordine all'emendamento 35.0.103, conferma che le risorse collegate al fondo negativo dell'accantonamento dei Lavo-

ri pubblici possono essere considerate utilizzabili solo in presenza della emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'articolo 33 del disegno di legge in esame.

Il relatore FERRANTE propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.515, 9.0.500, 11.502, 20.2, 20.5, 20.6, 20.7, 22.8, 25.0.3, 34.0.712, 35.51, 35.61, 42.900, 35.0.170 (limitatamente al comma 1), 35.0.180, 36.0.250, 39.34, 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.150, 42.506B, 42.511, 42.519, 42.520, 42.521, 42.522, 42.523, 42.524, 42.0.501, 44.0.501, 47.502, 47.503, 50.509, 34.0.704 (limitatamente al comma 2), 35.52, 35.65, 39.38, 39.0.100, 39.0.101, 42.501, 42.501a, 47.506, 47.507, 47.508, 47.509, 35.0.190, 31.0.1 (nuovo testo), 35.33 e 35.35, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 25.3, 25.4, 42.525, 42.526, 42.0.503, 25.0.1, 25.0.2, 33.0.1, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.800, 42.508a, 42.512, 47.0.501, 35.42, 35.43, 36.0.251, 42.518 e 47.0.500, per i quali il parere è contrario; dopo aver rilevato che non appare possibile distinguere l'autorizzazione di spesa con copertura sull'accantonamento del Tesoro, fa presente che il parere sull'emendamento 34.0.105 dovrebbe essere altresì contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poiché l'accantonamento dei Lavori pubblici del fondo speciale di parte capitale risulta non utilizzabile in quanto vincolato al fondo negativo.

Propone, infine, di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere sull'emendamento 35.0.103 alla esplicitazione che la delega sia esercitata nel limite delle risorse disponibili nel fondo istituito alla lettera *d*).

Il senatore AZZOLLINI non condivide la proposta di parere del relatore sull'emendamento 39.0.100, in relazione al quale ritiene debba essere espresso parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 MARZO 1999

6ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(2849) MANCONI. – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) PIERONI ed altri. – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(3406) FIORILLO. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

(3693) DE LUCA Athos e PIERONI. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile:*

parere favorevole con osservazioni.